SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. **86.**

Regolamento recante norme per l'esecuzione degli emendamenti alla Convenzione ed all'accordo operativo sull'Organizzazione internazionale per le comunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), adottati a Londra il 20-24 aprile 1998.

00G0131

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 febbraio 2000, n. **87.**

Regolamento recante integrazione al decreto ministeriale 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare gli articoli 8 e 10;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, con il quale è stata data attuazione all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai documenti formati dal Ministero o rientrati nella sua disponibilità;

Ravvisata l'esigenza di integrare il predetto decreto n. 296 del 1996;

Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/1224954205 DL/CR del 3 febbraio 2000, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

«*n-bis)* documentazione riguardante i titolari di licenze individuali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d'oneri facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale ed alla composizione dell'azionariato; alle previsioni di mercato; ai programmi di investimento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 269

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano gli articoli da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27».

«Art. 23. — Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24».

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

«Art. 25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

«Art. 26. — 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata».

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 79, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

— Si riportano gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

«Art. 10 *(Commissione per l'accesso)*. — 1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto di accesso.

3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonché, per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali».

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle comunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, vedasi la nota alle premesse. Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 2, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2. — 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per definire i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente;

b) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;

c) accertamenti medico-legali e relative documentazioni;

d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;

f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;

i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

m) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

n) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie;

n-bis) *documentazione riguardante i titolari di licenze individuali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d'oneri facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale ed alla composizione dell'azionariato; alle previsioni di mercato; ai programmi di intervento*».

00G0126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 marzo 2000.

Modificazioni al decreto 14 dicembre 1999 relativo al programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione - Terza annualità - Avviso 2/99.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'avviso n. 2/99 del 10 maggio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi che hanno lo scopo di realizzare scambi di esperienze di innovazione organizzativa e/o tecnologica tra gli enti regionali e amministrazioni locali delle diverse aree del Paese;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, con il quale sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione, nell'ambito dell'avviso 2/99, quaranta progetti per un impegno finanziario complessivo di L. 23.354.198.760, corrispondenti a euro 12.061.473,07;

Considerato che nella copia trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - all'art. 1 risultano non riportate le parole: «.b, Misura formazione intervento»;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 14 dicembre 1999 «Programma operativo multiregionale 940022/I/1/ sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione - Terza annualità (avviso 2/99)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, alla pagina 36, seconda colonna, all'art. 1, al primo rigo, alle parole: «A valere sulle risorse finanziarie 1999, Asse 7.4,... ...» aggiungasi «b, Misura formazione intervento,».

Art. 2.

A seguito della modifica di cui al precedente articolo, l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 14 dicembre 1999 «Programma operativo multiregionale 940022/I/1 sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione - Terza annualità (avviso 2/99)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999 risulta essere il seguente:

A valere sulle risorse finanziarie 1999, Asse 7.4.b, Misura formazione intervento, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione quaranta progetti, analiticamente indicati nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma, 15 marzo 2000

Il dirigente generale: POTI

00A3927

DECRETO 15 marzo 2000.

Modificazioni al decreto 15 dicembre 1999 relativo al programma operativo multiregionale 940022/I/1 - Sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione - Terza annualità - Avviso 5/99.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'avviso n. 5/99 del 2 agosto 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, di chiamata agli enti attuatori per l'attuazione delle proposte di progetti formativi che hanno lo scopo di realizzare scambi di esperienze di innovazione organizzativa e/o tecnologica tra gli enti regionali e amministrazioni locali delle diverse aree del Paese;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 15 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, con il quale sono stati ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione, nell'ambito dell'avviso 5/1999, nove progetti per un impegno finanziario complessivo di L. 3.774.257.320, corrispondenti a euro 1.949.241,23;

Considerato che nella copia trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - all'art. 1 risultano non riportate le parole: «.b, Misura formazione intervento»;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 15 dicembre 1999 «Programma operativo multiregionale 940022/I/1/ sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione - Terza annualità (avviso 5/99) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -

n. 303 del 28 dicembre 1999, alla pagina 43, seconda colonna, all'art. 1, al primo rigo, alle parole: «A valere sulle risorse finanziarie 1999, Asse 7.4, ...» aggiungasi «b, Misura formazione intervento,».

Art. 2.

A seguito della modifica di cui al precedente articolo, l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 15 dicembre 1999 «Programma operativo multiregionale 940022/I/1 sottoprogramma formazione dei funzionari della pubblica amministrazione - Terza annualità (avviso 5/99)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999 risulta essere il seguente:

A valere sulle risorse finanziarie 1999, Asse 7.4.b, Misura formazione intervento, sono ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione nove progetti, analiticamente indicati nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma, 15 marzo 2000

Il dirigente generale: POTI

00A3928

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 2000.

Attivazione degli uffici delle entrate di Susa, Eboli e Manfredonia e contestuale soppressione di taluni uffici finanziari operanti nelle località medesime.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Susa, Eboli e Manfredonia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono attivati gli uffici delle entrate di Susa, l'11 aprile 2000, di Eboli, il 13 aprile 2000 e di Manfredonia, il 18 aprile 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Torino, Salerno e Foggia, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A3929

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 marzo 2000.

Modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale provvisorio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 508/1999.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

Visto l'art. 3, comma 1, della suddetta legge n. 508/1999 con il quale è prevista la costituzione presso il M.U.R.S.T. del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge n. 508/1999 con il quale è prevista la costituzione di un organismo che, in sede di prima applicazione della legge e fino alla prima elezione del CNAM, ne eserciti le relative competenze;

Considerata l'esigenza, ai sensi del comma 4 del citato art. 3, di stabilire le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del predetto organismo;

Decreta:

Art. 1.

Elezioni dei rappresentanti

Le elezioni per i rappresentanti delle accademie, degli ISIA, dei conservatori, degli istituti musicali pareggiati e degli studenti delle predette istituzioni, ai fini della costituzione dell'organismo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 508/1999, sono indette per i giorni 12 e 13 giugno 2000 e si svolgono con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

Individuazione dei rappresentanti

Le rappresentanze in seno al predetto organismo sono così individuate:

a) tre rappresentanti del personale docente ed equiparato delle accademie;

b) un rappresentante del personale docente ed equiparato degli ISIA;

c) tre rappresentanti del personale docente ed equiparato dei conservatori di musica;

d) un rappresentante del personale docente ed equiparato degli istituti musicali pareggiati;

e) due rappresentanti degli studenti delle accademie e degli ISIA;

f) due rappresentanti degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

g) un rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni.

Art. 3.

Procedura elettorale

1. Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art. 2 è costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria.

2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 2, lettere *a), b), c)* e *d)* l'elettorato passivo è attribuito ai direttori, al personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore, con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

3. L'elettorato attivo, per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi, è attribuito ai direttori amministrativi ed al personale amministrativo ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. L'elettorato passivo spetta esclusivamente ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.

4. Ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il personale di cui ai commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data della pubblicazione, da parte del Ministero, degli elenchi elettorali provvisori, di cui al comma 6.

5. Per l'elezione della rappresentanza studentesca, l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti iscritti, nell'anno accademico 1999/2000, ai seguenti corsi:

a) al periodo superiore di studi al termine del quale sia previsto il conseguimento di un diploma di conservatorio, ai corsi di studio per il cui accesso sia richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di un diploma di conservatorio;

b) ai corsi di studio al termine dei quali sia previsto il conseguimento di un diploma di accademia;

c) a tutti i corsi degli ISIA e dell'accademia nazionale di arte drammatica;

d) ai corsi superiori, al corso di avviamento coreutico ed ai corsi di perfezionamento dell'accademia nazionale di danza.

6. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il MURST predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo di cui ai precedenti commi, distinti per categorie, e li trasmette, per via telematica, alle singole istituzioni che ne curano l'affissione sessanta giorni prima delle elezioni, con modalità intese ad assicurarne la massima pubblicità. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione al Ministro che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

7. Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale con un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi per ciascuna categoria. Le liste sono contrassegnate dalla denominazione ed eventualmente da un simbolo.

8. Le liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *c)* sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del rappresentante di cui alla lettera *b)* sono sottoscritte da almeno 10 elettori; le liste dei candidati per la rappresentanza di cui alla lettera *d)* sono sottoscritte da almeno 60 elettori; le liste dei candidati per l'elezione della rappresentanza studentesca sono sottoscritte da almeno 250 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del direttore amministrativo sono sottoscritte da almeno 70 elettori di cui almeno sette appartenenti alla

categoria dei direttori amministrativi. Le firme sono raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, presso almeno due delle istituzioni interessate ed in numero massimo non superiore alla metà presso ciascuna istituzione. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. Le liste, corredate della autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla commissione elettorale di cui all'art. 7, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, per la verifica della regolarità delle candidature e l'accertamento dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la commissione elettorale, di cui all'art. 7, lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più liste.

9. La commissione elettorale, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvede ad effettuare pubblicamente un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva. Tali elenchi sono trasmessi ai direttori delle singole istituzioni affinché ne curino la pubblicazione presso ciascuna sede entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi gli interessati possono proporre opposizione alla commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni.

10. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni è costituito, con decreto del direttore di ciascuna istituzione, un seggio elettorale composto da due docenti designati dal collegio dei docenti, dei quali quello di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e da un responsabile amministrativo che assume le funzioni di segretario. I rappresentanti di lista presso il seggio sono designati dai primi presentatori delle liste.

Art. 4.

Criteri per la individuazione degli eletti

1. L'attribuzione delle rappresentanze dei docenti, degli studenti e dei direttori amministrativi avviene con il seguente criterio:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nel collegio elettorale;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera *d);*

f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art. 5.

Schede elettorali

1. Le schede elettorali sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione, l'indicazione della sede e la firma del presidente del seggio.

2. Le liste dei candidati sono riportate nelle schede elettorali nello stesso ordine progressivo individuato nel sorteggio, di cui all'art. 3, comma 9.

Art. 6.

Operazioni di voto

1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime fino a due voti di preferenza. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce nella relativa urna. È possibile esercitare il diritto di voto in seggi fuori sede su delega del direttore dell'istituzione di appartenenza. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l'istituzione di appartenenza ed allegandovi le relative deleghe.

2. Il voto è individuale e segreto. Il voto può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome dei candidati prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. È valido il voto espresso per la sola lista. È nullo il voto espresso per la sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. È nullo il voto, in caso

di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di due nominativi o il nominativo di soggetti non candidati, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nei locali del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e procede ai seguenti adempimenti:

a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;

b) viene verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;

c) si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello stesso giorno, il seggio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come anche i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi formati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti dei docenti, uno relativo all'elezione dei rappresentanti degli studenti ed uno relativo alla elezione del direttore amministrativo. In ciascuno dei tre plichi, viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono indicati:

a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;

b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;

c) il numero ed il nominativo degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché l'istituzione di appartenenza;

d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;

e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;

f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

5. Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'art. 7.

Art. 7.

Commissione elettorale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 3 e all'art. 8, una commissione elettorale composta da un dirigente generale, che la presiede, e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla settima, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

3. I rappresentanti di lista presso la commissione sono designati dai primi presentatori di lista.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie finali
Proclamazione degli eletti

1. Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione effettua le operazioni di cui all'art. 3 e, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale e verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, formula le graduatorie relative a ciascuna categoria.

3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede parzialmente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A3930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.C. Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Calvi Risorta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 settembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «C.C.C. Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Calvi Risorta (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.C.C. - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Calvi Risorta (Caserta), costituita in data 16 ottobre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Borrelli di Pignataro Maggiore (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 18 dicembre 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Vincenza Di Fraia, con studio in S. Leucio (Caserta), via Castelmorrone n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3885

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cer - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», in Casoria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale la società cooperativa «Cer - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», con sede in Casoria (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Michele Romano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Michele Romano comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Natale, con residenza in Moiano (Benevento), via Carrillo n. 4, è nominato commissario liquidatore della società «Cer - Cooperativa edilizia residenziale a r.l.», con sede in Casoria (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1999, in sostituzione del dott. Michele Romano, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3886

DECRETO 17 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Operai ceramisti - Società cooperativa a r.l.», in Telese Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 dicembre 1997 e 12 marzo 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa «Operai ceramisti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Telese Terme (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Operai ceramisti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Telese Terme (Benevento), costituita in data 3 giugno 1982 con atto a rogito del notaio dott. Mario Iannella di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 15 giugno 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Stefania Viscione, con studio in Benevento, via F. Pepicelli n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3887

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2000.

Proroga delle sperimentazioni affidate ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge:

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 21 gennaio 2000 concernente la proroga delle sperimentazioni affidate ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni di categoria in data 29 marzo 2000;

Ritenuto necessario acquisire il parere del «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della Commissione consultiva centrale della pesca marittima» sull'assegnazione in via definitiva della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai singoli consorzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more dell'acquisizione del parere di cui in premessa, sono prorogate al 30 aprile 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi che, affidate ai consorzi di gestione, siano scadute o in scadenza prima di tale data.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il direttore generale f.f.: AULITTO

00A3841

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° marzo 2000.

Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi. (Deliberazione n. 127/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 29 febbraio 2000, in particolare nella prosecuzione del 1° marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera *c)*, punto 5, e 3, comma 10;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, di esecuzione degli atti finali della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante approvazione piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Vista la direttiva della Commissione del 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, attuata con la legge 28 marzo 1991, n. 109;

Vista la direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1994;

Vista la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, attuata con il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'art. 2, comma 2;

Vista la propria deliberazione del 16 marzo 1999, n. 9, recante approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999;

Viste le precedenti determinazioni concernenti lo schema di regolamento in esame;

Valutati i risultati dei conseguenti approfondimenti svolti tra l'altro con i soggetti preliminarmente interessati;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera *c)*, punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° marzo 2000

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 127/00/CONS)

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

«Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

«Legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;

«emittente nazionale», un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata;

«emittente estera», un soggetto, avente la propria sede legale all'estero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata;

«programmi ricevibili in Stati parti», i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

«programmi non ricevibili in Stati parti», i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

«accesso condizionato», sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all'attivazione da parte dell'utente di un meccanismo di decodifica del segnale d'ingresso;

«up-link», segmento ascendente del collegamento terra-satellite.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l'Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

a) emittenti nazionali che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;

b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;

c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti.

3. L'Autorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.

4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico.

5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.

CAPO II

Autorizzazione

Art. 3.

Autorizzazione

1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base delle norme del presente regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. Il consiglio dell'Autorità provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero — in caso di esistenza di detti patti fiduciari — corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

e) scheda, di cui all'allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli allegati 1 e 2, nonché nei

documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di sessanta giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'Autorità delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 4.

Emittenti estere

1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 5.

Validità e rinnovo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.

2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.

Art. 6.

Contributi

1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di L. 10.000.000 a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo.

Art. 7.

Revoca e decadenza delle autorizzazioni

1. L'Autorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:

a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;

b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:

a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;

b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;

c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo.

CAPO III

Norme applicabili ai titolari di autorizzazione per la diffusione via satellite di programmi televisivi

Art. 8.

Reti e impianti di diffusione

1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione dei propri programmi, di apparecchiature di up-link per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'art. 4, comma 4, della legge e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 9.

Trasmissioni simultanee

1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell'Autorità, inclusiva anche dei dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.

Art. 10.

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Art. 11.

Responsabilità e rettifica

1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.

Art. 12.

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 13.

Quote di emissione e produzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 14.

Promozione opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Art. 15.

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23,00 e le 7,00.

Art. 16.

Sanzioni

Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorità, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, può adottare le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità.

2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OFFERTA
DI SERVIZI TELEVISIVI VIA SATELLITE

La società/impresa individuale ....
con sede in ....
tel. .... fax .... codice fiscale ....
.... partita IVA ....
iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di ....
....
rappresentata da:

Cognome .... nome ....
luogo di nascita ....
residenza o domicilio ....
codice fiscale .... ,

chiede

❒ il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite;

❒ il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite;

dichiara

La denominazione del programma è: ....

La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è: .....
....

Il programma è:

❒ liberamente accessibile;

❒ ad accesso condizionato.

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data, ...

Firma del richiedente

....

ALLEGATO 2

SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA
DI TRASMISSIONE IMPIEGATO

Denominazione del satellite: ....
posizione orbitale: ....
frequenza di up-link: ....
frequenza di down-link: ....

Il tipo di trasmissione è:

❒ analogico

❒ digitale

Larghezza di banda utilizzata: .... ;
se il programma è ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato: ....

Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo.

00A3931

DELIBERAZIONE 21 marzo 2000.

Nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 166/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 21 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 130 del 2 dicembre 1999;

Visto l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzia nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Viste le designazioni trasmesse dalle associazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Sono chiamati a fare parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati: Paolo Bafile, Giovanni Cocco, Mara Colla, Marina D'Amato, Ettore Gallo, Alvido Lambrilli, Piergiorgio Liverani, Flavio Manieri, Marisa Musu, Isabella Poli, Laura Sturlese.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'autorità.

Napoli, 21 marzo 2000

Il presidente: CHELI

00A3932

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 18 ottobre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona B.1 del comune di Partinico.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Visto il verbale dell'8 aprile 1998, pubblicato all'albo pretorio del comune di Partinico dal 1° giugno 1998 al 1° settembre 1998, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha individuato, dopo specifico sopralluogo, l'area definita dal piano regolatore generale di Partinico come B1 di notevole interesse paesaggistico;

Ritenuto che la ridotta dimensione dell'area delimitata come zona A dallo strumento urbanistico vigente non appare corrispondente alle valenze urbanistico-architettoniche del comprensorio e include, in particolare, i consistenti manufatti con connotazioni storico tipologiche del primo novecento i quali, al contrario, sono stati inseriti dal piano regolatore generale in area B1;

Considerato che dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico si ricava che nelle zone B1 è possibile la demolizione e la ricostruzione di tutti i manufatti esistenti;

Considerata la necessità di salvaguardare come elemento di identità quel tessuto urbano che tiene in vita i vecchi lastricati di Billiemi e numerosi acciottolati, sostanzialmente omogeneo nonostante i pesanti interventi verificatisi in anni recenti anche in regime di abusivismo;

Considerata la diffusa sopravvivenza di elementi decorativi architettonici peculiari del manufatto ottocentesco quali portali, mensole, ringhiere che è opportuno mantenere, anche in considerazione che nell'edilizia locale di tradizione ottocentesca si collocano alcune caratteristiche peculiari anche per quanto attiene le coperture, le aperture su strada, la limitata dimensione degli affacci su strada, i balconi (supportati da mensole in ferro e in ghisa) e la semplice partitura delle ringhiere;

Viste le motivazioni, oltremodo congrue ed esaustive della proposta di vincolo che descrive la perimetrazione urbana identificata cartograficamente nella planimetria (scala 1:2.000) di identificazione dei comparti e più precisamente: partendo a nord, dall'incrocio di via Calandrino con la via Oldani, e seguitando idealmente in senso orario include le vie Calandrino, Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzolo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Libertà, Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani;

Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/39 non determina la imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 28 luglio 1992, n. 249) Appare necessario specificare che il vincolo attestandosi su sistemi collinari di valenza paesaggistica, aventi peculiari caratteristiche morfologico-territoriali, già identificate all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, deve salvaguardare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto a costruzioni, interventi o attività che risultino incompatibili perché non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali e delle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi;

Vista l'opposizione avanzata da alcuni partiti politici, associazioni e singoli cittadini del comune di Partinico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, datata 29 agosto 1998, qui pervenuta il 1° settembre 1998, che lamenta:

dalla lettura del verbale della riunione dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche emerge come principale necessità di opposizione del vincolo il fatto che nelle zone B1 è possibile secondo le vigenti norme di attuazione dell'attuale strumento urbanistico la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti esistenti.

A tal proposito va osservato che con delibera commissariale n. 63 del 23 maggio 1997 è stato adottato il nuovo piano regolatore generale e che da allora sono in vigore le norme di salvaguardia;

per effetto delle norme di salvaguardia per le zone B1 (appositamente perimetrate nelle tavole di piano) valgono le norme di attuazione che consentono mediante rilascio di singole concessioni edilizie, interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione nei lotti residui con una densità edilizia non superiore alla media della zona circostante, secondo modalità che garantiscono pienamente l'assetto urbanistico del comparto;

si ritiene, quindi, che la proposta di vincolo di cui alla legge n. 1497/39 non sia strumento idoneo a raggiungere l'obiettivo della salvaguardia, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente delle zone B1, mentre più idoneo appare a tale riguardo un piano di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che traduce la politica comunale di recupero del patrimonio edilizio esistente, cioè un'azione che si collega al piano regolatore generale e pone una particolare attenzione alla salvaguardia delle zone B1.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali può produrre piuttosto che un vincolo una normativa da inserire nel regolamento edilizio comunale di salvaguardia del paesaggio urbano, sulla base della quale disciplinare gli interventi edilizi e la stessa perimetrazione del piano particolareggiato di recupero;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo, prodotte con la nota n. 784 del 18 settembre 1998;

Ritenuto, in riferimento all'osservazione proposta avverso la proposta di vincolo per le zone B1 di Partinico, di dovere precisare quanto segue: le prescrizioni per le zone B1 contenute nel P.R.G. e adottate come norme di salvaguardia sono vaghe e poco restrittive, tali da non poter in modo esaustivo e risolutivo tutelare il patrimonio storico presente in tali zone.

Infatti, oltre alla mancata opportunità a demolire vecchie costruzioni, non ci sono parametri normativi che possano salvaguardare il mantenimento ed il restauro del patrimonio storico artistico esistente.

Nella opposizione si parla di scelte risolutive per la salvaguardia dell'edilizia esistente, da adottare attraverso l'applicazione di quelle regole normative dettate dai piani di recupero; questa opportunità di operare attraverso i P.P.R. è ancora lontana da immediata applicazione ed esecutività con conseguente immaginabile refluenza per il patrimonio artistico esistente. Quindi si ritiene che, se all'amministrazione comunale sta a cuore la salvaguardia dei pregevoli manufatti storici esistenti non dovrà far altro che pregiarsi di utilizzare uno strumento risolutivo alle problematiche della conservazione dei beni architettonici, quale può essere un vincolo del tipo paesaggistico, in quanto questo risulta efficace per la determinazione degli indirizzi progettuali e delle scelte sistemiche dei materiali, dei colori, delle finiture e quant'altro necessita al fine di un'adeguata ristrutturazione o restauro del meritorio patrimonio edilizio partinicese. Sottintendere la validità di un vincolo paesaggistico significa voler disconoscere l'efficacia degli strumenti di tutela esistenti.

È evidente l'importanza di ribadire la validità e, conseguentemente la vigenza del vincolo in tutta la sua globalità non potendo la stessa discernere dalla interezza territoriale di applicazione dove sono percentualmente alte le emergenze storiche di considerevole pregio;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, la zona B1 di Partinico, interamente inglobata nel perimetro urbano del comune di Partinico, meglio descritta negli allegati (nn. 1, 2, 3 e 4) al verbale dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, all'interno del perimetro visualizzato nella «planimetria con individuazione dei comparti» (All. 1), che ricalca peraltro il perimetro individuato dal P.R.G. della zona B1 di Partinico, documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, secondo i limiti descritti in premessa, per le motivazioni riportate nel verbale delle sedute dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R. D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Partinico perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta* assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Partinico, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopracitata all'albo del comune di Partinico.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notifica ai proprietari, possessori o detentori degli immobili.

Palermo, 18 ottobre 1999

L'assessore: MORINELLO

ALLEGATO

Elenco delle strade che determinano il margine della zona sottoposta a vincolo
Iniziando da nord in senso orario

Viale Calandrino, vie: Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzolo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Libertà, Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani.

00A3677

DECRETO ASSESSORIALE 28 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Ispica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Esaminati i verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Ispica;

Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ispica dal 29 settembre 1998 al 28 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Vista la nota n. 8427/849/98/1 del 31 ottobre 1998 dell'ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497/39, bensì ricade la pertinenza demaniale appresso indicata.

Beni patrimoniali dello Stato

Scheda n. 225: fabbricato urbano (ex eredità giacente di Foca Giovanna).

Compendio ubicato in via S. Martino n. 11-13, angolo via dei Mille, località semicentrale dell'abitato, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 1005342 in ditta:

demanio patrimoniale dello Stato foglio 93;

particella 754/1, via S. Martino n. 11, cat. C/6 cl. 3 mq. 21 RC. L. 136.500;

particella 754/2, via S. Martino n. 13, cat. A/4, cl. 1 vani 2 RC. L. 146.000;

Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Ispica, che sono pervenute nei termini e precisamente:

1) consiglio comunale di Ispica che, con nota n. 21006 del 6 ottobre 1998, osserva che:

la proposta di vincolo in questione riproduce un provvedimento che si ritiene generico ed indiscriminato, che ingabbia in modo punitivo l'assetto urbanistico di Ispica, provocandovi immotivate conseguenze di blocco di qualsiasi attività edilizia;

la decisione di vincolo è stata adottata senza alcun coinvolgimento del comune di Ispica;

il patrimonio storico-architettonico ed ambientale della città di Ispica è ben tutelato dallo strumento urbanistico;

il Liberty Ispicese deve essere tutelato non ingabbiando indiscriminatamente l'intera città, ma con un attento lavoro di classificazione e catalogazione da operare mediante la redazione di piani particolareggiati del centro storico previsti nel piano regolatore.

Il vincolo *ex* legge n. 1497/39, può essere apposto solo attraverso un procedimento di descrizione, classificazione e catalogazione, attuato di concerto con l'amministrazione di Ispica e nell'interesse della collettività;

2) sindaco del comune di Ispica che, con nota n. 25291 del 28 novembre 1998, osserva che l'adottando strumento vincolistico si manifesta decisamente inopportuno e, riproponendo pedissequamente il vincolo precedente, riversa nuovamente sull'amministrazione comunale i problemi della precedente proposta. L'apposizione di un vincolo di estensione generale e indiscriminata comporta una consistente menomazione delle potestà pianificatorie dell'ente, pregiudicando la possibilità di attuare la determinazione dell'assetto urbanistico del paese, istituzionalmente demandata al comune.

Le esigenze di difesa e valorizzazione delle bellezze del paese possono essere invece assolte attraverso gli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre il sindaco lamenta la sua mancata partecipazione alle riunioni della commissione, in quanto l'amministrazione comunale non è stata informata dell'inizio del procedimento così come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/39, ed esprime delle perplessità circa alcune incongruenze rilevate nei verbali: in particolare, nel verbale di sopralluogo il presidente della commissione ha proposto di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, mentre poi nella successiva seduta della commissione viene deliberata una perimetrazione diversa.

L'autorità sindacale evidenzia infine che nella proposta di vincolo non vengono indicati «i punti di vista o belvedere», dai quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica del luogo;

Viste le controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che con nota n. 1979 del 7 giugno 1999, ha rilevato che vanno respinte le opposizioni presentate dal comune di Ispica, nella parte in cui si asserisce che l'adottando strumento vincolistico riproporrebbe pedissequamente i termini del vincolo precedente. Infatti, la nuova proposta di vincolo ha apportato rettifiche alla perimetrazione riducendola e coniugando la valenza con altre forme di vincolo: ciò soprattutto nelle zone di margine, come si legge nel verbale della commissione dell'1 giugno 1998;

La commissione bellezze naturali e panoramiche ha inteso apportare le suddette riduzioni alla perimetrazione dell'area da vincolare proprio per contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze di tutela paesaggi-

stico-ambientale della zona e, quindi, il loro primario interesse pubblico, con le preoccupazioni degli abitanti del comune di Ispica. Ciò significa che l'adottando strumento vincolistico non contiene valutazioni arbitrarie né svincolate da un analitico esame del paese; al contrario esso intende proporre una tutela paesaggistica collegata alle esigenze della popolazione di Ispica.

Si respinge anche l'affermazione secondo la quale l'apposizione del vincolo *ex* legge n. 1497/39 comporterebbe un generale e indiscriminato divieto di edificabilità, pregiudicando il controllo dell'assetto urbanistico del paese istituzionalmente demandato all'ente comunale; il vincolo paesaggistico non preclude di per sè l'attività edilizia, ma determina soltanto l'obbligo di sottoporre i progetti degli interventi che si intendono realizzare all'esame della soprintendenza, affinché essa ne autorizzi l'esecuzione e detti le prescrizioni opportune (T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341).

Detta tutela fondata sulla legge n. 1497/39 non comporta alcun divieto assoluto di edificabilità (C.d.S., VI, 13 febbraio 1976, n. 87, Consiglio di Stato, 1976, I, 239).

Per quanto concerne poi i rapporti tra vincolo paesistico e pianificazione urbanistica, si può affermare che in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze l'esercizio dei poteri del soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica. Le due funzioni tutelano interessi affini ma non identici, configurandosi il potere di controllo del soprintendente quale «strumento aggiuntivo» rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S., VI, 1° agosto 1986, n. 605, Consiglio di Stato 1986, I, 1273).

Con ciò si vuole significare che l'amministrazione dei beni culturali, con l'apposizione del vincolo, non ha assolutamente inteso sottrarre al comune di Ispica l'indirizzo della programmazione urbanistica.

Da quanto sopra detto si evince che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare la propria competenza urbanistica nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico.

Riguardo, poi, al punto in cui il comune di Ispica contesta una presunta mancata convocazione del sindaco alle riunioni della commissione, va rilevato che l'art. 2 della legge n. 1497/39 e, di conseguenza, il citato art. 4 del regio decreto n. 1357/40, che ne regolamenta l'applicazione, è stato modificato dall'art. 31, sesto comma del decreto del presidente della Repubblica n. 805/75, che non prevede più la convocazione del sindaco e la sua presenza nelle riunioni della commissione bellezze naturali e panoramiche.

Per quanto attiene le opposizioni dell'autorità sindacale in cui viene fatto riferimento alle incongruenze che emergerebbero nei verbali della commissione, va detto che le rilevate discrasie non sussistono: ciò che fa testo, e che diventa il reale contenuto della proposta, è infatti quello che risulta dalla perimetrazione deliberata, dalla commissione la quale scaturisce da tutta una serie di verifiche e di valutazioni da parte dei componenti della commissione, verbalizzate nella stessa proposta di vincolo; per cui può anche accadere che un componente della commissione esprima, nel corso dei lavori dell'organo collegiale, il proprio pensiero, il quale, potrebbe anche non coincidere con quanto deliberato dalla commissione, senza che ciò rappresenti un'incongruenza o una contraddizione, dal momento che la proposta deriva dal parere univocamente reso dall'intera commissione.

È da respingere anche l'accusa secondo la quale nella proposta di vincolo non si farebbe alcun cenno o menzione dei punti di vista o belvedere da cui si può godere il panorama della città di Ispica; infatti, a tal proposito, si può affermare che «l'imposizione del vincolo di bellezza naturale non è subordinata all'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere la bellezza panoramica, dal momento che la legge n. 149/39 intende tutelate anche il godimento estetico del visitatore che si trovi all'interno del quadro naturale».

Inoltre, il vincolo panoramico può essere legittimamente imposto anche se manchi l'indicazione del punto di vista (belvedere) dal quale può essere goduto il panorama (C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n. 425, Foro Amm. 1981, I, 1723);

Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti e valide e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessità di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima;

Ritenuto, dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresì l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera *A:*

il perimetro del vincolo parte a nord, dalla via Capri dal punto di intersezione di tale via con il confine del centro storico, lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto a vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G. e prosegue in direzione nord-est lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Quindi percorre tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso sud fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso ovest fino all'incrocio con via Neghelli, che si percorre fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Da qui prosegue, lungo tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare la strada statale n. 115 (Modica-Spaccaforno) che si percorre in direzione nord-ovest comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Si percorre, quindi, via V. Veneto in direzione est sino all'incrocio con via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione nord per un breve tratto fino all'incrocio con via Pietro Micca, che si segue in direzione ovest fino ad incrociare via Capri. Tale via viene percorsa dal perimetro del vincolo verso nord fino a raggiungere il confine del Parco Forza;

Considerato, quindi, nel confermare con le modifiche sopra esplicitate la proposta di vincolo in argomento, di dovere fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. *B, C* e *D*;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico «parte delle aree urbane del comune di Ispica» in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub *A*;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente «parte delle aree urbane del comune di Ispica» descritta come in premessa, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria sub. *A*, che insieme ai verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte, integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, unitamente alla copia dei verbali redatti nelle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui sopra e cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ispica perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ispica ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Ispica.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 28 dicembre 1999

L'assessore: MORINELLO

REGIONE SICILIANA
Comune di
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
L'ASSESSORE
163.6
ISPICA
CASINA BRUNO

ALLEGATO *B*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE
DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO

Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 1º giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 1º giugno, alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 2833/Amm del 21 maggio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:

dott. Giuseppe Voza - soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Angelo Trupia - membro aggregato - rappresentante del distretto minerario di Catania;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Ispica;

2) presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo;

3) varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo nel presentare il vincolo alla commissione informa la stessa del fatto che si tratta della riproposizione di un vincolo che, per irregolarità nella formazione della commissione, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali non ha approvato, invitando la Soprintendenza a riconvocare la commissione ed a ripresentare il vincolo nel rispetto delle procedure di formazione della commissione.

Il vincolo viene, quindi, riproposto, *sic et simpliciter*, alla nuova commissione nella sua formulazione originaria e l'arch. Caffo, dopo aver esibito la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di vincolo e ne spiega le finalità.

A conclusione della lettura della relazione prende la parola il dott. Voza il quale afferma che i due componenti della commissione, essendo nuovi al problema, nel valutare la proposta di vincolo potrebbero consigliare al presidente degli aggiustamenti rispetto alla proposta originaria.

L'arch. Cintolo fa rilevare che sarebbe opportuno tenere presente le preoccupazioni degli abitanti di Ispica per l'imposizione del vincolo esteso all'intero centro urbano che, a loro avviso, produrrebbe una stasi nell'attività edilizia, con conseguenze negative sui già precari livelli occupazionali della città. Pertanto, propone di tenere presente per la perimetrazione la scheda I.P.C.E. (Inventario di protezione de] patrimonio culturale europeo) del Consiglio d'Europa di concerto con il Ministero della pubblica istruzione (scheda n. I-19-88-005 re datta dal prof. G. Gangemi in data 11 febbraio 1979).

Ciò darebbe più forza all'imposizione del vincolo e potrebbe fugare, così, le preoccupazioni dei cittadini, preoccupazioni, peral-. tro, infondate, continua Cintolo, come dimostra la situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'imposizione di analoghi vincoli nei comuni di Ragusa e Modica, dove non si è avuta alcuna riduzione dell'occupazione, ma anzi la creazione di nuovi posti di lavoro.

L'arch. Caffo conferma, infatti, che a seguito dell'azione di concerto con la commissione per il terremoto, la verifica fatta sui luoghi ha dato esiti positivi, nel senso che sono state rispettate le direttive impartite dalla Soprintendenza nell'esecuzione dei lavori, con buoni ed apprezzabili risultati.

Il prof. Garofalo concorda con l'arch. Cintolo sull'opportunità di ridurre il perimetro dei vincolo urbano, coniugandolo con altre forme di vincolo di tipo paesaggistico, soprattutto nelle zone di margine. Ritiene che, per evitare una nuova opposizione al vincolo, bisogna cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica al problema della tutela, magari anche con dibattiti sulla stampa che coinvolgano le forze intellettuali; infatti, afferma Garofalo, è encomiabile l'opera della Soprintendenza di proteggere le ultime manifestazioni del liberty ispicese, che si sviluppò dopo la prima guerra mondiale, che ha come conseguenza di portare l'attenzione sulla piccola artigianalità, promuovendone la professionalità. Infatti, il liberty non è stato ancora molto pubblicizzato come il barocco, per cui è interessante l'idea di uscire dai grandi esempi monumentali focalizzando l'attenzione sulla salvaguardia di una architettura minore, dotata di una peculiarità propria, che ha il pregio di mettere in rilievo il lavoro certosino delle maestranze artigiane locali.

Anche l'ing. Trupia conviene sul fatto che determinate iniziative che in un primo momento vengono osteggiate, in quanto ritenute pregiudizievoli degli interessi di determinate categorie di lavoro, alla fine finiscono per valorizzarle.

Il presidente della commissione, dott. Voza, chiede a questo punto all'arch. Caffo se ritiene che la perimetrazione proposta possa essere confermata o, eventualmente, in determinati punti, previa verifica sui luoghi, possa essere modificata.

L'arch. Caffo pur dichiarando di essere disponibile ad una revisione del perimetro del vincolo, dopo un'attenta visita dei luoghi insieme ai componenti della commissione, ritiene che il vincolo possa essere confermato nella sua estensione originaria e che, anzi, la proposta potrà essere rafforzata con ulteriori motivazioni, soprattutto per le aree che si trovano lungo i limiti del vincolo, che sono limiti naturali a forte connotazione ambientale. Commenta l'arch. Caffo, ancora, che mentre prima molti si interessavano al problema della tutela del liberty ispicese e ne auspicavano la conservazione, dopo l'intervento della Soprintendenza con la proposta di vincolo paesaggistico, a causa delle polemiche che ne sono seguite, tutti si sono defilati e non hanno mostrato solidarietà con l'azione della Soprintendenza.

La commissione, alla luce delle sopra esposte motivazioni, stabilisce concordemente di approfondire le tematiche sviluppate in occasione del sopralluogo che viene fissato per il giorno 16 giugno p.v., con incontro alle ore 9 presso il loggiato del Sinatra ad Ispica, per valutare sui luoghi la proposta di perimetrazione del vincolo.

(Omissis).

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, alle ore 12,30 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

dott. VOZA, *presidente;*
prof. GAROFALO, *componente;*
arch. CINTOLO, *componente;*
ing. TRUPIA, *membro aggregato;*
sig.ra LA FERLA, *segretario.*

ALLEGATO *C*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE
DELLE AREE URBANE DI ISPICA E POZZALLO (RAGUSA)

Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto in data 26 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 26 giugno. alle ore 9.30, presso il loggiato del Sinatra in comune di Ispica, a seguito di convocazione del presidente dr. Giuseppe Voza con nota prot. n. 3323/Amm del 19 giugno 1998. inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, ed ai rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della commissione:

Giuseppe Voza - soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

dott. Antonino Sallemi - rappresentante distretto ripartimentale foreste di Ragusa - membro aggregato;

ing. Angelo Trupia - rappresentante distretto minerario di Catania - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.

Partecipano, inoltre, al sopralluogo l'arch. Fulvia Caffo, direttore della sezione II/PAU della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa e l'arch. C. Criscione, dirigente tecnico della Soprintendenza, per eventuali chiarimenti alla commissione.

Dopo aver visionato sulla planimetria il perimetro del vincolo così come proposto, considerato che esso non può essere messo in discussione dalla parte della cava, che ne costituisce un limite naturale, l'attenzione viene focalizzata sulla parte del perimetro che corre attraverso la nuova zona di espansione del centro abitato per meglio valutarlo a seguito di attenta visita dei luoghi.

Percorrendo a piedi via Galiano, il presidente osserva che la zona a sud di tale via è totalmente interessata da fabbricati di recente costruzione che hanno ulteriormente e quasi integralmente occupato le poche aree libere e, pertanto, considerato che ormai l'edificato non presenta più elementi di pregio, mette in discussione la proposta di attestare il limite del vincolo su questa via fino al punto in cui si ricongiunge con la via Statale. Si continua, poi, la visita percorrendo alcune vie della periferia: via Statale, via Ragusa, via Vittorio Veneto, via M. Rapisardi e via Bandiera, fino a giungere al percorso pedonale che si affaccia su cava Mortella, limite naturale del vincolo.

A questo punto, ultimata la visita ad Ispica, la commissione fa il punto della situazione. Facendosi interprete anche del pensiero degli altri membri della commissione, così come ha avuto modo di cogliere dalle osservazioni fatte e dalle argomentazioni svolte durante la visita, il presidente, dott. Voza, ritiene che la perimetrazione del vincolo presentata, studiata in occasione della prima proposta di vincolo, possa subire delle modifiche nel senso che non si ravvisano le condizioni di sei anni fa, quando la perimetrazione poteva includere alcune zone di margine della città, dove c'erano ancora delle aree libere, e dare un senso alla tutela di una parte di edificato di una certa qualità.

Oggi, invece, che le aree sono state occupate integralmente da fabbricati che hanno una tipologia priva di qualsiasi caratterizzazione, l'apposizione del vincolo paesaggistico è svuotata di significato.

Pertanto, il presidente propone di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, all'interno del quale si trovano gli esempi di maggiore pregio del liberty ispicese, a tutela del quale il vincolo viene proposto, escludendo le zone di margine del centro urbano.

Conclusa la visita ad Ispica, la commissione prosegue alla volta di Pozzallo per continuare il sopralluogo...

(Omissis).

Completata la visita, alle ore 12, il presidente ringrazia e saluta gli intervenuti al sopralluogo e fa rientro in sede.

Letto, approvato e sottoscritto.

dott. VOZA, *presidente;*
prof. GAROFALO, *componente;*
arch. CINTOLO, *componente;*
ing. TRUPIA, *membro aggregato;*
dott. SALLEMI, *membro aggregato;*
sig.ra LA FERLA, *segretario.*

ALLEGATO *D*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO

Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 23 luglio 1998

L'anno 1998, il giorno 23 luglio, alle ore 10,00, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà, 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 3583/Amm del 14 luglio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:

dott. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Gaetano Maltese - membro aggregato - rappresentante del distretto minerario di Catania - delegato;

m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa - delegato;

sig.ra La Ferla Lidia- assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.

Assiste alla riunione nella sua prima fase l'arch. Fulvia Caffo - direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti.

Alle ore 10 il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Ispica, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 26 giugno 1998.

Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo ed è allegata al presente verbale. Copia di essa e delle planimetrie con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

A conclusione della suddetta lettura l'arch. Caffo si allontana dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione sulla proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

Proposta di vincolo di alcune aree del centro urbano di Ispica: la perimetrazione di tale vincolo viene qui appresso definita e meglio indicata con linea continua rossa e campitura in giallo nelle allegate planimetrie in scala 1:4.000 e in scala 1:25.000.

Il perimetro del vincolo segue il confine est della perimetrazione del centro storico lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto al vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G., prosegue lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico e prosegue percorrendola verso-nord (comprendendo anche le costruzioni prospicienti il lato ovest di tale via), fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso ovest fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso nord fino all'incrocio con via Neghelli che si percorre fino all'incrocio con via S. Pellico, che si percorre in direzione ovest fino ad incrociare la strada provinciale Modica Spaccaforno. Da questo punto si percorre in direzione nord-est comprendendone anche le unità del lato ovest, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Percorrendo quindi via V. Veneto in direzione sud si incrocia via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione est per un breve tratto, fino all'incrocio con via P. Micca; percorre poi in direzione nord per un breve tratto fino ad incontrare via Capri che si percorre in direzione est fino a chiudersi col confine del Parco Forza.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte delle aree urbane del comune di Ispica, così come descritto, nella perimetrazione sopra riportata.

(Omissis).

Il presidente, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

dott. VOZA, *presidente;*
prof. GAROFALO, *componente;*
arch. CINTOLO, *componente;*
ing. MALTESE, *membro aggregato;*
m.llo CILIO, *membro aggregato;*
sig.ra LA FERLA, *segretario.*

REGIONE SICILIANA

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI RAGUSA

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree del centro urbano di Ispica ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno1939

Il patrimonio storico-architettonico-ambientale della città di Ispica necessita di un immediato strumento di tutela in considerazione della gravità della situazione edificatoria che mal governata, rischia di stravolgere l'aspetto paesaggistico ed urbanistico della città, prima che venga ulteriornente distrutta, come in atto sta avvenendo, parecchia di quella architettura che caratterizza buona parte del liberty ispicese, per lasciare posto a nuove unità edilizie prive di qualunque connotazione architettonica, o ad interventi di «maquillage» estetico di dubbio gusto.

In conseguenza di tale situazione, questa Soprintendenza, ritiene improcrastinabile l'esigenza di sottoporre il centro abitato di Ispica, nella perimetrazione qui appresso indicata, con una linea rossa e campitura in giallo nella allegata planimetria a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, indispensabile strumento di tutela e salvaguardia sia dei valori panoramici, sia della qualità dell'architettura tradizionale, per la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture di tale patrimonio.

L'estensione del vincolo riguarda il centro storico e quella parte urbana che si è sviluppata nella terza fase di espansione della città, successivamente a quella che riguardò la ricostruzione post-terremoto del 1693.

Nella fase di ricostruzione del dopo terremoto, la cittadinanza obbedendo alla cessata esigenza di difesa dell'abitato, aveva abbandonato il *fortilitium* di Cava d'Ispica e aveva individuato sul pianoro a nord del vecchio sito i requisiti morfologici idonei ai lunghi allineamenti viari e agli sfondi prospettici tipici del periodo barocco.

La terza fase è caratterizzata da un inurbamento spinto dalla forte esigenza di terziarizzazione che pertiene alla contemporaneità, e che ha portato Ispica a continuare la sua espansione sul pianoro del periodo barocco, risolvendola in maniera prettamente lineare ed in continuità con quella fase genetica iniziata nella Ispica barocca post-terrernoto, e che ancora oggi può dirsi non completamente esaurita.

Fase tesa alla riappropriazione dell'ambiente urbano, che si contrappone alla tendenza barocca di un inurbamento prettamente simbolico (Ispica, infatti era soprattutto una piazza, con tutti i suoi elementi caratteristici, ma senza città attorno; in quanto i massari continuavano a svolgere una vita prettamente rurale) e che fin dai primi del novecento, accanto alle inestimabili realizzazioni del periodo barocco, S. Bartolomeo, Santa Maria Maggiore, il loggiato del Sinatra, chiesa Convento del Carmine ecc., ha visto nascere splendidi esempi di edifici in stile liberty, vedi Palazzo Bruno progettato dall'arch. Ernesto Basile, grande esponente del liberty nazionale, l'edificio del mercato, palazzo Modica, palazzo Bruno, palazzo Miceli ecc., ed inoltre ha reso ricche le sue strade di quell'edilizia cosiddetta «elencale» che caratterizza buona pane del liberty ispicese la cui valenza, se pure non riveste nella generalità dei casi un carattere di monumentalità, ha dato luogo ad una interventualità rivolta a dare compiutezza all'ambiente urbano.

Gli elementi formali caratterizzanti le facciate, manifestano i segni di una pratica artigiana di scalpellini che nelle soluzioni formali degli intagli di stipiti, di cornicioni, di frontespizi, ecc., hanno dato prova di pregevoli prestazioni d'opera, e che costituiscono raro esempio di concetrazione ed omogeneità, sia dal punto di vista stilistico che da quello ambientale, favorendo una componente estetico-architettonica di indubbio valore.

Ed è proprio nel concetto di ambiente che individua nei complessi di cose immobili la doppia istanza quella estetica e quella storica, che occorre considerare il centro di città oggetto della proposta di vincolo. Quindi il bene architettonico-monumentale non più individuato in modo circoscritto e puntiforme, ma esteso ad intere aree urbane che se pur caratterizzate da una «istanza estetica» non fortemente tipicizzata, hanno un valore storico sicuramente indiscusso.

L'ambiente urbano di Ispica, presenta infatti dei manufatti e delle proporzioni talmente omogenee ed originali da costituire di per sè valenza paesaggistica di forte caratterizzazione estetica assolutamente degna di salvaguardia e di rigorosa tutela da conseguire attraverso il rispetto dell'impianto tipologico-strutturale e degli elementi formali degli edifici, la riqualificazione dell'arredo urbano (pavimentazioni, reti aeree, illuminazione, pubblicità, verde pubblico), nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.

Perimetro di vincolo

La perimetrazione di tale vincolo viene qui appresso definita e meglio indicata con linea continua rossa e campitura in giallo nell'allegata planimetria in scala 1:4.000 e 1:25.000.

Il perimetro del vincolo segue il confine est della perimetrazione del centro storico lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto a vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G.; prosegue lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico e prosegue percorrendola verso nord (comprendendo anche le costruzioni prospicienti il lato ovest di tale via), fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso ovest fino ad incontrare via N. Sauro, la quale si segue verso nord fino all'incrocio con via Neghelli che si percorre fino all'incrocio con via S. Pellico, che si percorre in direzione ovest fino ad incrociare la strada provinciale Modica-Spaccaforno. Da questo punto si percorre in direzione nord-ovest comprendendone anche le unità del lato ovest, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Percorrendo quindi via V. Veneto in direzione sud si incrocia via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione est per un breve tratto fino all'incrocio con via P. Micca. Percorre poi in direzione nord per un breve tratto fino ad incontrare via Capri che si percorre in direzione est fino a richiudersi con confine del Parco Forza.

00A3679

DECRETO ASSESSORIALE 28 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa, ricadente nel territorio dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visti i decreti n. 5007 del 7 gennaio 1995 e n. 6365 del 12 maggio 1995, con i quali è stata ricostituita, per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Esaminato il verbale e le allegate relazioni tecniche della seduta del 25 marzo 1998, nonché di quelle precedenti del 20 ottobre 1997 e del 29 novembre 1997 nelle quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno

1939, n. 1497, l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa ricadente nei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 25 marzo 1998, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Siracusa dal 24 aprile 1998 al 24 luglio 1998, del comune di Canicattini Bagni dal 29 aprile 1998 al 28 luglio 1998, del comune di Noto dal 27 aprile 1998 al 27 luglio 1998 e del comune di Avola dal 7 maggio 1998 al 7 agosto 1998 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 25 marzo 1998 e in quello delle sedute del 20 ottobre 1997 e del 29 novembre 1997 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima già dichiarato giusta decreto n. 6689 del 7 settembre 1993 contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio, ex art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ampliando, peraltro, la perimetrazione della zona descritta in quel decreto;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 e correttamente approfondite nelle relazioni tecniche e negli stralci planimetrici ivi allegati, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa ricadente nei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze, naturali e panoramiche di Siracusa nelle sedute del 20 ottobre 1997, 29 novembre 1997 e 25 marzo 1998;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Bauli, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa ricadente nel territorio dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola descritta nei verbali delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata con linea continua nera nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali citati forma parte integrante del presente decreto, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siracusa, Canicattini, Bagni, Noto e Avola ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 28 dicembre 1999.

L'assessore: MORINELLO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

Proposta di vincolo paesaggistico della Valle del fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa a conversione ed estensione del vincolo ai sensi dell'art. 5 legge regionale n. 15/91.

Verbale della commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa redatto nella seduta del 20 ottobre 1997

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 10,00 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione bellezze naturali di Siracusa nominata con decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con decreto assessoriale n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. di prot. 16493/Amm. del 4 ottobre 1997, inviata a ciascuno dei componenti della commissione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) dott. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa - presidente;

2) prof. Salvatore Russo - componente;

3) ing. Gaetano Capodicasa - componente;

4) ing. Angelo Trupia - in rappresentanza del distretto minerario di Catania convocato ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

5) ing. Domenico Turibio - in rappresentanza dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, convocato ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

6) sig.ra Lidia La Ferla - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, direttore F.F. della sezione P.A.U., dott.ssa A. Trigilia, arch. S. Cancemi, dott. A. Mamo, dott.ssa M. Musumeci, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza dei componenti la commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/39 della Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa a conversione ed estensione del vincolo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

varie ed eventuali.

Introduce l'argomento il presidente, dott. Voza, il quale enuncia alla commissione che il vincolo che si viene a proporre nasce da due ordini di motivi: 1) la necessità di tutelare un patrimonio culturale ed ambientale di notevole valore, quale è la Valle del fiume Cassibile; 2) la necessità di estendere la tutela, ai sensi della legge n. 1497/39, all'area compresa nel vincolo di immodificabilità temporanea, ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991. denominato Cava Georgia, Cava Sture, Cava della Contessa, di prossima decadenza.

Infatti, il sistema di cave sopra citate inserite all'interno del bacino idrografico del fiume Cassibile mantiene le stesse caratteristiche morfologiche e vegetazionali, di grande interesse paesaggistico e naturalistico, tipiche del Cassibile, che, nel tratto denominato di Cava Grande, la regione siciliana, nel 1990, ha dichiarato riserva naturale orientata.

Il vincolo ex art. 5, troppo restrittivo e limitato nel tempo, può essere ampliato e trasfuso in un vincolo paesaggistico di ampio respiro, che abbracci un ampio tratto della zona sud dell'altipiano ibleo e si estenda nei territori dei comuni di Noto, Avola, Siracusa, Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni.

La tipica conformazione delle cave, a forma di canyon inaccessibili, è l'habitat ideale per la flora e la fauna proprie del nostro territorio, mentre i grandi altipiani e le pianure che si estendono ai piedi del rilievo sono caratterizzati dal paesaggio agricolo tipico del siracusano, ossia, per la maggior parte, paesaggio di mandorli, carrubi ed ulivi, la cui estensione è di frequente limitata da muri a secco a confine dei lotti fondiari.

Questo paesaggio tradizionale, ancora integro e libero da tentativi di intensivazione ovvero di sfruttamento del territorio, presenta caratteri di omogeneità ed integrità, anche per l'appartenenza ad un unico proprietario: il marchese di Cassibile che ha mantenuto il paesaggio agricolo del secolo scorso, conservandolo fino ad oggi quasi del tutto inalterato.

L'area, inoltre, è caratterizzata dalla presenza di rocce calcaree che per la loro conformazione generano un paesaggio omogeneo ed in reticolo carsico tra i più ricchi d'Italia, con un sistema idrografico molto articolato da valle verso monte lungo il corso del fiume Cassibile, dal quale si dipartono numerose ramificazioni, alcune delle quali già esplorate come Grotta Monello, Genovese, Chiuazza, ed altre indicate sulle mappe predisposte nelle pubblicazioni dell'università di Catania e di alcuni gruppi speleologici.

Il bacino idrografico del fiume Cassibile viene alimentato, lungo tutto il percorso, da numerose sorgenti, per cui, anche se una parte delle acque viene prelevata dall'ENEL per essere utilizzata per la centrale elettrica ed una parte viene prelevata per soddisfare le esigenze idriche per la conduzione agricola dei fondi del marchesato, il fiume è ugualmente ricco di acque e non si ha una sensibile diminuzione dell'entità di portata del bacino. Inoltre né il bacino del Cassibile, né i bacini torrentizi limitrofi sembrano presentare problemi di inquinamento, come rilevabile dallo stato di salute della vegetazione ripariale, che si presenta sana e rigogliosa, proprio perché nelle zone a monte non ci sono né insediamenti industriali né urbani. Conferma, infatti, l'ing. Turibio, che gli unici insediamenti abitativi sono le masserie che per la maggior parte sono state trasformate in aziende agrituristiche, in considerazione anche della loro dislocazione. Nell'area non sono previsti progetti che possano sconvolgere l'ambiente naturale, anche perché la presenza di numerosi corsi d'acqua assicura il vincolo *ope legis* ai sensi della legge n. 431/1985.

Per quanto riguarda gli aspetti architettonici dell'area in questione, vi sono numerosi beni sparsi sul territorio, alcuni dei quali anche di particolare pregio storico, come alcune masserie, ville, i mulini su Cava Grande, che sono tuttora in buono stato di conservazione e vengono ancora oggi utilizzati per l'irrigazione e lo sfruttamento delle campagne circostanti.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti archeologici dell'area si ricordano i numerosi siti presenti, dal periodo preistorico al periodo medievale come la grotta Spinagallo, che si è rivelata un ricco deposito di resti paleontologici, la Grotta della Chiusazza, che ha dato un notevole contributo alla ricostruzione stratigrafica dall'età del rame a tutta l'età del bronzo, l'estesa necropoli protostorica del Cassibile, con tombe a grotticella, i numerosi insediamenti di età greca, come ad esempio quello di contrada Aguglia, e quelli di età romana; molti ipogei di epoca paleocristiana e, ancora, gli insediamenti rupestri, come la cosiddetta grotta dei Briganti e i Ddieri lungo le sponde del Magnisi, certo utilizzate a seguito dell'abbandono delle aree costiere ed al conseguente arretramento delle popolazioni verso l'interno in epoca altomedievale. Notevole è l'esistenza di numerose chiese rupestri, come S. Lucia di Mendola.

L'ing. Trupia, rappresentante del distretto minerario, pone all'attenzione della commissione l'esistenza di alcune cave di estrazione nell'ambito dell'area per la quale si propone il vincolo, reputa più opportuno consentire di completare il piano di cava piuttosto che interromperlo, con obbligo del recupero ambientale; tale obbligo non è previsto per le cave esistenti prima del 1980, tuttavia il recupero, secondo l'ing. Trupia, può essere posto a carico del comune.

L'ing. Turibio, in rappresentanza dell'ispettorato forestale, condivide e approva la proposta di vincolo, necessaria per la conservazione dell'integrità territoriale dell'area interessata anche dal punto di vista vegetazionale per la presenza di essenze tipiche di un'area ricca di acque che si trasformano in bosco man mano che si risale verso l'alto. Infatti, nella zona a monte del bacino si sviluppa il bosco di Baulì, di proprietà del marchese di Cassibile, che, peraltro, presenta problemi fitosanitari, legati al diffondersi della «processionaria». Inoltre, continua l'ing. Turibio, la zona è oggetto di numerosi interventi CEE, finalizzati soprattutto al rinboschimento dell'area e quindi bisogna vigilare per evitare una trasformazione agricola del paesaggio.

Il prof. Russo aggiunge che la zona è anche di interesse storico rammentando che a Cassibile venne firmato l'armistizio con le forze alleate nel 1943, che pose fine al secondo conflitto mondiale e che, in ogni caso, quella all'attenzione della commissione è una delle aree più belle della Sicilia orientale per cui l'imposizione del vincolo nasce dall'esigenza di tutelare tale bellezza, che è rimasta inalterata nonostante lo scorrere dei secoli, oltre che per le caratteristiche archeologiche e geologiche e anche per la ricchezza di elementi floristici e faunistici presenti.

Il presidente aggiunge che l'unico fattore di disturbo, a margine dell'area in argomento, in basso rispetto al bosco di Baulì, è rappresentato dall'elettrodotto, la cui presenza, per converso, scongiura gli insediamenti di tipo abitativo, che si sono sviluppati solo nella zona superiore, nei pressi di S. Lucia di Mendola, ed hanno carattere prettamente stagionale. Desta, invece, preoccupazione la vendita da parte dell'Enel dell'impianto di prelievo dell'acqua e la sua trasformazione in S.p.a., che potrebbe comportare un degrado dei fabbricati, non più manutenzionati. Tuttavia all'interno dell'area di cui al punto 17 del piano paesistico sono presenti come ampiamente mostrato, delle valenze paesaggistiche e di unitarietà ed integrità del paesaggio degne di tutela che possono essere riportate nel piano paesistico particolare, il quale dovrà contemperare le contrapposte esigenze di conservazione e sviluppo della zona, ad esempio mantenendo e migliorando la stessa rete viabile esistente.

Infatti, come conviene l'ing. Capodicasa, una maggiore fruibilità della zona comporta inevitabilmente un miglioramento delle condizioni di viabilità, che la rendano più accessibile.

Ritiene, ancora, il presidente che bisogna cercare di mantenere l'area nei suoi caratteri originari, evitando soprattutto una sua trasformazione conseguente allo sviluppo di insediamenti di tipo alberghiero, di carattere troppo invasivo, e favorendo, invece, la vocazione agrituristica. Il vincolo ha anche lo scopo di sensibilizzare i comuni interessati affinché abbiano maggiore cura dello sfruttamento, dello sviluppo, della fruizione e conservazione di questo territorio.

L'ing. Trupia si informa sulla possibilità di potere realizzare in questa area dei pozzi, delle vasche di irrigazione e viene rassicurato in tal senso dall'arch. Santalucia che spiega che quello che si propone non è un vincolo di immodificabilità assoluta del territorio, ma un vincolo paesaggistico che pone delle regole, detta delle direttrici secondo cui, poi, si potrà operare sul territorio senza precludere che in esso possano essere realizzate opere che siano compatibili ed armonizzate o funzionali con l'ambiente in cui vanno ad inserirsi.

Sottolinea il dott. Voza che la funzione della commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche non è quella di bloccare lo sviluppo del territorio, di cristallizzarlo rendendolo poco rispondente alle esigenze in continua evoluzione della popolazione, ma di studiarlo per poter cercare di risolvere i problemi che esso presenta, mettere in evidenza gli aspetti degni di tutela ed armonizzare il tutto in una proposta di vincolo, i cui limiti dovranno essere certi per evitare l'insorgere di eccessivi contenziosi.

Si passa quindi ad illustrare la perimetrazione del vincolo che ripercorre e circoscrive il bacino idrografico del fiume Cassibile ed i cui limiti si attestano lungo gli spartiacque superficiali e le strade più vicine alla zona da includere nel vincolo.

Il dott. Voza propone di effettuare un sopralluogo nella zona; sarebbe auspicabile, data l'asperità e la vastità del territorio, che tale sopralluogo potesse effettuarsi utilizzando un mezzo aereo, tuttavia se tale soluzione apparisse di difficile attuazione, si potrebbe ricorrere all'uso di un fuoristrada con il quale raggiungere i punti panoramici, preventivamente individuati, da cui poter seguire il perimetro del vincolo.

Il sopralluogo viene fissato per il giorno 4 novembre 1997, alle ore 9 con incontro dei partecipanti presso gli uffici della forestale di Siracusa, che ha gentilmente messo a disposizione della commissione il mezzo fuoristrada.

Il presidente, alle ore 12, ringrazia gli intervenuti alla riunione e dichiara chiusa la seduta.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEL FIUME CASSIBILE, BOSCO DI BAULÌ, CAVA GIORGIA, CAVA STURE, CAVA DELLA CONTESSA A CONVERSIONE ED ESTENSIONE DEL VINCOLO AI SENSI DELL'ART. 5, LEGGE REGIONALE N. 15/1991.

Verbale del sopralluogo effettuato dalle commissione provinciale delle bellezze naturali provinciali di Siracusa in data 29 novembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 8,30, presso gli uffici dell'Ispettorato forestale di Siracusa, a seguito di convocazione con nota prot. n. 19782/Amm. del 21 novembre 1997, si sono riuniti, per effettuare il sopralluogo nella zona per la quale si propone il vincolo, i sottonotati membri della commissione:

1) dott. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Siracusa - presidente;

2) prof. Salvatore Russo - componente;

3) ing. Gaetano Capodicasa - componente;

4) ing. Angelo Trupia - in rappresentanza del Distretto minerario di Catania convocato ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

5) ing. Domenico Turibio - in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, convocato ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

6) sig.ra Lidia La Ferla - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - segretario.

Partecipano inoltre al sopralluogo, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, direttore F.F. della sezione P.A.U., dott.ssa A. Trigilia, arch. S. Cancemi, dott. A. Mamo, dott.ssa M. Musumeci, dott. L. Guzzardi.

Lungo il tragitto che porta ai luoghi da visitare si ha modo di riprendere le argomentazioni svolte in sede di riunione della commissione in data 20 ottobre u.s., precisando che la perimetrazione dell'area da vincolare comprende un territorio ricco di biotopi naturali di particolare interesse.

È pertanto intenzione della Soprintendenza di procedere all'emanazione di proposte di vincolo relative a bacini idrografici e il bacino del fiume Cassibile presenta tutti i caratteri che costituiscono il presupposto per la creazione di un vincolo più vasto. D'altra parte è anche vero che l'osservazione dei luoghi consente di segnalare numerosi punti di vista panoramici dai quali sono percepibili quei bruschi cambiamenti di paesaggio che sono riferibili a trasformazioni del territorio; per tali motivi la Soprintendenza ritiene opportuno procedere alla formulazione della proposta di un vincolo paesaggistico che contempli tutti gli aspetti di rilievo presenti nell'area, ai fini di una loro tutela e conservazione.

Percorrendo la s.s. Maremonti in direzione Canicattini Bagni si giunge all'altezza dello svincolo per Floridia e attraverso una stradina si giunge presso la cava di estrazione Granulati Cavasecca, contigua all'area di Grotta Monello, Spinagallo e Chiusazza, area interessata da fenomeni carsici di un certo rilievo. Si tratta di una cava dismessa in quanto non ne è stato portato a completamento il relativo progetto di coltivazione, di forte impatto ambientale perché ben visibile, soprattutto perconendo il tratto di Maremonti che da Canicattini porta a Siracusa.

L'ing. Trupia fa rilevare che in ogni caso sarebbe sempre opportuno che le cave completassero il piano di scavo, con il fine del successivo recupero ambientale dell'area. Nel caso della Granulati Cavasecca, poiché i tecnici della Soprintendenza fanno rilevare che non si può proseguire l'attività di estrazione in quanto rischia di intercettare lo sviluppo della grotta Monello e dei fenomeni carsici presenti nell'area, l'ing. Trupia propone di consentire la coltivazione della cima.

Il dott. Voza controbatte che autorizzare un ulteriore piano di coltivazione della cava per conseguire il recupero dell'area a carico del titolare è controproducente, tanto più se la coltivazione di cava interessa la cima perché è proprio questa che si vuole tutelare in quanto essa interferisce maggiormente con il paesaggio circostante.

L'arch. Santalucia suggerisce che al recupero dell'area per integrare il paesaggio si potrebbe provvedere con i fondi POP messi a

disposizione della Comunità europea dopo che la Soprintendenza di concerto con l'Ispettorato forestale ed il Distretto minerario abbia elaborato un progetto finalizzato ad una possibile utilizzazione di tale recupero (ad esempio l'area potrebbe essere adibita a laboratorio di ricerca).

Anche l'ing. Turibio ritiene che al recupero ambientale debba provvedere l'Amministrazione pubblica e non il titolare di cava, perché le finalità e lo spirito del recupero sono diverse a seconda di chi lo attua.

L'ing. Trupia ribatte che qualsiasi intervento di recupero richiede l'intervento di mezzi meccanici, il cui impiego produce effetti non difformi da un'attività di cava, quindi non vede il motivo per cui al recupero non possa provvedere il titolare di cava, magari con dei progetti che ne contemplino una destinazione a fini ricreativi, visto che questa appare una soluzione auspicabile per le cave dismesse, come numerosi casi dimostrano.

Il dott. Voza, facendosi portavoce dell'opinione anche degli altri membri della commissione, condivide che la cava debba essere in ogni caso recuperata e rinvia ad altra sede la discussione sulle possibilità e sui modi di recupero, considerato che la Sezione P.A.U. ha fatto di un recupero di tal genere motivo di studio e di interesse.

Si prosegue il sopralluogo e salendo per la strada dei Cugni si giunge in vista della cava di estrazione SIFED e di un'altra cava, entrambe di notevole disturbo paesaggistico, per le quali appare inevitabile il recupero.

Spiega l'ing. Trupia che cava SIFED è una cava classica, coltivata a gradini, motivo per cui il comune di Noto ha imposto al titolare il progetto di recupero, e a questo proposito chiede all'arch. Santalucia, ai fini di un'azione di coordinamento, di suggerire le modalità più opportune per il recupero di tali cave.

L'arch. Santalucia ribadisce che il recupero ambientale si deve conseguire non solo con l'impianto di alberi, necessario per integrare l'area all'ambiente vegetazionale circostante, per ricucire lo strappo al mantello verde che ricopre questa parte del territorio, ma anche destinando l'area ad usi diversi per i quali si possono studiare ed approntare dei progetti.

Continuando lungo l'itinerario prestabilito si giunge nei pressi di «Cava Sture», una delle più incontaminate di questa parte della Sicilia, come si ha modo di osservare da un'escursione effettuata sul posto. Dall'alto di uno dei versanti della«cava», infatti, si ha modo di ammirare un paesaggio molto suggestivo in quanto la«cava» ha una caratteristica forma a canyon, per la specificità geologica ed il regime pluviometrico presenti in zona, ed è caratterizzata da una fitta vegetazione di macchia mediterranea, con copertura massima del suolo sul versante nord della«cava», che è più protetto dai raggi solari.

Si prosegue, quindi, verso le masserie Stallaini e Cunseria attraverso una zona totalmente integra, un paesaggio tra i più incontaminati, in quanto non vi sono tracce di insediamenti abitativi, ma solo di insediamenti agricoli. Ed ancora attraverso«Cava Campana», si oltrepassa cava Gionfriddo (GIMOTER), cava estrattiva per la quale è previsto il recupero, e si arriva in vista di Villa del Seminario, nei pressi di Canicattini Bagni, zona questa che richiede una sorveglianza attenta per i numerosi insediamenti abitativi che vi si sono impiantati.

Si tratta, come asserisce il dott. Voza, di un'area molto bella dell'entroterra che è riuscita a conservare la sua autenticità perché poco conosciuta e la cui integrità deve essere salvaguardata perché costituisce un polmone verde per l'intera provincia.

Continuando il percorso si passa attraverso il bosco di lecci di Baulì con suggestive sfumature di colori del fogliame, incuneato nel paesaggio agricolo dell'altopiano circostante, coltivato a seminativo od utilizzato a pascolo, in cui gli unici insediamenti presenti sono le vecchie masserie. Inseriti nel paesaggio agricolo, si ritrovano limitati interventi edilizi per la residenza stagionale. Attraversando la zona San Marco si oltrepassa un acquedotto fine ottocento, con vasche di decantazione, ed una zona in cui si trovano evidenti presenze archeologiche, oltre ad esemplari botanici di pregio, come platani centenari, e si prosegue costeggiando il fiume Magnisi, le cui sponde sono ricche di vegetazione ripariale, ove prevale la presenza dei pioppi.

Si giunge, infine, a Cava Grande del Cassibile, nello spiazzo che funge da belvedere da dove si può ammirare uno dei paesaggi naturali più spettacolari e più scenografici, con la vista dei laghetti e della cascatella sul fondo della cava ricco di vegetazione, e della cosiddetta «grotta dei Briganti» e degli insediamenti rupestri lungo le pareti.

La conservazione di questa area, in effetti, è già assicurata in quanto dichiarata riserva naturale, per la cui gestione è stato proposto l'affidamento all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana. Tuttavia anche la Cava Grande è stata inserita nel perimetro del vincolo paesaggistico proprio perché si mira ad un discorso unitario che rispetti la omogeneità dei territori protetti.

L'area dell'altopiano è caratterizzata dalla presenza della gariga, ricca della presenza di numerose palme nane ed altre essenze tipiche della macchia mediterranea.

Attraverso una stradella interpoderale che costeggia la «cava» si arriva ad uno slargo da cui si può osservare il laghetto che si è formato a seguito della frana verificatasi lungo una delle pareti della «cava» stessa. Proseguendo lungo questa stradella, scendendo ripidamente dall'altopiano verso la costa, incontrando Villa Tangi, una delle poche ville stile liberty ben conservate, si arriva all'innesto con la s.s. 115 e si riprende la via del ritorno verso Siracusa.

Alle ore 14, il presidente della commissione, dott. Voza, ringrazia e saluta tutti gli intervenuti al sopralluogo.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEL FIUME CASSIBILE, BOSCO DI BAULÌ, CAVA GIORGIA, CAVA STURE, CAVA DELLA CONTESSA A CONVERSIONE ED ESTENSIONE DEL VINCOLO AI SENSI DELL'ART. 5, LEGGE REGIONALE N. 15/1991.

Verbale della commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa redatto nella seduta del 25 marzo 1998

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione delle bellezze naturali di Siracusa nominata con decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con decreto assessoriale n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. di prot. 3533/Amm. del 18 marzo 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) dott. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Siracusa - presidente;

2) prof. Salvatore Russo - componente;

3) ing. Gaetano Capodicasa - componente;

4) ing. Angelo Trupia - in rappresentanza del Distretto minerario di Catania convocato ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

5) ing. Domenico Turibio - in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, convocato ai sensi dell'art. 2 del decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

6) sig.ra Lidia La Ferla - assistente amministrativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, direttore F.F. della sezione P.A.U., dott.ssa A. Trigilia, arch. S. Cancemi, dott. A. Mamo, dott.ssa M. Musumeci, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza dei componenti la commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

delibera del vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939 della Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa a conversione ed estensione del vincolo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

varie ed eventuali.

Prima di procedere alla delibera del vincolo in argomento, il presidente dà lettura delle relazioni tecniche che costituiscono il presupposto per la proposta di emanazione del vincolo e costituiscono parte integrante del presente verbale. Copia di tutti gli atti verrà depositata presso gli uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

PROPOSTA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO
DEL FIUME CASSIBILE

L'attività di tutela delle emergenze culturali ed ambientali della provincia di Siracusa non può prescindere dall'esame di sistemi omogenei di territorio superando le tradizionali forme di tutela puntiforme o di frammentarie dimensioni.

Le linee guida del piano territoriale paesistico regionale ispirandosi ad una interpretazione innovativa del concetto di paesaggio indirizzano verso l'analisi di sistemi di elementi naturali ed antropici propri di un territorio, la cui dichiarazione di interesse pubblico per le emergenze d'interesse paesaggistico discende dall'individuazione dei valori culturali ed ambientali di un territorio oltre che dall'individuazione di alcuni elementi da considerare «invarianti» nel processo di pianificazione che ne regolerà l'uso.

A questo scopo l'attuale proposta s'inserisce in un'ottica di valorizzazione e conoscenza dei beni paesaggistici costituiti dai corsi d'acqua della nostra provincia, sistemi territoriali, quest'ultimi, legati indissolubilmente agli insediamenti antropici, nelle varie epoche della storia.

Dopo la dichiarazione di pubblico interesse (come bellezza d'insieme), dell'alta valle dell'Anapo, s'intende proporre con la presente relazione la descrizione dei principali caratteri naturalistici ed antropici di rilevante interesse paesaggistico del fiume Cassibile.

Se infatti l'Anapo riveste una rilevantissima importanza per i valori culturali ed ambientali ad esso collegati, altrettanto si può affermare per il territorio compreso nel bacino idrografico del fiume Cassibile. L'Anapo ha certo esercitato una notevolissima influenza favorendo i più lontani e importanti insediamenti antropici, ma altrettanto importanti sono i rinvenimenti e le tracce legate al corso del fiume Cassibile.

Un fiume già ricordato nel «De rebus siculis» di Tommaso Fazello che descrivendo la costa del siracusano parla della «bocca» del fiume Cacipari dal greco Kaciparys, chiamato poi con voce saracina Jasibli, dove si trova a distanza di un miglio dalla costa, una fortezza dal medesimo nome edificata sulla riva del fiume; ed inoltre è possibile vedere ancora lungo il suo corso «certi acquedotti grandi» che portano l'acqua di questo fiume nel paese di Gerate.

Continua il Fazello: «Questo fiume nasce da presso Palazzolo da una fonte, che si chiama Baulì, donde correndo, riceve in se l'acque della fonte d'Amillu, d'Arco, di Baiduno e di Bella e così cresciuto, piglia il nome di Manghisi e passando poi per una grandissima valle, chiamata oggi Cava Grande, cresce per cagione di altre fonti, che sono in detta valle, delle quali alcune sono atterrate, ma anticamente per via di acquedotti, si tiravano le loro acque nel paese di Siracusa e di questi acquedotti si vedono ancora oggi molte vestigia».

Da sottolineare quel«correndo», che evidenzia la grande disponibilità di acqua del fiume e la descrizione dei numerosi sistemi di derivazione attuati attraverso acquedotti che portavano l'acqua sino al paese di Siracusa, fatto questo che, sin da epoche remote, conferma il grande sfruttamento delle acque del fiume Cassibile per gli usi civili.

Connotazione precipua del sistema fluviale del Cassibile, sia nel passato che nel presente, è data infatti dalla sue notevoli portate idriche e dall'intenso sfruttamento agricolo del suo territorio.

Fino ad epoche più recenti, quando nel 1908, la S.E.S.O. (Societa per l'energia elettrica siciliana, divenuta S.G.E.S. nel 1918 ed E.N.E.L. nel 1972) costruì una centrale idroelettrica nel tratto di Cava Grande, che convoglia per intero le acque del fiume in una condotta che si sviluppa in superficie ed in galleria sul fianco destro della cava fino al bacino di carico (manufatto questo di grande interesse architettonico) e poi, tramite la condotta forzata le conduce alla centrale dopo un by-pass di 8 km.

L'alveo del fiume a partire dalla presa di derivazione E.N.E.L. sarebbe rimasto secco se non fosse per le diffuse sorgenti che rimpinguano via via il corso d'acqua a valle della stessa presa di captazione.

Oltre alla grande risorsa acqua, la cui importanza strategica è da sempre riconosciuta, vi è la grande risorsa ambientale offerta dalla conformazione morfologica a«canyon» del corso d'acqua, la cui suggestione ha motivato negli anni '80 l'istituzione della riserva naturale orientata di Cava Grande del Cassibile, il cui lunghissimo iter istitutivo è stato caratterizzato da numerosissime opposizioni contro il nuovo regime di regole e di usi controllati che l'istituzione della riserva comporta.

Questa Soprintendenza, nel '91, aveva individuato un'area di notevole interesse paesaggistico, ossia il sistema di Cave Georgia, Sture e della Contessa, e l'aveva sottoposto al regime vincolistico di immodificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991. Oggi, a distanza di un quadriennio, se ne vuole riproporre la tutela ai sensi della legge n. 1497/1939, inserendola all'interno di un programma che comprenda i corsi d'acqua principali che si dirigono dall'interno radialmente verso la costa ionica, al fine di definire aree omogenee per valenze paesistiche; procedimento, questo, prioritario nell'ottica della predisposizione del piano paesistico.

Le cave Georgia, Sture e della Contessa rivestono un'importanza preminentemente naturalistica, costituendo un importante biotopo per la presenza di una copertura vegetale di una tale densità e consistenza da ritenersi un vero e proprio esempio di vegetazione allo stato «climax», ossia allo stato di massimo dinamismo, evolutasi naturalmente in assenza di intervento antropico; presentano inoltre caratteri morfologici e geologici di grande interesse per le caratteristiche delle formazioni rocciose che costituiscono un'insieme scenografico di grande suggestione. Poiché questi tratti di cava altro non erano che parti dell'insieme morfologico del bacino imbrifero del Cassibile, appare opportuno inserirle all'interno di una perimetrazione di vincolo paesaggistico d'insieme che, tenendo conto delle «emergenze» naturalistiche ed antropiche presenti, ne eserciti la opportuna tutela.

Rilevante è il valore dell'area proposta per le valenze storiche in essa contenute, poiché vi si rinviene una delle più grandi necropoli della provincia; inoltre la permanenza di un antico feudo, quello del marchesato di Cassibile, che favorito dall'unitarietà del fondo, ha conservato un paesaggio agricolo tradizionale di importante significato storico ed etnoantropologico.

ASPETTI NATURALI DEL PAESAGGIO - LA VEGETAZIONE

Il bosco di Baulì.

Benché la Sicilia sia un'isola fortemente antropizzata e benché vi sia un'intensa coltivazione agricola ed un'attiva pastorizia, localizzata specialmente nelle zone collinari e montuose, tuttavia è ancora possibile ritrovare alcune aree, talora abbastanza estese, interessate da formazioni naturali di tipo forestale. Si tratta ovviamente delle ultime vestigia di quella che doveva essere un tempo la copertura vegetale dell'isola. Pertanto questi sono degli esempi di vegetazione relitta di notevole importanza sotto il profilo naturalistico ed estremamente significativi per lo studio dei tipi vegetazionali, nonché per l'individuazione della loro area potenziale di distribuzione e per la ricostruzione delle serie evolutive.

In particolare, il territorio siculo per la sua ubicazione geografica, geomorfologica e topografica, si presenta nel complesso come un ambiente estremamente vario ed eterogeneo sia dal punto di vista bioclimatico che geopedologico. Tutto ciò si riflette in modo particolare sulla vegetazione forestale, che si presenta abbastanza diversificata sotto il profilo fitosociologico.

Dal punto di vista geomorfologico i monti Iblei si presentano come un vasto altipiano, più o meno ondulato, che dai 986 m di monte Lauro degrada progressivamente verso il mare.

Il fondo delle cave è generalmente occupato da corsi d'acqua a regime fluviale o torrentizio, che decorrono radialmente rispetto a monte Lauro.

Il clima diversificato di questo vasto territorio è caratterizzato dalla fascia costiera ad andamento climatico termomediterraneo secco e da quella collinare e submontana, ad andamento mesomediterraneo subumido.

Sulla base delle osservazioni effettuate da vari autori, le conoscenze sulla vegetazione di quest'area della Sicilia sono fra le più accurate, rappresentando un vasto patrimonio floristico di notevole interesse geobotanico.

Il clima riscontrato nel tratto delle sorgenti del fiume Cassibile è classificabile nella fascia mesomediterranea sub-umida e di conseguenza favorisce la vegetazione più esigente in termini edafici e di fabbisogno idrico.

Fra le varie querce, merita un cenno particolare il Quercus ilex che caratterizza la gran parte dei boschi presenti nelle contrade di Baulì, Velardo e S. Lucia. In Sicilia questa specie presenta caratteri marcatamente mesofili, costituendo al disotto di 1.000-1.100 m dei boschi più o meno puri, in genere solo sul fondo dei valloni etnei versanti settentrionali o comunque più freschi dei rilievi.

Talora leccete si instaurano nelle stazioni collinari e submontane della Sicilia limitando il loro insediamento solo a ristrette aree interessate da particolari condizioni microclimatiche.

Su substrati calcarei a quote superiori ai 1.000 m le leccete costituiscono invece un tipo di vegetazione zonale, perfettamente in equilibrio con il macroclima circostante.

Nel piano collinare e montano fino a 1.400-1.500 m si rinvengono prevalentemente boschi a caducifoglie.

Si tratta in genere di querceti misti dove assieme alle specie decidue, sono frammiste spesso specie sempreverdi. In alcuni di questi querceti prevalgono Quercus virgiliana e Quercus amplifolia, specie queste marcatamente termofile, le quali si rinvengono su qualunque tipo di substrato, spesso fino quasi a livello del mare.

All'interno del territorio in esame è di notevole interesse il querceto misto della sorgente Velardo che si estende per circa un chilometro, e che attribuisce alla zona, nel periodo autunnale, il tipico aspetto di un bosco appeninico.

I boschi densi e fitti di Quercus ilex, oggi sono localizzati soprattutto in zone accidentate e poco accessibili; tuttavia esempi di questa vegetazione sono presenti pure in aree pianeggianti o collinari all'interno di riserve di caccia.

Nell'ambito ibleo, è la lecceta di Baulì la più estesa in superficie occupata, altre estese leccete sono presenti a Montegrosso e nei tratti più impervi lungo la valle del fiume Cassibile, oltre che dell'Anapo, nonché all'interno delle Cave Sture, Georgia e della Contessa.

La lecceta di Baulì, che in passato ha avuto una conduzione a fustaia, poiché non soggetta a taglio da diversi anni sta riacquistando l'aspetto sempre più intricato e fitto tipico della specie. Si segnala purtroppo il veloce diffondersi di un patogeno che si alimenta di legno, la cui presenza potrebbe in breve tempo distruggere il patrimonio forestale dell'intero bosco di Baulì.

L'alleanza presente nel territorio considerato è quella del Quercion ilicis, la cui differenziazione consiste nel non comprendere specie acidofile. Pertanto la presenza di leccete basofile è stata segnalata da vari autori nella zona in esame; in particolare l'associazione segnalata e il Doronico-Quercetum ilicis, largamente descritta nel versante orientale ibleo.

Floristicamente è proprio la presenza del Doronicum orientale che differenzia l'associazione, il cui areale di distribuzione è prevalentemente compreso nell'Europa orientale, pertanto solo nel versante ionico dell'Italia è possibile rinvenire la specie.

Altre specie arboree presenti nelle leccete sopracitate sono Quercus pubescens, Pistacia terebinthus, Phyllirea angustifolia e Rhamnus alaternus.

Il sottobosco è costituito da numerosi arbusti e liane: Rubia peregrina, Osyris alba, Pistacia lentiscus, Hedera helix, Euphorbia characias, Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Crategus monogyna, Teucrium flavium, Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius.

Fra le specie erbacee, rappresentate soprattutto da criptofite, sono da ricordare Cyclamen repandum, Cyclamen hederifolium, Tamus communis, Asplenium onopteris, Ranunculus neapolitanus ecc.

La degradazione del Doronico-Quercetum ilicis favorisce il costituirsi di una vegetazione arbustiva con marcati caratteri xerici.

Nelle condizioni migliori questa formazione ha l'aspetto di una macchia abbastanza densa, alta fino a 2-2,5 m. A causa però del disturbo antropico causato dal taglio, dal pascolo e dall'incendio, essa è sempre più di frequente diradata.

Questa particolare macchia, che ricopre talora estese superfici, risulta caratterizzata da numerose specie termofile dell'Oleo-Ceratonion e dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni:

Prasium majus, Teucrium fruticans, Olea europea, var sylvestris, Calicotome infesta, Euphorbia dendroides, Teucrium flavium, ecc.

Vi sono pure Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Asoaragus acutifolius, Rhamnus alatemus, Daphne gnidium, Smilax aspera, Euphorbia characias, Osjris alba, ecc.

Di particolare rilievo è la presenza di Salvia fruticosa, Phlomis fruticosa e Ferulago nodosa, tipici elementi mediterraneo-orientali. Queste specie per la loro corologia e ruolo tassonomico, conferiscono una notevole peculiarietà alla vegetazione. Per quanto riguarda la loro distribuzione in Sicilia, si rileva che Ferulago nodosa è esclusiva del siracusano, mentre Salvia fruticosa è segnalata pure nel palermitano e Phlomis fruticosa si rinviene in gran parte dell'isola tranne che sulla fascia tirrenica.

Questa specie insieme ad Helichrysum scandens endemismo ibleo, permettono di differenziare una nuova associazione dell'Oleo-Ceratonion, proposta come l'associazione Salvio-Phlomidetum fruticosae.

Nelle stazioni prettamente rocciose, questa associazione si arricchisce di tipiche specie termoxerofile dei Cisto-Ericetalia, con caratteri di formazione durevole, le cui specie caratteristiche sono:

Thymus capitatus;

Erica multiflora;

Cistus incanus;

Rosmarinus officinalis.

A causa di processi di degradazione del suolo ancora più accentuati, si rinviene l'associazione Chameropo-Sarcopoterium spinosi, che costituisce una bassa gariga caratterizzata soprattutto da pulvini di Thymus capitatus e di Sarcopoterium spinosum.

L'ulteriore degrado di tale associazione favorisce la copertura ad Ampelodesmos Mauritanicus che riveste un ruolo fisionomicamente rilevante: grossa graminacea cespitosa, conosciuta in dialetto anche come «ligama» «disa» «tisu», che oltre a inserirsi in diversi tipi di vegetazione, ricopre spesso con dense ed estese cenosi le pendici di molti rilievi.

Queste cenosi, note comunemente con il nome di apelodesmeti, sono il risultato di prolungati e profondi processi di degradazione che hanno portato alla progressiva diradazione fino alla totale distruzione, della vegetazione arborea od arbustiva che originariamente ricopriva gran parte del territorio siciliano.

A questa modifica del paesaggio vegetale hanno contribuito in particolare l'estendersi delle superfici coltivate, gli incendi, il pascolo, il taglioi dei boschi e più recentemente l'urbanizzazione.

Pur essendo gli ampelodesmeti in massima parte degli stati di degradazione, essi si presentano, nel complesso stabili e durevoli, soprattutto a causa del ripetersi periodico di alcuni fattori antropici, quali gli incendi ed il pascolo.

Pertanto, si tratta di formazioni abbastanza diffuse ed uniformi a causa della loro resistenza agli incendi; dopo che il fuoco ha distrutto la loro parte aerea, già nella stessa stagione sono in grado di rigettare le foglie e riprendere la vegetazione prevenendo anche processi di erosione del suolo in seguito a mancanza di copertura vegetale.

La ripisilva del fiume Cassibile.

Dallo studio condotto dall'Università degli studi di Catania, a firma Brullo ed altri (1993), si evince il seguente quadro sinottico della vegetazione osservabile lungo il fiume:

Querco-Fagetea;

Populetalia albae;

Platanion orientalis.

I boschi ripari attualmente rari in Sicilia, si presentano nel complesso, ben tipizzati soprattutto se compresi all'interno di cave strette e profonde che hanno contribuito alla riduzione di cause di trasformazione e degrado. La ripisilva è composta da alberi decidui ad alto fusto, legati alla presenza di suoli umidi quasi in tutto l'anno; si tratta di fanerofite estremamente specializzate, costituenti strette fasce di vegetazione che si sviluppano lungo le rive dei corsi d'acqua perenni.

Le specie arboree ripali presenti sul Cassibile sono:

Salix pedicellata;

Platanus orientalis;

Salix alba;

Populus nigra;

Tamarix gallica;

Ficus carica.

Il denso ed intricato sottobosco presente è costituito da:

Rubus ulmifolius, Hypericum hircinum, Nerium oleander, Vitis vinifera, Hedra helix, Crategus monogina, Rubia perearina, Rosa sempervirens, Mirtus communis.

Fra le specie erbacee si rinvengono:

Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Symphytum tuberosum, Equisetum ramosissimum, ecc.

Questa vegetazione, localizzata su suoli alluvionali ciottolosi-limosi, in condizioni ottimali occupa una striscia larga mediamente 10-50 m abbastanza continua lungo il corso dei fiumi.

L'altezza dellos strato arboreo raggiunge anche 115 m.

L'assenza caratterizzante il corso della Cava Grande del Cassibile e il Platano (Platanus orientalis), il cui areale gravita principalmente sui territori del Mediterraneo nord-orientale ed ha in Sicilia il suo limite occidentale. Dimostra maggiori affinità con il platano individuato nelle formazioni ripali descritte nei territori mediterraneo-orientali che non con quelle del Mediterraneo occidentale.

Gli esemplari presenti che assumono dimensioni impensabili per il consueto habitatus vegetativo assunto in Sicilia, che sono in gran parte secolari, attribuiscono al fiume Cassabile, dal punto di vista botanico, maggior rilievo dell'Anapo; infatti la particolare integrativa dell'habitat del canyon di Cava Grande, nonché la particolare inaccessibilità all'uomo od agli animali, e, soprattutto, la difficoltà da parte dei patogeni, di svilupparsi su specie perfettamente sane e vigorose, ha consentito, ad oggi, l'assenza di segnalazioni di cancro colorato, ormai purtroppo ampiamente diffuso su tutti i platani dell'Anapo.

Le ripisilva è strettamente connessa con i caratteri geomorfologici delle cosidette cave, ossia con ambienti fluviali con alvei localizzati sul fondo di valli più o meno profonde e strette. I bacini dei corsi d'acqua del sistema del Cassabile appartengono a questa categoria e sono caratterizzati da una certa pendenza, per cui prevale l'azione delle acque correnti sui processi di sedimentazione dei materiali trasportati.

Queste valli, assumendo il tipico aspetto a V, sono caratterizzate dall'ombreggiamento dei versanti e da abbondanza di acqua nel suolo, creando quindi le condizioni microclimatiche nettamente più umide rispetto al territorio circostante e consentendo l'insediamento delle fitocenosi igrofile dei Populetalia albae.

In questa situazione orografica il bosco ripariale occupa tutto lo spazio golenale fluviale, lasciando poco spazio ad altre fasce di vegetazione.

Ai margini delle formazioni boschive più mesofile, in corrispondenza di stazioni particolarmente umide come quelle poste in prossimità di sorgenti o di pareti con percolamento, si rinviene una formazione affine prettamente igrofila, in cui assume un ruolo fisionomico rilevante Dorycnium rectum. Questa specie arbustivo-lianosa, legata ad ambienti ripali o comunque a stazioni soggette a periodiche sommersioni, risulta qui associata ad altre liane, quali Rubus ulmifolius, Tamus communis e Rubia peregrina.

Sempre dagli stessi autori sopracitati viene segnalata l'associazione Soncho-Cladietum marisci, di solito segnalata per gli ambienti lacustri costieri di Mazara del Vallo e per una piccola area palustre del litorale presso Pozzallo.

Lungo la valle del fiume Cassibile, in corrispondenza del Belvedere di Avola Antica, si osservano alcuni lembi di questa rara quanto peculiare vegetazione.

Essi sono localizzati sul fondo della cava, in prossimità di una sorgente che costituisce una piccola superficie impaludata. Caratterizza l'associazione la specie vegetale Cladium mariscus, grossa pianta elofita molto rata in Sicilia, la quale si accompagna a Sonchus maritimus.

Questo ritrovamento ha un certo interesse, essendo l'unica stazione dell'interno, nota per la Sicilia, in cui si riscontra questa associazione prettamente costiera.

Come si evince il Soncho-Caldietum marisci si sviluppa su una superfice aperta a contatto, nelle stazioni più rialzate con il Rubo-Dorycnietum erecti, mentre nei tratti sempre sommersi, ma con suolo più sottile a contatto con la nuda roccia, si insedia il Carici distansis-Schoenetum nigricantis; aspetto vegetazionale questo, abbastanza peculiare, rinvenuto nell'area interessata dall'associazione precedente, rappresentato da una cenosi ad elofite fisionomicamente caratterizzata da Schoenus nigracans.

Questa ciperacea cespitosa si accompagna, in genere, a Carex distans ed a diverse altre igrofite del Magnocaricion e dei Phragmitetea.

Sulla bae dei dati di letteratura, la specie Schoenus n. tende in genere a formare dei popolamenti soprattutto in stazioni palustri costieri o, più raramente, dell'interno, dove si associa a specie con esigenze subalofile del Plantaginion crassifoliae e degli Juncetea maritimi.

Nel complesso, la vegetazione in oggetto si differenzia sostanzialmente dalle altre cenosi a Schoenus n. già note, sia per la sua ecologia che per la composizione floristica.

Essa viene pertanto proprosta come associazione nuova, con il nome di Carici distansis-Schoenetum nigricantis, avente per differenziali Schoenus n. e Carex distans.

Si tratta di un'associazione da ascrivere al Magnocaricion, localizzata in ambienti umidi soggetti a brevi periodi di sommersione da parte di acque dolci freatiche e caratterizzati da suoli poco profondi a contatto con la nuda roccia calcarea.

Altra associazione, legata allo stillicidio di acqua dalle pareti umide e soggette spesso a temporaneo disseccamento estivo, risulta caratterizzata da diverse briofite igrofile, che formano un tappeto più o meno continuo su cui si insedia Adiantum capillus veneris, che caratterizza il peculiare paesaggio delle pareti rocciose.

L'associazione denominata Eucladio-Adiantemum rappresenta una vegetazione abbastanza esigente sotto iI profilo edafo-microclimatico. Infatti, il prosciugamento della falda freatica, causato soprattutto dalla captazione delle acque, ne determina la sua rapida scomparsa.

Laddove poi, la superficie sia più o meno inclinata ed interessata da acque di scorrimento superficiale durante tutto l'anno, l'Eucladio-Adiantetum viene in genere sostituito dall'Adianto-Cratoneuretum commutati.

Quest'ultima associazione, caratterizzata dalla dominanza di Cratoneuron commutatum, cui in genere si accompagna Adianfum capillus-veneris, era stata finora segnalata solo per diverse località della Sicilia centrale e settentrionale, dove è legata a stazioni molto fresche e umide.

Nell'area iblea, dove risulta abbastanza rara e localizzata, è stata osservata solo in poche stazioni ombreggiate presso la Valle dell'Anapo e del Cassibile, in situazioni microclimatiche marcatamente mesiche.

Sulle pareti ombreggiate o in incavi delle rocce, caratterizzati da abbondante percolamento di acqua, si rinviene un'associazione basifiladi tipo termofilo, legata ad elevata umidità ambientale.

Si tratta dell'Adianto-Pteridetum vittatae, vegetazione descritta da Brullo ed altri per i Peloritani, in cui un ruolo fisionomico rilevante viene assunto da Pleris vittata, che con le sue lunghe fronde ricopre buona parte della superficie.

Abbondante è pure Adiantum capillus-veneris, oltre ad alcune briofite quali Eucladium verticillatum e Pellia endiviifolia.

L'Adianto-Pteridetum vittatae è stato rinvenuto esclusivamente nella Cava Grande del Cassibile, dove è estremamente raro.

Non è comunque da escludere la sua presenza anche in altre cave iblee, in cui probabilmente si localizza in stazioni poco accessibili.

Fra le specie localizzate in quest'area ci sono diversi endemismi tra i quali: Calendula suffruticosa, Myosotis humilis, Urtica rupestris.

La gariga.

Nelle stazioni semirupestri che orlano i bordi della cava e dei suoi affluenti è spesso frequente una gariga ricca di Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Cistus criticus, Coronilla valentina.

Si differenzia dalle altre associazioni segnalate nel Mediterraneo centrale, per la presenza di Helichrisurn scadens.

Da un transect (Trigilia marzo-aprile 1997) eseguito nella zona di Cugno Mola, si rinvengono le seguenti specie caratteristiche della formazione a gariga:

Thimus capitatus:
Sarcopoterium spinosi;
Chaemerops humilis;
Rosmarinus officinalis;
Daphne sericea;
Erica carnea;
Cistus incanus;
Bupleurum fruticosum;
Foeniculum vulgare:
Asparagus communis;
Asphodelus aestivus:
Pyrus amygdaliformis:
Lathyrus clymenum;
Vicia hybrida:
Genista corsica;
Ornithogalum montanum.

La flora.

Influenzata dalle vicissitudini paleogeografiche, nonché dalla notevole varietà di substrati e dalla topografia molto varia ed accidentata le diversificate condizioni climatiche del territorio siciliano corrispondono nel territorio, ad una ricca e differenziata presenza floristica.

Peculiare per il territorio in esame è la diffusa presenza di orchideee spontanee che contribuiscono a creare suggestione più esotica del sito ma anche la presenza più occultata, visto l'habitus tipico delle orchidee spontanee, di solito nascoste al riparo di piante d'asparago.

Il genere Ophrys è il più rappresentato, poiché ricco di forme, diffuso in prevalenza nel bacino del Mediterraneo, con circa 50 specie e sottospecie.

In genere sono piante perenni con 2 tuberi indivisi, da globulari ad ovoidali, con foglie da lanceolate a ovate, di cui le inferiori in «rosetta», le superiori più piccole e guainanti; i fiori posti nelle ascelle di bratee verdi, raccolti in una spiga lassa in numero di 2-10, con segmenti perianziali esterni più o meno patenti, oblunghi o ovati e con gli interni più stretti e più piccoli, spesso pelosi; labello assai multiforme, simile ad un insetto, fatto apposta per garantire un interessante meccanismo biologico di trasporto del polline da un fiore all'altro.

Tab. n. 1 - Elenco delle specie riscontrate (transect Trigilia marzo-aprile 1997, Cava Grande del Cassibile):

Località S. Marco:

Ophrys speculum Link ssp. Speculum - Ofride azzurra: delle dimensioni pari a 10-15 cm; fioritura compresa nei periodi febbraio-maggio. Segmenti esterni verdi, per lo più percorsi da due striscie bruno-viola; il superiore inclinato in avanti. Labello lungo 11-15 mm a tre lobi, con lobo centrale arrotondato, margini provvisti di peli bruni fitti e patenti, recanti al centro una chiazza glabra color blu metallico lucente, orlata di giallo;

Ophrys lutea (Gouan) Cav. - Ofride gialla: delle dimensioni pari a 7-30 cm; fioritura compresa fra febbraio-giugno. Segmenti esterni verdi-oliva; il superiore ricurvo in avanti, labello tondeggiante o oblungo, a tre lobi, papilloso bruno con specchio grigio-blu, margine giallo, glabro, largo 2-3 mm;

Serapias vomeracea (Burm) - Serapide maggiore: delle dimensioni 10-55 cm; fioritura compresa da aprile a giugno; 4-9 foglie appuntite, da lineari a lanceolate le due superiori sfumate in bruno-viola al pari delle brattee dei fiori: Infiorescenza composta da 3-10 fiori dalle grosse dimensioni. Brattee assai più lunghe dell'elmo formato da 5 segmenti petaloidi, rivolto verso l'alto. Porzione anteriore del labello brunastro-violacea, densamente e lungamente pelosa nel punto di inserzione;

Orchis papilionacea L. - Orchide a farfalla: delle dimensioni di 20-40 cm, fioritura da febbraio a maggio: pianta perenne erbacea. Foglie in numero di 6-10, ammassate alla base, strattamente lanceolate, erette non maculate, le superiori guainanti fin sotto l'infiorescenza. Infiorescenza dalla forma ovoidale, a 3-15 fiori, con bratte spesso purpuree, lunghe come gli ovari.

Segmenti del perianzio bruno-purpurei con nervature scure. Labello a ventaglio intero con margine ondulato di colore bianco ma più spesso roseo o rosso carminio, spesso segnato da un motivo rosso scuro.

Località Avola antica:

Ophrys fusca Link ssp. fusca - Ofride scura: delle dimensioni di 10-40 cm; fioritura da marzo a maggio. Segmenti esterni molto larghi, verde giallognoli. Labello oblungo, misurante 13-23 mm, trilobato, color rosso-bruno, scuro con stretto margine giallo, rivestito di pelo vellutato; lo specchio diviso in due parti, è grigio-blu o blu-viola;

Orchis italica - Omini nudi Poir: delle dimensioni 20-40 cm; fioritura da marzo a maggio, pianta perenne erbacea. Con 5-8 foglie, la maggior parte ammassate a «rosetta» alla base; infiorescenza ovoidale lunga 3,5-6,5 cm, densa fiorente dal basso verso l'alto. Brattee percorse da una nervatura, membranose.

Segmenti dal perianzio rosa con striscie più scure appuntiti unilaterali formanti un elmo. Labello 12-16 mm di colore rosa o bianco, con punti rossi profondamente trilobato; il lobo mediano diviso a sua volta e tra i due segmenti un dentino appuntito e prolungato. Tutti i segmenti del labello sono linaeri ed appuntiti; sperone sottile, rivolto verso il basso, lungo circa la metà dell'ovario.

I biotopi

I biotopi, interpetrati come siti complessi in cui coesistono rilevanti elementi del paesaggio fra loro integrati, quali geomorfologia, presenza di flora, fauna e vegetazione di particolare interesse, specie se endemica ovvero specie in via di estinzione, sono oggetto di misure di tutela specifiche, che preservano la loro peculiarietà, dinamica evolutiva e rappresentatività.

L'individuazione dei biotopi inserita nelle linee guida del piano territoriale paesistico regionale, riguarda i siti di Manghisi, Cava Grande del Cassibile, Cave Sture, Georgia e della Contessa.

Infatti per motivazioni differenti si individuano, all'interno del sistema territoriale del fiume Cassibile, tre aree, all'interno delle quali risultano prevalenti gli aspetti faunistici, nel caso del Manghisi, biotopo classificato omogeneo, per la presenza di rapaci diurni e notturni, già vincolato ai sensi della legge n. 431/1985, art. 1, primo comma.

Inoltre, per gli aspetti della vegetazione naturale, il biotopo risulta identificato come importante stazione di sclerofille sempreverdi.

Il biotopo del Cava Grande del Cassibile. dichiarato già dal 1988 riserva naturale orientata, per la complessità di elementi sia geomorfologici, che floristici e vegetazionali, costituisce un habitat di foresta di ripisilva a salici e platani; è infatti importante stazione di ripisilva a Platanus orientalis con presenza di esemplari imponenti del diametro di m 1,50.

Ed infine il biotopo di Cave Stere, Georgia e della Contessa, cave di notevolissimo interesse geomorfologico, con presenza di macchie di sclerofille sempreverdi, aspetti delle formazioni di ripisilva, attualmente sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991.

Dalla ricognizione dei siti eseguita si rileva il mantenimento dei valori peculiari che ne hanno determinato la perimetrazione e che vengono riportati nella presente proposta di vincolo in quanto elementi «invarianti» per la futura pianificazione paesistica.

ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI IDROGEOLOGICI

L'area interessata dalla proposta di vincolo in questione costituisce una parte del margine sud orientale dell'Altopiano Ibleo ed è caratterizzata da una morfologia ad ampi terrazzi solcati da profonde incisioni fluviali («cave») nel suo settore orientale e da una fitta e più superficiale gerarchizzazione dei corsi d'acqua, nel suo tratto di monte, ad ovest.

Il paesaggio che ne deriva, già individuato ed ampiamente illustrato nelle «Linee guida del piano territoriale paesistico regionale», è quello tipico dell'Altopiano Ibleo e risulta qui corredato di componenti primarie (strutturanti) riconducibili principalmente alle voci «l» ed «m» delle suddette linee guida (aste fluviali principali e rami fluviali secondari), subordinatamente alla voce «a» («costa»); occorre inoltre segnalare, anche se ciò non risulterebbe di stretta competenza di questa soprintendenza, la presenza di componenti secondarie (caratterizzanti), riconducibili alle voci «b» (pianure) e «g» (convergenze e focalizzazioni). Le particolarità naturalistiche (grotte, inghiottitoi, sorgenti, ecc.), che verranno di seguito illustrate, costituiscono certamente elementi di qualificazione (componenti terziarie) dell'area oggetto della presente proposta di vincolo, della quale essa risulta particolarmente ricca.

Fra i numerosi riferimenti bibliografici ai quali si è attinto, fra cui opere di viaggiatori, di naturalisti e di studiosi in genere, risulta essere specifica la pubblicazione di Giuseppe Cugno titolata «Cavagrande del Cassibile» ed edita a cura dell'Ente fauna siciliana nel 1993, in quanto caratterizza in modo esauriente la suddetta cava nel contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, fornendo, fra l'altro, utili informazioni di carattere naturalistico generale.

Analizzando gli eventi morfogenetici che hanno prodotto la configurazione orografica attuale, occorre illustrare preliminarmente la successione litostratigrafica dei luoghi, che prevede la presenza in basso di un'alternanza calcareo - marnosa dello spessore di circa 150 metri seguita, in alto, da potenti banchi di Calcareniti bianco-giallastre (Formazione Palazzolo), spesse anch'esse circa 150 metri, risalenti al Serravalliano-Tortoniano, coronate dai Calcari ad Alghe della formazione monti Climiti (membro dei Calcari di Siracusa), potenti 100 metri. Un discontinuo banco di Calcareniti bianco giallastre fossilifere testimonia un'ingressione marina nel Pleistocene inferiore, mentre la coltre alluvionale diffusa nella spianata che degrada verso mare è il prodotto della sedimentazione combinata fra i vari corsi d'acqua che qui pervengono da monte e l'attività modellatrice del mare.

La successione litologica sopra citata, prevalentemente lapidea, è stata interessata, dal Miocene al Pleistocene, da episodi tettonici par-

ticolarmente intensi (soprattutto durante il Pleistocene) che hanno determinato la frammentazione dell'ammasso roccioso secondo le principali linee di rottura crostale, che risultavano qui avere una componente principale orientata NW-SE e, subordinatamente NE-W. Su tali direttive si sono impostate, in quanto aree di particolare erodibilità, sia le principali aste fluviali della zona (NW-SE) che la linea di costa (NE-SW), migrata progressivamente dall'entroterra verso mare attraverso un'alternarsi di oscillazioni marine legate ai periodi glaciali-interglaciali medio-Pleistocenici (ne sono testimonianza antiche linee di battente, gradini morfologici e fori di litofagi che oggi si ritrovano a ridosso della paleofalesia che rappresenta il margine ibleo). È il caso di citare la Grotta Spinagallo quale testimonianza di antichi ingrottamenti costieri abitati da macrofauna pleistocenica costituita da elefanti nani («Elephas melitensis», «Elephas falconeri»), volpi, uccelli, ecc. (Accordi et. alii, 1959).

Prodotto geomorfologico dei suddetti processi è un allineamento (NW-SE) dei principali corsi d'acqua (sistema fiume Magnisi-Cassibile, Cava della Contessa, parte di monte di Cava Sture, Cavadonna, solo per fare qualche esempio) intersecato da un sistema secondario di affluenti ad andamento NE-SW (Cava Buongiorno, Cava Putrisino, area di valle di Cava Sture, Valle Olivella, ecc.) e dalla linea di costa attuale ed antica.

Il paesaggio che ne deriva risulta essere molto suggestivo, in quanto i processi erosivi fluviali si sono spinti nel tempo fino a produrre veri e propri «Canyons», con profonde gole in molti casi del tutto inaccessibili e pareti a picco di altezza complessiva dell'ordine delle centinaia di metri, come nella Cavagrande del Cassibile, dove il dislivello fra il ciglio della cava ed il fondovalle raggiunge i 300 metri, ma anche a Cava Sture o a Cava Campana o nel tratto terminale di Cava della Contessa, dove il dislivello è minore, ma l'effetto scenografico non è certamente da meno. Una morfologia così articolata ha dato luogo alla creazione di nicchie ecologiche del tutto indipendenti dal resto del territorio, con un microclima, una vegetazione ed una fauna rimasti immutati nel tempo in uno degli ambienti più integri della Sicilia.

Volendo fornire sintetici cenni sull'idrogeologia della zona, occorre dire che quasi tutto il settore orientale dell'Altopiano Ibleo è costituito geologicamente da terreni carbonatici spesso intensamente fratturati, che consentono la rapida infiltrazione delle acque piovane e l'instaurarsi di numerose falde idriche all'interno di un «acquifero» di vaste proporzioni.

La particolare ricchezza d'acqua della zona è testimoniata dall'abbondanza sia di incisioni fluviali a regime permanente (sistema del fiume Magnisi-Cassibile. Cavadonna, ecc.) che dalla frequenza di manifestazioni sorgentizie, oltre che dalla particolare densità di cavità carsiche, molte delle quali ancora in attività.

Alcune di queste sorgenti, già conosciute in passato, sono state captate ed utilizzate; altre hanno ancora oggi una propria denominazione, come Fontana Velardo e Fontana Saracena per restare nell'ambito del fiume Magnisi, mentre un gran numero ne viene segnalato dal Cugno lungo la gola del Cassibile e difficilmente accessibili.

Sempre lungo le aste fluviali molto incise (Cavagrande dei Cassibile, Cava Sture, Cava Campana, ecc.) è possibile osservare le cosiddette «Marmitte dei Giganti», scavernamenti di forma semisferica prodotti dall'azione erosiva dei ciottoli trasportati dall'acqua con moto vorticoso.

Nel contesto tettonico ed idrogeologico sopra descritto, è risultato particolarmente favorevole, già in epoca Plio-pleistocenica, lo svilupparsi di un reticolo carsico fra i più articolati e ricchi della Sicilia, come prodotto dell'infiltrazione delle abbondanti acque meteoriche dei periodi interglaciali all'interno dell'ammasso carbonatico, attraverso il complesso sistema di linee di frattura che si andavano producendo in quel periodo, come già detto.

Gran parte delle cavità carsiche della zona è stata oggi censita e mappata dai vari gruppi speleologici operanti nella Sicilia orientale ed è stato per l'occasione consultato l'elenco catastale delle grotte della provincia di Siracusa curato dal Centro speleologico etneo ed aggiornato al dicembre 1990, che ha fornito dati relativi alle grotte che di seguito vengono così elencate: la grotta Monello o Perciata, che, ricchissima di stalattiti, stalagmiti, colonne, vele e svariate forme carsiche, presenta uno sviluppo di circa 200 metri ed un dislivello massimo di 32 metri dal p.c.; già oggetto di perimetrazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che l'ha inserita nel Piano regionale parchi e riserve, presenta uno sviluppo non del tutto ancora noto ma certamente più ampio di quello rilevato; la già citata Spinagallo, ricca di fauna Pleistocenica, la Quartararo, la Giovanna, la Chiusazza, con uno sviluppo di 190 metri circa e due accessi, la Genovesi I e la Genovesi II, la grotta del Conzo, tutte di interesse archeologico, la Grotta della Bomba ed il gruppo di grotte denommate Moscasanti, nell'omonima località.

Della grotta dei Briganti, sita lungo la Cavagrande del Cassibile e ben visibile nella zona dei «laghetti», si fà altresì menzione in un pieghevole illustrativo curato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa.

Le restanti, mappate nell'allegata carta tematica (tav. 2) e concentrate soprattutto in contrada S. Marco, sono state ubicate sulla scorta della consultazione della «Carta della vulnerabilità delle falde idriche» curata dall'Istituto di scienze della terra dell'Università di Catania e dal Consiglio nazionale delle ricerche ed in parte verificate di presenza. La grotta di S. Lucia, ubicata nell'omonima contrada e compresa all'interno del sito archeologico di S. Lucia di Mendola, presenta un accesso a pozzo piuttosto profondo, oggi cautelativamente chiuso con grate.

Oltre alle grotte sono presenti numerosi inghiottitoi, quasi tutti ancora attivi, molti non conosciuti né mappati, alcuni dei quali individuabili poiché determinano l'improvviso impoverimento, o talora la scomparsa, della portata dei corsi d'acqua; il più noto si trova sul tratto terminale della Cavagrande del Cassibile, e probabilmente contribuisce ad alimentare le numerose sorgenti sottomarine diffuse lungo la costa di Fontane Bianche al lido di Avola; altro inghiottitoio è stato scoperto di recente in occasione di sopralluoghi effettuati a Cava Giorgia. nel suo tratto terminale, ed è venuto alla luce a seguito dell'asportazione, a carico di ignoti, del materasso alluvionale del torrente che ha messo a nudo il substrato calcareo della valle; le considerevoli dimensioni (presenta un diametro di un metro circa) consentono sicuramente l'abbattimento della portata del torrente, anche nelle fasi di piena.

Per concludere, è il caso di segnalare una particolare forma carsica che si trova fra contrada della Contessa e contrada Olivella, lungo il tratto dove il vallone Olivella si apre sulla pianura sottostante; si tratta di una grossa voragine del diametro di 40 metri circa della profondità stimata intorno ai 15 metri, che accoglie interamente le acque del suddetto vallone convogliandole in un inghiottitoio al suo interno e restituendole diverse centinaia di metri più a valle. Considerato che non sono state trovate citazioni bibliografiche del fenomeno, alla luce dei primi sopralluoghi effettuati, la forma è riconducibile probabilmente a ciò che resta di un'ampia grotta alla quale è franato in passato il tetto, verosimilmente piuttosto sottile e che recepisce, ora come allora, le acque del vallone Olivella.

ASPETTI ANTROPICI DEL PAESAGGIO

I siti archeologici

L'area perimetrata per la proposta di vincolo del fiume Cassibile comprende numerosi siti archeologici di varie epoche, da età preistorica ad età medievale. In particolare sono di età preistorica: gli insediamenti in grotta di Spinagallo (anche importante deposito paleontologico), Giovanna, Monello e Chiusazza (questi ultimi importanti sotto il profilo delle frequentazioni durante l'età dei metalli) e le tombe a grotticella artificiale dell'età del bronzo di Orto Stallaini, Piano Milo, Case Valvo, Cava Palumbo, Manghisi, Case Judica, Mezzo Gregorio, Baulì e Deddera. La più importante di queste necropoli e quella detta del Cassibile, di scenografica bellezza, ubicata sui Cugni: Mola e Serrapalazzo, che fiancheggiano il corso del fiume Cassibile nel tratto in cui si immette nella pianura e che si estende fino a Cugno Croce. È per estensione, con le oltre 2000 tombe, oggetto di indagini da parte di P. Orsi nel 1897 e nel 1923, la più grande necropoli protostorica siciliana dopo Pantalica.

Si inquadra cronologicamente nell'età del bronzo finale (1050-850 a.C.), ma esistono testimonianze di vita dall'età del bronzo Tardo all'età del ferro II.

Sono invece di età greca alcuni interessanti insediamenti siti lungo corsi fluviali nell'altopiano, soprattutto ai margini dello stesso presso le cave o lungo le antiche vie di collegamento, tra questi insediamenti si ricordano Punta Gallina, Feliciazzo, Pianette, Mezzo Gregorio, Testa dell'Acqua e Aguglia.

Le testimonianze di età romana e bizantina sono piuttosto abbondanti in questo territorio e in particolare nei siti di monte d'Oro, Stradicò, Giordano, Cava Miranda, Casa Romano, Cugno Lupo, Cava Petracca, Cava Secca, Ciaramiro, Guardioli, Santalania, Canzeria, Acquedotto Nettuno, Mezzo Gregorio, Stallaini, Bauli, Cozzo Tondo, Cinque Porte, Pianette, S. Lucia di Mendola, S. Marco, Saraceni, Cava Putrisino. In molti di essi sono comprese necropoli rupestri di età tardo/antica caratterizzata da piccoli ipogei catacombali e loculi di tipo siculo/bizantino. Ma non mancano i complessi

rupestri abitati di età alto medievale che mostrano chiari segni di riutilizzo in più fasi. Nell'area della Cava Grande, in modo particolare, sono la c.d. «Grotta dei Briganti», che appare «incastonata» nel versante nord e, nel versante sud, l'insediamento dei Ddieri (dal nome di origine araba), dislocato in più piani collegati con stretti cunicoli che superano il grande dislivello. È dall'emergere sub divo di questi insediamenti, che sarebbe sorto l'abitato medievale di Avola vecchia.

Le presenze medievali sono soprattutto attestate nella zona occidentale del territorio, nel comune di Noto. Si ricordano soprattutto gli abitati rupestri dei Ddieri di Baulì e i complessi di contrada Pianette e S. Lucia di Mendola.

Tutti questi siti archeologici, con i resti sparsi nell'altopiano e i monumenti o complessi ipogeici rupestri documentati soprattutto lungo le Cave, arricchiscono le valenze storiche e paesaggistiche di questo territorio, che per tutta l'età greco/romana e medievale è caratterizzato quindi da un insediamento sparso, per lo più legato alle attività agricole dell'altopiano; così come testimoniano una serie di manufatti, quali macine, frantoi, condutture idriche scavate nella roccia e pozzi.

Cenni storici del feudo di Baulì e del marchesato di cassibile (ex feudo)

La storia di questo territorio e delle sue acque è in gran parte legata alle vicende di due grandi feudi: quello di Baulì e quello del marchesato (ex feudo) di Cassibile.

Dell'ex feudo di Baulì, confinante con S. Maria dell'Arco e S. Lucia si hanno notizie a partire dal 1392; infatti a partire da quell'anno il feudo risulta intestato a Giaimo di Alagona; la successione del titolo di feudatario, passò nel 1392 a Rainaldo Landolina. Nel 1517 risulta intestato alla Belladama Alagona, baronessa di Leonforte, fino all'anno 1527 durante il quale viene attribuito a Giovanni Branciforte.

Le prime notizie sull'istituzione del vasto feudo di Cassibile risalgono ai tempi di Re Martino d'Aragona il quale concesse a Giacomo D'Ariccio, la baronia di Cassibile.

Re Martino il giovane concesse al barone di queste terre la proprietà delle acque dell'omonimo fiume.

Altri feudatari succedutesi al D'Ariccio furono i Branciforte, principi di Butera ed in ultimo la famiglia Loffredo, già baroni di Cassibile.

Nel 1797 il Re delle due Sicilie, Ferdinando di Borbone, concesse a Silvestro Loffredo il titolo di marchese del feudo di Cassibile.

In tempi recenti, fra il 1908 ed il 1974, marchesa del feudo di Cassibile fu Maria Emanuela Pulejo; attuale discendente è il marchese Silvestro F. Gutkowski Pulejo Loffredo; attualmente l'ex feudo, nella zona pianeggiante, si estende all'incirca fra il fiume e la frazione di Cassibile, mentre sulle colline iblee confina con il territorio comunale di Noto.

Alcune fra le località comprese in questo marchesato sono Cugno Zagaria, Cugni di Cassaro, Cugni di Mola, Muraglia, Cozzo Spineta, Cugni di Ragusa, Valle di Mare, Fontane Bianche. Stradicò, 50 salme, 22 salme, 30 salme. Questi ultimi appezzamenti corrispondono per l'esattezza al numero delle salme indicate nella denominazione; tali superfici agrarie sono diventate nel tempo, veri e propri toponimi.

Questa estensione di proprietà del feudo è attualmente di poco inferiore rispetto alle dimensioni del passato, comprendendo ancor'oggi le località sopracitate. In particolare la zona interessata dalla Cava Grande del Cassibile, in contrada Stradicò, di proprietà del Marchese, ha un'estensione pari a circa 800 ettari e provvede al soddisfacimento delle esigenze idriche del fondo attraverso le acque derivate dal fiume Cassibile, regolarmente concesse dagli organi competenti in quantità pari a circa 478 l/s per irrigare circa 600 ha di superficie.

Il prelievo dell'acqua avviene per la massima parte allo scarico della condotta della centrale idroelettrica E.N.E.L. di Cassibile che, attraversando una fitta rete di canalizzazioni, provvede all'irrigazione del fondo.

All'interno della contrada Stradicò sorge il borgo di Cassibile oltre a numerosi fabbricati rurali sparsi nel fondo che comprendono alloggi per i contadini, stalle, magazzini, depositi vari ecc. ancora in uso ed in buono stato conservativo, quasi tutti forniti di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana; vi è inoltre una notevole viabilità interna costituita da una serie di stradelle poderali a fondo naturale, che attraversano il fondo in tutte le direzioni.

Il fondo si presenta per la gran parte, come una grande proprietà latifondistica condotta direttamente dal proprietario in economia diretta con figure di salariati, ad eccezione di alcuni tratti di agrumeto, e di ortaggi, condotti a mezzadria o in affitto.

Inoltre i numerosi allevamenti zootecnici presenti, in particolare il mantenimento di un notevole numero di capi di bovini, bufali, equini, pecore e capre, il cui latte viene caseificato nella stessa azienda per la produzione e la vendita, accentuano il carattere di azienda agricola di tipo tradizionale, nella quale la gestione dell'attività agricola segue solo parzialmente i ritmi intensivi imposti dalla competizione del mercato. Pertanto grazie a questo tipo di conduzione, il territorio agricolo ha mantenuto nel tempo gji elementi del paesaggio agrario tipici della zona, oggi quasi del tutto integri, avendo conservato gran parte dell'immagine che doveva avere nel secolo scorso.

L'agricoltura.

Se la tipica conformazione delle cave a forma di canyon inaccessibili, è habitat ideale per la flora e la fauna proprie del nostro territorio, i grandi altipiani e le pianure che si estendono ai piedi del rilievo sono caratterizzati dal paesaggio agricolo tipico del siracusano, ossia, per la maggior parte, paesaggio di mandorli, carrubi ed ulivi, la cui estensione è di frequente limitata da muri a secco a confine dei lotti fondiari.

Questo paesaggio tradizionale, ancora integro e scevro da tentativi di intensivazione ovvero di sfruttamento del territorio, presenta caratteri di omogeneità ed integrità, anche per l'appartenenza ad un unico proprietario: un marchesato che ha mantenuto il paesaggio agricolo del secolo scorso, conservandolo ad oggi quasi del tutto inalterato.

Territorio questo che si potrebbe idoneamente definire come «terra dell'olio e del mandorlo» ovvero «paesaggio dell'olio»; definizioni queste descrittive del carattere e delle peculiarietà strutturali e paesistiche di una zona produttiva rinomata del siracusano.

Il territorio dell'ex marchesato rappresenta ancora uno straordinario coacervo di «natura addomesticata», cultura e costumi sociali locali, creato nell'arco di secoli di storia, sulla scorta di un clima particolarmente mite, di un territorio fertile e della cultura latifondistica dei proprietari.

La stessa toponomastica mantenutasi nella zona rievoca antichi usi agricoli di misura delle proprietà fondiarie locali.

Una produzione di qualità, quella olivicola, mandorlicola e casearia, che meriterebbe il marchio di riconoscimento d'origine controllata, poiché in gran parte ottenuta con tecniche agricole e conduzione aziendale tradizionali ed a basso impatto ambientale.

La stessa coesistenza di colture promiscue a carrubi, mandorli e olivi, presente in gran parte in contrada Stradicò, contraddistingue il paesaggio agricolo tradizionale, delle nostre zone.

Prendendo a prestito un'espressione del filosofo tedesco T. W. Adorno in «Paysage», si potrebbe dire che questo paesaggio ha un'evidente «espressività», attribuitagli proprio dall'azione dell'uomo.

Ciò riguarda soprattutto le strade; la fitta rete di percorsi poderali che segnano spesso i passaggi di vegetazione, sentieri che s'intersecano sulla pianura e ordinano la campagna che, anziché risultarne sconvolta, assecondano la visuale, «formano» il territorio.

Pur essendo un paesaggio artificiale, è la fisionomia variegata e mai uniforme delle colture che fa la differenza fra il paesaggio naturale ed il paesaggio agrario; inteso quest'ultimo come risultato di un'azione concertata sulla natura, dove nel primo prevale la vegetazione spontanea, mentre nel secondo si hanno soltanto quelle piante che l'uomo, ritiene utile coltivare. Le piante agrarie presenti appartengono al biotopo endemico di questo territorio (Oleo-Ceratonion, associazione dell'olivo e carrubo), sono presenti da tempi immemorabili, e ne impostano il tipico assetto paesaggistico ed ambientale.

Una natura questa, evoluta secondo processi antropici qualificanti; la presenza frequente dei lunghi filari rettilinei e paralleli delle colture arboree, appaiono come «irretire» e «innervare» il terreno.

Il palinsesto riformato lascia intravedere le antiche vestigia dell'ordine pregresso, nelle fasce marginali, di bordo, lungo le incisioni fluviali, dove il disegno geometrico e compatto degli appezzamenti si sfrangia e cede il passo al libero sviluppo della ganga e dei boschi di leccio; oppure si ritrova nelle sagome imponenti dei grandi alberi secolari residui preservati nei lembi interstiziali o sparsi in mezzo alle piantagioni, che spiccano visivamente come elementi focali, conferendo forza e contrasto cromatico al monotono e livellato paesaggio agreste, custodi simbolici della intima identità e memoria ancestrale del luogo.

Sono però i filari, le strade, le saie, i muri a secco, la forma dei corsi d'acqua, che costituiscono la trama e l'intelaiatura fondamentale del paesaggio.

Essi impongono al sostrato topografico, un ordine architettonico minimale, una fitta griglia di coordinate cartesiane tangibilmente determinate che misurano esattamente lo spazio aperto dei campi e ne formalizzano e descrivono il regime d'uso, divendendo riflesso o impronta concreta, nel paesaggio, di realtà profonde e generali d'ordine fisico e soprattutto d'ordine storico, sociale ed economico.

Le cicliche, stagionali o contigenti mutazioni o alterazioni sia dimensionali che di colore del materiale organico, rappresentano poi una sorta di orologio o calendario biologico che trasferisce ed incorpora nei caratteri percettivi del paesaggio la variabile temporale, legata alla naturale fisiologia delle piante e delle colture, quanto alle fasi ed alla programmazione delle attività agricole e delle lavorazioni.

Le campagne «belle» e produttive sono di solito, anche sane, nel senso che le componenti naturali ed antropiche del paesaggio hanno trovato un efficiente ed equilibrato rapporto che ne permette l'autosostentamento.

Laddove invece non si realizzano queste condizioni, poiché le tecniche colturali utilizzate non sono rispettose dell'ambiente, diventa compito delle istituzioni pubbliche provvedere al loro controllo e riequilibrio.

Architettura rurale e territorio.

Nel corso degli ultimi anni si deve registrare un crescente interesse per la problematica attinente alla tutela del patrimonio ambientale ed architettonico esistente al di fuori dei centri urbani. La campagna con i suoi insediamenti e il paesaggio agrario, sono divenuti temi di dibattito culturale ed economico, affiancandosi a quello, ormai da tempo entrato a far parte delle grandi tematiche ambientaliste, della tutela e salvaguardia dei centri storici.

Infatti, se la necessità della protezione dei centri storici è nata dalla consapevolezza acquisita anche a livello di coscienza collettiva che tali centri rappresentano documenti di pietra dei valori della civiltà dell'uomo, come conseguenza diretta ne è scaturito che, evidentemente testimonianze e tracce della formazione e della crescita di tale civiltà sono egualmente presenti nella campagna e nei suoi insediamenti; essendo pertanto il territorio extra urbano nient'altro che il «negativo» della civiltà urbana.

Se le preoccupazioni attuali derivano dallo stato in cui oggi versa il patrimonio rurale (e per patrimonio rurale intendiamo la totale consistenza costituita da patrimonio architettonico e produttivo) risulta evidente che ogni indagine volta ad esaminare il problema ed eventualmente a poter configurare cause ed interventi, deve, alla luce di quanto detto più sopra, essere orientata alla determinazione e alla conoscenza del rapporto intercorrente tra città e campagna. In seguito alla definizione di tale rapporto e delle variazioni storiche che ha subito nel tempo si può infatti definire lo sviluppo evolutivo della civiltà stessa.

Il rapporto città-campagna.

Con l'avvento dell'economia industriale il rapporto città-campagna varia, dopo aver costituito sempre, nel corso della storia, una costante nello sviluppo dell'insediamento umano. Infatti, fino alla rivoluzione industriale la città dipende strettamente, per il suo esistere, dalla campagna: non esiste contrapposizione fra questi due sistemi, ma vi è piuttosto integrazione e complementarità.

Ma in questo rapporto due gravi limiti continuavano ad essere sempre e comunque presenti: la consistenza della popolazione urbana non poteva superare una data proporzione della popolazione totale, e le città non potevano superare determinate dimensioni dal punto di vista demografico. Questi due limiti sono infatti essenzialmente la conseguenza diretta della consistenza relativa dell'eccedente agricolo. In altre parole l'interazione città - campana si fissava e si determinava, in una equivalenza esatta, nel rapporto tra consistenza relativa della popolazione urbana ed eccedente agricolo. Tale rapporto varierà decisamente, perdendo di proporzionalità grazie ai progressi produttivi e di rendita consentiti dalla rivoluzione agricola e dall'applicazione dei metodi industriali all'agricoltura. Inoltre la facilità dei trasporti e il ribasso conseguenziale dei costi, affiancandosi all'aumentata produzione, consentono a questo punto un incremento dalla popolazione urbana e l'aumento dimensionale della città. Pertanto la rottura dell'equilibrio città - campagna, ha determinato il sopravvenuto collasso della società rurale e delle sue espressioni (da «Indagini dalla memoria» Mostra fotografica di Giuditta Conigliaro Santini - Italia Nostra sezione di Siracusa).

Processi di trasformazione del paesaggio antropizzato.

Gli aspetti della campagna siracusana si colgono nella lettura delle variazioni fisiche e produttive avvenute nel tempo. Nonostante gli sconvolgimenti di questi ultimi anni causati dall'aumento della rete viaria, dall'abbandono delle dimore rurali, dall'insediamento delle industrie, gli elementi cartografici mostrano ancora tracce dell'assetto agricolo e paesaggistico dei secoli scorsi.

Alla costruzione del paesaggio altamente umanizzato hanno interagito fattori geografici, storici, antropologici e sociali, tra cui la ricchezza delle acque, un tempo superficiali, l'antichissima colonizzazione del territorio, il tipo delle coltivazioni, la struttura fondiaria, la rete stradale, le incursioni barbaresche.

Feudi antichi, capitali e dignità ecclesiastiche concesse segnarono il ripopolamento delle campagne di tutto il circondario siracusano cui seguirono un'ampia bonifica dei terreni incolti, la costruzione di masserie, ville e la restaurazione di antiche chiesette campestri (da Urbanistica rurale «La masseria» di Annalena Guidi). Lo sviluppo delle ville e delle fattorie nel territorio siracusano e ibleo subisce una battuta di arresto con il disastroso terremoto del 1693.

La ricostruzione impegnò per circa un secolo sia i feudatari che i religiosi e la gente comune fece concentrare ogni tipo di interesse verso il ripristino di un assetto politico ed economico, nonché verso la ricostruzione di quegli equilibri urbani che prima del sisma erano garantiti da marcati confini di proprietà. Quando le proprietà urbane, in special modo nelle città demaniali, raggiunsero nei confini e nelle strutture quel grado di sicurezza che già caratterizzava i possedimenti prima del terremoto, il ceto nobiliare rivolse la sua attenzione alla edificazione extra-moenia.

I lunghi anni di abbandono non consentirono di recuperare parti strutturali dei complessi architettonici precedenti. L'unico recupero possibile fu in certi casi quello relativo al ripristino dell'impianto planimetrico. Per il resto l'architettura ebbe un volto nuovo e, dove i segni precedenti erano totalmente cancellati, si realizzarono nuovi modelli architettonici.

La tipologia rimase immutata e ciò a conferma del fatto che l'impianto della fattoria fortificata anche nell'età tardo-barocca era un modello funzionale rispondente alle esigenze della nuova nobiltà.

Lo stile degli edifici fu rigido e severo e solo in rari casi accolse lo spirito libero settecentesco.

L'ondata costruttiva delle fattorie e delle ville fu particolarmente intensa dagli inizi del sec. XIX fino al 1880 circa. In tale periodo l'altopiano acrense, la valle dell'Anapo, i feudi di S. Alfano, Bibbia. Braida ecc., ritornarono a popolarsi come nel seicento e l'architettura degli insediamenti fortificati vi fiorì in maniera cospicua (da «decadenza funzionale e fatiscenza strutturale delle fattorie fortificate dell'alto piano ibleo» di Paolo Giansiracusa).

Caratteristiche tipologiche dell'edilizia rurale.

Le linee guida del piano paesistico regionale individua come elementi connotanti il paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale ovvero costiero e marinaro, i così detti «beni isolati», costituiti da una molteplicità di manufatti di tipo civile, religioso, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive.

Tra la metà dell'ottocento e gli inizi del novecento la classe borghese siciliana costruisce dimore di villeggiatura, meno rappresentative, più piccole ma più funzionali, «più adatte, in definitiva, ad uno stile di vita comoda, senza eccessi di spazi e di volumi», rispetto alle grandi ville settecentesche.

Questo tipo di ville e villini, spesso caratterizzati dallo stile liberty, si ritrova sparso in tutto il territorio, in prossimità dei grandi centri lungo la costa, o, nell'interno, in località panoramiche privilegiate.

Nell'area interessata alla proposta di vincolo numerose emergenze storiche sono ancora oggi presenti, caseggiati, masserie, ville, edicole votive, mulini ecc., si alternano a paesaggi ora pianeggianti, ora scoscesi, non sovrapponendosi l'uno con l'altro, bensì integrandosi tra di loro.

Una sola dimora riveste delle caratteristiche ben definite, questa e la «masseria». Infatti con il termine masseria si vuole significare una dimora rurale di campagna, basata prevalentemente sulla granicoltura e sull'allevamento. In questo senso — largamente diffuso tra i contadini e i piccoli proprietari o affittuari o coloni — qualunque tipo di dimora rurale può essere designata come masseria, a prescindere dalla sua forma o costruzione edile. L'equivoco che può sorgere

da questa interpretazione popolare è senza dubbio grave ai fini di una classificazione delle forme o tipi della dimora rurale. Si può limitare il termine «masseria» a quelle forme complesse di dimora rurale, che rappresentano il tipico frutto del latifondismo.

Elemento distintivo della masseria è il cortile, che appare ben delimitato, quasi sempre, sui suoi quattro lati, da costruzioni dalle funzioni originariamente ben definite, ad un solo piano. In genere solo su un lato la fabbrica mostra un secondo piano, oltre al piano terreno: è la parte riservata al proprietario, che vi abita solitamente per un breve periodo durante il raccolto.

Accanto a questa — denominata villa o casa di campagna — cioè sullo stesso lato o su quello direttamente opposto, il giro delle costruzioni trova una breve soluzione di continuità nella porta, alta e ad arco leggermente svasato, che immette nel cortile. La fabbrica massiccia, la relativa ristrettezza del cortile rispetto alla superficie occupata, dimostrano in modo chiaro che il cortile della masseria a differenza di quello della «cassina» lombarda, ha costituito un'area libera destinata al disbrigo di alcune faccende domestiche e al sicuro abbeveraggio degli animali stabulati. In questo cortile, cioè, come capita oggi, non si doveva effettuare nessuna operazione agricola: tutto si svolgeva nei campi, e i prodotti arrivavano qui già pronti per essere immagazzinati. Del resto il cortile della masseria è quasi sempre in ombra, è troppo stretto per un agevole movimento dei carri; il fieno stesso e la paglia dovevano essere riposti nei fienili (pagghialore), come avviene ancora oggi nelle masserie degli altipiani, per mezzo di asini che ne curano il trasporto a soma dei campi.

Così considerata, la masseria si presenta come una forma complessa, le cui caratteristiche dominanti sono da una parte l'area relativamente notevole occupata dal corpo edile, dall'altra la presenza di uno spazio racchiuso a cortile.

La masseria è sorta e si è sviluppata soprattutto nei secoli dal sedicesimo al diciottesimo, come una manifestazione del capitale, come centro di direzione e di coordinamento della produzione.

Il disgregamento del latifondo, iniziato in forma timida dall'inizio del secolo scorso, doveva ovviamente comportare la decadenza di questo tipo di insediamento, così strettamente legato a forme economiche e sociali sorpassate e anacronistiche.

Molte masserie sono pertanto decadute con l'estinzione o la quotazione dei feudi, e rimangono nell'aperta campagna come simbolo o testimonio di una struttura agraria venuta meno: lo stato di abbandono e di diroccamento, mostra il senso della decadenza dei signori feudali.

Altre, invece, costituiscono ancora un nucleo di attività agricola, ma non sono molto numerose quelle abitate da 2 - 5 famiglie di affittuari o coloni si servono solo dei magazzini, del palmento e del trappeto, mentre continuano a tenere l'abitazione nei comuni. La masseria si è pertanto trasformata spesso in un insediamento temporaneo, o nella sede di poche famiglie (dalle regioni d'Italia di Roberto Almagià vol. XVIII).

I mulini a Cava Grande.

L'area interessata dalla proposta di vincolo comprende parte di territorio già sottoposto ad immodificabilità temporanea, per effetto del decreto assessoriale del 7 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 6 novembre 1993, e poi prorogato successivamente con provvedimenti separati, ora prossimi alla scadenza.

Essa fa parte di quel complesso di incisioni che scolpiscono le zone interne del territorio di Siracusa.

L'articolato complesso di valloni, che da Cava Sture a Cava Contesa fino a Cava Giorgia configura i rilievi a nord del più conosciuto corso del Cassibile, costituisce con quest'ultimo un unico sistema morfologico di grande interesse paesaggistico.

La «Cava Grande del Cassibile», già riserva naturale, è una profonda gola, quasi un immenso canyon scavato dalle acque del Cassibile. Alla formazione di essa hanno contribuito certamente anche fenomeni di bradisismo.

È lunga dieci chilometri, profonda, nel suo punto massimo sulla sommità della montagna di Avola, 320 metri, larga, nel punto più ampio, alla confluenza Passetti, 1.200 metri. Il fiume, con il nome «Magnisi», nasce da due sorgenti nel feudo di Bauli, a sud-est di Palazzolo Acreide. È arricchito poi da tre piccoli affluenti alimentati rispettivamente dalle sorgenti di contrada Arco, da quella di Celso - Bancazzo da quella di Testa dell'Acqua. Lungo tutto il suo corso poi il fiume riceve l'apporto di una miriade di sorgenti che sgorgano nel fondovalle.

A partire dalla contrada Petracca la valle assume la caratteristica forma di canyon, avendo il fiume impostato l'alveo in corrispondenza dello spartiacque superficiale, conferendo al paesaggio l'aspetto di una struttura bombata incisa in cresta da un profondo solco che separail versante destro che quello sinistro. Ed è da questo punto, e fino alla pianura costiera, che il bacino assume il nome di Cava Grande.

Il letto del fiume è caratterizzato da una serie di laghetti e marmitte, inframmezzati da gradini morfologici di varia grandezza, i maggiori dei quali sono impostati generalmente sulle faglie.

Le anse del fiume e le frane hanno formato lungo tutta la Cava, vari costoni e declivi terrosi, in alcuni luoghi quasi pianeggianti, che l'uomo ha occupato e sfruttato per viverci e per coltivare i prodotti della terra. A questa possibilità di adattamento dell'uomo alle condizioni naturali dell'ambiente si deve la presenza umana nella Cava Grande in ogni tempo, con connotazioni e caratteristiche diverse lungo il corso dei secoli e dei millenni.

Lungo la Cava, nel tratto compreso fra il Manghisi e lo sbocco nella pianura costiera, si contavano fino a qualche decennio addietro nove mulini.

Al di sopra la strada statale che collega Noto a Palazzolo Acreide, il mulino Ciranna e quello, vicinissimo alla statale, detto Magnisi, appartenuto in anni recenti alla famiglia Reale. Al di sotto della strada il mulino Pompa, che fu totalmente distrutto dalla disastrosa alluvione del 1951, il mulino Papa; il mulino di contrada Petracca, il mulino Barresi in contrada Carrubella; quasi allo sbocco della Cava sono i mulini appartenenti al marchese di Cassibile: alla sinistra del fiume il mulino Loffredo, detto anche Vecchio, alla destra, dirimpetto al Vecchio il mulino Toscano; più in basso, oltre lo sbocco, il mulino Nuovo, costruito pure alla destra del fiume. Le strutture di tutti questi mulini sono state più volte rifatte nel corso dei secoli per via delle distruzioni subite dagli impianti a causa delle inondazioni.

Poiché tali strutture sono generalmente simili tra di loro, ci si limiterà qui a descrivere il mulino Toscano e il mulino Loffredo o Vecchio, entrambi ancora in buone condizioni.

Il mulino Toscano è raggiungibile dalla strada che, per la contrada Palazzetti, conduce alla centrale ENEL. Il prospetto rivolto a nord misura circa 20 mt. e presenta un'ampia porta d'ingresso, con un arco a tutto sesto, che da nel locale del mulino vero e proprio. A destra e a sinistra ci sono due grandi finestre. Tra la porta e la finestra di destra è murato in alto lo stemma, in pietra calcarea, dei marchesi di Cassibile. La fattura è ottocentesca e risale evidentemente all'acquisto del mulino.

All'estrema destra è una porta un poco più stretta della prima, che dà in quello che era il deposito.

La macina di pietra bianca è ancora al suo posto, così come la tramoggia. Veniva ultimamente utilizzata per il grano. In passato era stata utilizzata, in alcune circostanze, anche per l'orzo.

Il mulino Loffredo o Vecchio è pure di proprietà dei marchesi di Cassibile, si parla nell'atto di investitura, avvenuto nel 1797, di Silvestro Loffredo, quadrisavolo dell'attuale marchese, anch'egli di nome Silvestro. La costruzione è stata più volte rifatta e restaurata nel tempo, fino all'ultimo intervento del 1944/45, quando il prospetto strapiombato in avanti dovette essere abbattuto e rifatto con finestre più grandi di quelle preesistenti. Il prospetto, rivolto a sud- est, è lungo 23 mt. circa e si presenta piuttosto articolato. Al locale centrale, nel quale è il mulino vero e proprio, si accede da un'ampia porta con arco a tutto sesto.

A destra e a sinistra, piuttosto distanziate, sono due alte finestre senza inferriate. Tra la porta e la finestra di sinistra è murato, quasi sotto la bassa grondaia, lo stemma in pietra calcarea del marchese di Cassibile. Essendo stato scolpito meno di cinquant'anni fa, lo stemma è ancora in ottime condizioni. Vi si scorgono, nella sezione inferiore, tre stelle esalobate che sormontano tre colli assai pronunciati, che rappresentano i tre cugni esistenti nel feudo del marchesato. Nella sezione superiore è un leone, dotato di ricca criniera, che, rivolto lateralmente a sinistra, con le zampe trattiene un gigantesco giglio. Il medaglione è fiancheggiato da ramoscelli di quercia e sormontato dalla corona marchionale, il cui fiore centrale si presenta parzialmente mutilo. L'interno del mulino conserva ancora le strutture quasi intatte, con ancora le due mole poggiate sul pavimento e la tramoggia di legno al suo posto. La macina, in pietra lavica, anticamente era

usata per la molitura del grano. Al locale di destra, che sul prospetto ha un'ampia finestra, si accede dall'interno del mulino. Serviva come deposito per i lavori di molitura.

Il terzo locale quello di sinistra, ha un ingresso autonomo e presenta un'alta finestra sul prospetto, a circa tre metri dalla porta d'ingresso, ed un'altra, piccola e squadrata, sulla parete sud, che è lunga mt. 8,50 circa. Questo locale molto vecchio e in cattive condizioni, in passato era destinato a cucina.

Con l'avvento dell'Unità d'Italia vennero demanializzate alcune risorse naturali, che prima erano in mano ai privati, fra queste rientrarono le acque. I tre mulini del marchesato di Cassibile: il Vecchio, il Toscano e il Nuovo, furono al centro di una pluriennale vertenza giudiziaria tra la famiglia Loffredo con il comune di Siracusa prima (1874) e la SGES poi, per il diritto sull'uso dell'acqua del fiume Cassibile.

Alla fine, dopo lunghe vicende giudiziarie, la sentenza del tribunale delle acque di Roma, emanata il 22 maggio 1935, rigettò l'appello della Società elettrica e confermò il diritto alla marchesa Pulelo a prelevare l'acqua del Cassibile secondo le modalità previste da quella sentenza.

Chiusa la questione sul piano legale e restaurati gli impianti, i mulini ripresero a funzionare tutti, fin quando qualche decennio dopo, non cessarono definitivamente l'attività (da «l'opera dell'uomo a cava grande del Cassibile» di Sebastiano Burgaretta).

Edicole votive extraurbane e viabilità rurale.

Alle strutture religiose di carattere votivo possono farsi appartenere i cippi funerari innalzati in occasione di fatti luttuosi. Ancora oggi lungo le strade extraurbane si assiste al sorgere di questi cippi in prossimità del luogo in cui è avvenuto un incidente mortale. La caratteristica architettonica dei cippi funerari varia da luogo in luogo ed è quasi sempre il riflesso del gusto locale.

Nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico, così come in tutto il territorio del comprensorio ibleo, nei pressi degli incroci viari si incontrano edicole e croci aventi la funzione di rassicurare il viandante durante il suo cammino.

Le croci sono spesso realizzate interamente con pietra da taglio locale; il loro disegno è semplice e testimonia il senso di umiltà e la condizione di povertà della popolazione del luogo. Le edicole sono invece più elaborate e rivelano, attraverso nomi incisi, i propri dedicanti. La loro origine è spesso legata al voto di un ricco possidente o alla consacrazione del luogo da parte della gerarchia ecclesiale.

Le croci votive sorgono anche al centro dei fondi agricoli e testimoniano la consacrazione dei campi da parte del contadino o del signorotto possidente. La loro struttura è molto umile ed è realizzata con materiali di facile reperimento (tronchi d'albero, canne, aste di ferro, ecc.).

Ai limiti della proprietà terriera sorgono spesso edicole a nicchia o a stele le quali segnano i confini del fondo. Le decorazioni di tale edicole si ispirano alla produzione agricola locale.

Nei punti di sosta lungo una via di collegamento tra due centri urbani o nelle vicinanze di una sorgente o di una fontana sorgono spesso edicole votive aventi funzione specificatamente religiosa. Si tratta spesso di pannelli a nicchia o di altarini dinanzi ai quali i viandanti recitano le proprie preghiere.

Edicole a nicchia sorgono ai lati dei cancelli che introducono ad una proprietà privata. Tali edicole hanno la funzione di difendere la proprietà e di proteggere la famiglia che abita nel fondo. Essi sono di un certo pregio e vengono edificate fino ai nostri giorni lungo i muri che recingono la proprietà terriera.

Lungo le trazzere di campagna sorgono edicole votive di un certo pregio che danno denominazione alle contrade. Alcune di queste sono state edificate nel settecento e nell'ottocento. Nell'area in trattazione ne esistono di pregevoli edificate in pietra da taglio locale.

In alcune zone del comprensorio ibleo, spesso in prossimità degli antichi siti urbani devastati dal terremoto del 1693, sorgono edicole votive che ricordano il terribile sisma (da «le edicole votive del comprensorio ibleo» Paolo Giansiracusa).

La viabilità interna dell'area interessata dalla proposta di vincolo è alquanto variegata, essa si intreccia in un sistema articolato formato da strade provinciali secondarie alle quali si innestano trazzere in terra battuta delimitate dalla presenza di muri a secco e vegetazione spontanea.

In molte zone la viabilità attraversa vasti territori dai quali è possibile apprezzare per lunghi tratti suggestivi panorami. Grande valore paesistico assume oggi il tratto di strada denominata «Tangi» la quale da valle, attraverso un sistema tortuoso di curve, conduce al belvedere di Cava Grande in territorio di Avola. Durante la salita, da alcuni terrazzamenti posti ai margini della strada è possibile ammirare ampi scorci panoramici di indubbia bellezza, in particolare tutta la costa sud della Sicilia orientale che va da Porto-palo di Capo Passero fino alla penisola di Magnisi.

Lungo la strada e nei terreni ad essa attigui, caseggiati muri a secco e vegetazione spontanea si sommano al paesaggio naturale senza sovrapporsi, costituendo quadri panoramici di notevole pregio paesaggistico.

La proposta di vincolo, così perimetrata, mira a salvaguardare tutte queste aree suscettibili di trasformazioni speculative, così da assicurare una tutela dei valori percettivi e panoramici del paesaggio, permettendone una appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e di gestione del territorio.

A conclusione della suddetta lettura, l'arch. Santalucia, la dott.ssa Trigilia, il dott. Mamo, l'arch. Cancemi, la dott.ssa Musumeci e il dott. Guzzardi si allontanano dalla sala della riunione la commissione passa alla votazione del vincolo e alla perimetrazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

La perimetrazione del vincolo in argomento si diparte dall'incrocio fra la strada statale n. 287 Maremonti, nei pressi del km 11, e la strada provinciale Floridia - Cassibile, lato Cassibile, e prosegue verso nord-ovest seguendo la medesima direzione del tracciato stradale fino ad incontrare la balza rocciosa dove devia sulla sinistra per raggiungere e seguire un sentiero che conduce a Case Quartararo e poi verso sud-est fino alla strada statale; corre lungo quest'ultima in direzione Canicattini Bagni fino all'incrocio con la s.p. Palazzolo-Noto; devia sulla destra in direzione Palazzolo fino a poco prima del km 4 dove gira sulla destra lungo un sentiero che conduce ad una casa, 700 metri circa più a nord, e poi sulla sinistra per reinnestarsi ancora sulla s.s. e seguirla fino al km 2; qui devia sulla sinistra lungo la strada asfaltata che attraversa contrada Saracena, prosegue sulla destra, dopo appena 150 metri lungo un sentiero che, correndo in direzion sud--ovest, si affianca al limitrofo corso d'acqua per circa 400 metri deviando lungo un sentiero in direzione nord-ovest; segue quest'ultimo per poco più di 700 metri e poi devia sulla sinistra in contrada Velardo per un altro sentiero che segue per altri 800 metri circa in direzione ovest-sud-ovest, devia ancora a sud imboccando un nuovo sentiero per altri 300 metri ed ancora sulla destra seguendo la strada asfaltata che conduce alla chiesa di S. Lucia di Mendola; comprende per intero l'area degli scavi archeologici, così come già sottoposta a tutela da apposito decreto ex legge n. 1089/1939, e segue la strada citata fino all'incrocio con la strada Palazzolo - Testa Dell'Acqua - Avola, intorno al km 4 di quest'ultima, seguendola sulla sinistra fino all'abitato di Testa Dell'Acqua; qui devia sulla sinistra seguendo la strada asfaltata che corre grosso modo parallelamente a Cava Testa Dell'Acqua fino all'incrocio con la s.p. Palazzolo - Noto; imbocca questa strada fino alla zona denominata «Montanga D'Avola» e, subito dopo la masseria di località Monzello di Pietre e cisterna Buonafiglia, devia sulla destra, segue l'impluvio sottostante, percorrendo la linea di scorrimento delle acque e, sotto sorgente Miranda, risale, sempre lungo l'impluvio, ma in contropendenza, fino ad innestarsi sul sentiero che conduce ad un fabbricato nei pressi di case Romano, gira a sinistra e segue sulla destra il sentiero della forestale fino ai pressi di Case Fassio di Sopra dove, deviando sulla destra, segue l'argine di Cava Ombra comprende Monte d'Oro e scende a valle in direzione di Case Grande devia sulla sinistra intorno o a quota 180, segue un sentiero che conduce a Case Fassio di Sotto, scende lungo l'impluvio di Cava Tangi fino alla ferrovia, la segue in direzione Siracusa fino ad incontrare, in contrada Gallina, un sentiero che, rimarcando il tracciato della riserva di Cavagrande del Cassibile, giunge a mare; segue la linea di costa verso nord-est, si innesta su un sentiero verso nord-ovest, devia sulla sinistra per 100 metri circa lungo la strada asfaltata ed ancora sulla destra su un nuovo sentiero che riprende la s.s. 115 poco prima del passaggio a livello, attraversa quest'ultimo e arriva al Borgo di Cassibile, comprendendolo, dove devia sulla sinistra imboccando la strada per Floridia seguendola fino all'incrocio con la s.s. n. 287, operando una piccola deviazione subito dopo Case Cafici per comprendere il sito della Grotta Giovanna.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità;

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle BELLEZZE naturali della provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 2 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte del territorio comprendente la Valle del fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa così come descritta nella perimetrazione suddetta.

(Omissis)

Letto, approvato e sottoscritto.

VOZA, *presidente*

RUSSO, *componente*

CAPODICASA, *componente*

TRUPIA, *membro aggregato*

TURIBIO, *membro aggregato*

LA FERLA, *segretario*

00A3680

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2000.

Istituzione della scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 80 del 16 gennaio 1998 concernente «Iniziative per la formazione degli insegnanti - determinazione della sede amministrativa regionale»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 marzo 1998, n. 267 concernente «Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000»;

Visto il decreto 26 maggio 1998, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria»;

Visto il decreto rettorale n. 622 del 1° settembre 1999 con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione tra le università statali della Sicilia, ed è stato approvato l'atto costitutivo ed il regolamento didattico della scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 7 settembre 1999;

Decreta:

Viene istituita la scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria.

Art. 1.

1. La «Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l'insegnamento secondario» è articolata in più sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente regolamento essa sarà denominata «Scuola». Tale scuola ha sede centrale presso l'università di Palermo. Le università partecipanti alla scuola sono quelle di Palermo, Messina a Catania, in ciascuna delle quali viene costituita una sezione della scuola.

2. Obiettivo della scuola è la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola nell'acquisizione di competenze specifiche:

a) nella scienza dell'educazione;

b) nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria;

c) nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime;

d) nella pratica effettiva dell'insegnamento mediante il ricorso al tirocinio;

e) nelle metodologie necessarie a operare nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.

3. Gli insegnamenti e le attività previsti in funzione di quanto indicato nel comma precedente sono propri della scuola e da essa promossi e coordinati.

4. La durata complessiva degli studi della scuola è di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri per la formazione di insegnanti di sostegno è previsto un anno aggiuntivo.

5. A conclusione degli studi, la scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di Stato. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.

Art. 2.

1. Per garantire il necessario coordinamento tra le sezioni e gli indirizzi della scuola, le università che sottoscrivono il presente regolamento convengono altresì sulla opportunità di costituire un coordinamento regionale (denominato coordinamento) formato dai presi-

denti dei consigli di cui al comma 2, lettera *d),* dell'atto costitutivo, presieduto dal presidente del consiglio della scuola dell'università di Palermo.

2. Presso ciascuno dei tre atenei è istituito un consiglio della sezione della scuola (denominato consiglio), presieduto da un presidente eletto tra i suoi componenti. Suoi compiti sono tutti quelli relativi alla direzione locale della scuola, sulla base delle indicazioni del comitato regionale o del coordinamento di cui al comma primo.

3. Fanno parte del consiglio:

a) Tutti i docenti afferenti alla scuola;

b) tutti i supplenti e i titolari di affidamento presso la scuola docenti presso l'università relativa con voto deliberativo;

c) con voto consultivo, i docenti della scuola provenienti a qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.) da strutture estranee alla stessa università;

d) una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola pari al 20% dei componenti di cui ai punti *a)* e *b).*

I componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* contribuiscono al numero legale solo se presenti.

4. Il presidente del consiglio della scuola è eletto tra i professori di ruolo presenti con voto deliberativo, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* nel consiglio stesso. È eletto da tutti i componenti del consiglio con voto deliberativo.

5. Per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, al consiglio a al suo presidente si applicano le norme previste negli statuti delle rispettive università per i consigli di corso di laurea.

Art. 3.

1. La scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della scuola sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola secondaria.

2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole università è stabilita, su indicazione del coordinamento e su proposta del consiglio, dal senato accademico.

3. Le modifiche di questo regolamento didattico si attuano, su proposta di almeno un consiglio, con delibera unanime del coordinamento.

4. Per ciascun indirizzo il consiglio nomina un coordinatore scelto tra i decenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne fanno parte. I coordinatori costituiscono la giunta della sezione della scuola (denominata giunta). Il presidente del consiglio della sezione è anche presidente della giunta.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi della scuola sono previste 1.000 ore complessive di insegnamento e di attività pratiche di laboratorio e tirocinio. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previste 500 ore aggiuntive.

6. Il bando annuale di ammissione indica il numero di posti disponibili per ciascun indirizzo, secondo le indicazioni dei ministeri competenti e secondo le delibere del comitato regionale.

7. All'attuazione delle attività formative programmate dal consiglio della scuola provvedono, in ciascun ateneo, le facoltà, i corsi di laurea e di diploma, i dipartimenti e i centri interdipartimentali. Tali strutture sono tenute a fornire ogni assistenza e supporto anche logistico alle attività della scuola, nei limiti delle loro rispettive disponibilità a nel quadro delle loro finalità didattiche. Su loro richiesta i docenti afferenti alle strutture didattiche di una delle tre università possono prestare in tutto o in parte l'attività didattica prevista dal loro stato giuridico all'interno della scuola, con il consenso della facoltà di appartenenza.

Art. 4.

1. Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della scuola coloro che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla giunta sulla base del numero di posti disponibili per ciascun indirizzo.

2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le abilitazioni che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della scuola.

3. L'entità delle tasse e dei contributi di ateneo sono stabiliti per le diverse sezioni separatamente dai consigli di amministrazione delle tre università. I contributi relativi alla scuola vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio.

Art. 5.

1. Gli obiettivi della scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attività sia comuni a tutti gli iscritti che specifici di indirizzo, nonché attività di tirocinio.

2. La scuola è organizzata secondo uno schema modulare, costituito di moduli di durata non inferiore a 30 e non superiore a 50 ore ciascuno. Il tirocinio comprende attività per un totale di 300 ore distribuite nei due anni di formazione.

3. In relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, le aree di attività formativa della scuola sono inquadrate nel modo seguente:

a) insegnamenti di scienza dell'educazione;

b) insegnamenti di carattere storico, epistemologico e di didattica disciplinare con relativi laboratori, riguardanti le materie caratterizzanti le abilitazioni;

c) tirocinio didattico professionale.

Art. 6.

1. Su proposta dei consigli il coordinamento valuta i contenuti disciplinari minimi necessari per la proficua frequenza dei corsi relativi alle singole abilitazioni; in ciascun ateneo la giunta esamina i *curricula* dei singoli studenti in relazione a tali contenuti, definendo eventuali debiti formativi da parte dello studente.

2. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla giunta può ottenersi o mediante la frequenza di corsi universitari singoli o comunque secondo le indicazioni della giunta per ogni

singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque comportare alcun ulteriore onere finanziario per l'iscritto.

3. La verifica dell'avvenuto completamento di cui al comma precedente, qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso dalla giunta. L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al *curriculum* previsto e non entra pertanto nel computo delle ore globali della scuola.

4. La scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato, al di fuori del *curriculum* necessario per la laurea. La valutazione di tali crediti, di competenza di ciascun consiglio, può comportare una riduzione dei tempi di formazione fino a un massimo di due semestri la valutazione dei crediti per le attività di tirocinio effettuato precedentemente può al massimo riguardare il 70% delle ore previste.

5. Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito della scuola, intenda acquisirne una affine, può in base alla valutazione dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.

Art. 7.

1. Obiettivo degli insegnamenti di scienze dell'educazione è l'acquisizione delle competenze pedagogiche, psicologiche, metodologiche, giuridiche e deontologiche caratterizzanti la professionalità docente nella scuola secondaria e il completamento delle competenze disciplinari e di didattica disciplinare con gli opportuni supporti di carattere generale.

2. Gli insegnamenti di scienze dell'educazione sono svolti di norma in forma congiunta per gli studenti di diversi indirizzi; possono essere peraltro disposte dal consiglio parziali differenziazioni in funzione degli indirizzi interessati.

3. Gli insegnamenti previsti per l'arca di scienze dell'educazione sono i seguenti:

didattica generale (istituzioni di);
pedagogia generale;
pedagogia interculturale;
psicodinamica;
psicologia cognitiva o dell'apprendimento;
psicologia dell'educazione;
psicologia dello sviluppo;
psicologia generale;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione;
sociologia dell'educazione;
storia della scuola;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.

Art. 8.

1. Obiettivo degli insegnamenti storici ed epistemologici è l'acquisizione di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo di discipline caratterizzanti l'abilitazione all'insegnamento richiesta, la loro evoluzione storica, i rapporti tra esse, la riflessione sulla natura dei problemi di insegnamento affrontati e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate.

2. Obiettivi degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori sono rispettivamente l'acquisizione e l'applicazione di competenze specifiche nella determinazione di obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella costruzione anche interdisciplinare di strategie di insegnamento e di valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti.

3. Gli indirizzi previsti sono i seguenti:

a) indirizzo delle scienze naturali;
b) indirizzo di matematica-fisica-informatica;
c) indirizzo tecnologico;
d) indirizzo di scienze umane;
e) indirizzo linguistico-letterario;
f) indirizzo di lingue straniere;
g) indirizzo di arte e disegno;
h) indirizzo economico-giuridico;
i) indirizzo artistico-musicale;
j) indirizzo socio-sanitario.

Art. 9.

1. Obiettivo del tirocinio didattico e professionale è la produzione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche a allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attività professionale.

2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:

a) elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare;

b) stretto coordinamento con le attività dei laboratori didattici sia dell'area delle scienze della formazione che di quella disciplinare specifica;

c) stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali.

3. Per l'organizzazione dell'attività del tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite dalla giunta e dal consiglio, nel quadro della normativa nazionale e di eventuali accordi o convenzioni su base regionale, con i provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le attività stesse si svolgono. Analoghe intese possono essere perseguite con il competente istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).

4. La responsabilità del tirocinio viene conferita dalla giunta per contratto o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della normativa vigente, a professori di scuole secondarie con specifiche competenze.

Art. 10.

1. Ogni iscritto alla scuola presenta all'inizio del primo semestre un piano di studi individuale. La giunta valuta la congruità del piano proposto, sulla base delle indicazioni del coordinamento regionale e del consiglio,

delle materie caratterizzanti le abilitazioni richieste e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In caso di difformità, il coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce il piano di studi, propone le opportune variazioni che, di norma, vanno concordate con l'iscritto. Nel caso di perduranti controversie spetta al consiglio definire il piano di studi dell'iscritto.

2. Il consiglio può deliberare l'iscrizione con abbreviazione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano crediti consistenti, ovvero se sia già stata conseguita un'abilitazione presso la scuola medesima o altre ritenute equivalenti dal consiglio stesso.

Art. 11.

1. L'anno è articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la scuola conferisce agli specializzandi un attestato di frequenza per le materie seguite sulla base delle firme da loro apposto sugli appositi elenchi al termine di ogni lezione e controfirmati dai docenti interessati.

2. Al termine di ogni semestre la scuola organizza le prove di esame relative ai corsi svolti nel periodo.

3. La scuola rende pubblico il calendario di esami all'inizio di ogni semestre.

4. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre relativo possono essere recuperati in un'apposita sessione che verrà fissata di norma nel mese di settembre.

5. Di anno in anno lo specializzando dovrà sostenere tutti gli esami previsti dal suo piano di studi individuale entro il mese di settembre. Il consiglio fissa il numero massimo di esami, eventualmente variabile per indirizzo, che potrà essere rinviato all'anno successivo.

6. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo lo specializzando decade dalla Scuola. Egli può però presentare istanza al consiglio con giustificati motivi riguardanti le cause del mancato assolvimento dell'obbligo. Il consiglio, valutati tali motivi, può riammettere, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, lo specializzando alla frequenza dei corsi non ancora superati, spostando adeguatamente in avanti il termine della conclusione degli studi.

7. Lo specializzando può chiedere l'interruzione della sua carriera, in presenza di giustificati motivi che saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte del consiglio. Sono sempre considerati giustificati i motivi relativi agli adempimenti degli obblighi militari o al periodo di gravidanza. In caso di interruzione di carriera accettata dal consiglio, lo specializzando può riattivare la sua carriera vedendosi riconoscere i crediti maturati. Il consiglio può valutare, dietro istanza motivata del richiedente, la ripresa di carriera con riconoscimento dei crediti da parte di specializzandi che abbiano svolto la precedente attività in altre scuole di specializzazione.

8. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve aver regolarmente inserito l'esame nel piano di studi approvato dalla giunta e aver ottemperato agli obblighi di frequenza.

9. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più di una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.

10. La giunta determina la composizione delle commissioni per la valutazione degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti. Nel caso di esame scritto entrambi i commissari devono sottoscrivere una comune valutazione della prova.

11. Il risultato positivo dell'esame dovrà essere riportato su apposito documento firmato dai componenti della commissione di esame e dallo studente. I voti sono espressi secondo le modalità valide per gli esami di profitto delle materie dei corsi di laurea delle relative università.

Art. 12.

1. Superati tutti gli esami di profitto previsti nel piano di studi, lo specializzando conclude gli studi con un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta sulle attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione, entrambe connesse con le attività svolte, secondo modalità fissate dal consiglio.

2. La commissione che valuta l'esame finale è composta da cinque membri ed è nominata dal presidente del consiglio. Oltre ai docenti della scuola di essa possono far parte, in numero non superiore a due, anche insegnanti comandati presso la scuola, ovvero insegnanti delle classi in cui è stato svolto il tirocinio.

Art. 13.

Disposizione finale. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dai senati delle università siciliane, anche su proposta del «coordinamento dei presidenti dei consigli». Entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla delibera del senato accademico che procede per ultimo all'approvazione, salvo che il regolamento non preceda un termine diverso.

Art. 14.

Norma transitoria. Nella fase di avvio delle attività che precedono la determinazione delle afferenze dei docenti, tutti i poteri attribuiti da questo regolamento al consiglio ed alla giunta sono esercitati dai comitati di proposta all'uopo nominati dai rispettivi senati accademici delle tre università siciliane. Il coordinamento regionale è costituito dai 3 presidenti dei comitati di proposta ed è presieduto dal presidente del comitato di proposta dell'università di Palermo».

Palermo, 29 febbraio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A3935

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 7 aprile 2000, n. **18.**

Previsioni di bilancio per l'anno 2001 e per il triennio 2001-2003. Budget per l'anno 2001.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

Il processo di consolidamento finanziario del nostro Paese è proseguito nel 1999 lungo le linee tracciate dal Programma di stabilità recepite nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento: l'avvenuto risanamento della finanza pubblica costituisce ormai elemento di stabilità del sistema-Paese, consentendo a pieno titolo la partecipazione attiva alla moneta unica europea sin dall'inizio.

Nonostante la non brillante crescita dell'economia intorno all'1,4 per cento, il rapporto indebitamento netto-prodotto interno lordo è risultato sensibilmente inferiore sia al 1998, sia al livello programmatico indicato nel settembre 1998, collocandosi sull'1,9 per cento; è proseguita la flessione del rapporto debito-PIL, che ha raggiunto il livello del 114,9 per cento; l'avanzo corrente nel conto economico delle amministrazioni pubbliche ha significativamente raggiunto il livello dell'1,5 per cento.

Nonostante il carattere strutturale del risanamento sin qui realizzato, il conseguimento degli ulteriori obiettivi programmati di riduzione dell'indebitamento impone una costante azione di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Il processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2001 e per il triennio 2001-2003 non potrà che essere improntato alla prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando l'impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni, attraverso la attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del nuovo Documento programmatico.

L'avvio nel 2000 della contabilità economica analitica nelle Amministrazioni centrali consente, dal suo canto, di affiancare al processo di costruzione del bilancio a legislazione vigente il corrispondente processo di definizione dei budget economici per centri di costo.

1. *Gli obiettivi della politica di bilancio.*

Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2000-2002 approvato dal Parlamento (allegato *E* alla legge 23 dicembre 1999, n. 489) indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato:

un calo della pressione tributaria rispetto al 1999;

una crescita della spesa corrente (al netto di interessi, regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al fondo di ammortamento dei titoli di Stato) non superiore all'1 per cento, il che comporta una flessione dell'incidenza rispetto al PIL di due punti percentuali;

una crescita della spesa in c/capitale intorno al 5 per cento medio;

una riduzione di due punti del saldo netto da finanziare.

2. *La formazione del bilancio a legislazione vigente.*

Dalle indicazioni di carattere generale sopraindicate, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.1. Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le singole amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilità, con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere né nuovi interventi né ampliamenti dell'offerta di servizi. Nella previsione si dovranno tenere nel debito conto le nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

Per ciascun centro o oggetto di spesa dovrà essere individuata la quota che risulta vincolata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente già perfezionate, al fine di individuare l'area non vincolata, sulla quale è attivabile la procedura delle variazioni compensative secondo le linee introdotte con la riforma; di tale esigenza le amministrazioni sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998.

Sulle singole categorie di spese valgono le seguenti specifiche indicazioni.

2.1.1. La previsione delle spese di personale dovrà essere coerente con le disposizioni vigenti che prevedono la riduzione programmata del numero dei dipendenti. Si ricorda che — ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449 del 1997, così come modificati ed integrati, da ultimo, dagli articoli 20 e 21 della legge n. 488 del 1999 — per il complesso delle Amministrazioni dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2001 dovrà risultare:

a) per la scuola, inferiore di almeno il 4 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997;

b) per tutti gli altri comparti, inferiore di almeno il 3,5 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997.

Le previsioni a legislazione vigente per il 2001 dovranno essere compatibili, per ciascuno dei singoli grandi comparti, con gli obiettivi fissati dalla legge. In attesa delle determinazioni che il Consiglio dei Ministri assumerà in ordine alla definizione del numero massimo di dipendenti da assumere e della sua distribuzione, per l'anno 2001 le Amministrazioni procederanno alla definizione delle proposte di previsione per spese di personale senza tener conto delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo da determinare.

Le eventuali maggiori spese associate a fabbisogni di personale connessi a nuove assunzioni debitamente autorizzate in sede di programmazione, saranno attribuite alle Amministrazioni interessate nel corso dell'esercizio 2001, con la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 468 del 1978, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione sarà adeguata anche attraverso la definizione degli ulteriori fabbisogni in sede di documento di programmazione economico finanziaria, con conseguente copertura nella legge finanziaria per il triennio 2001-2003.

Nel definire le previsioni a legislazione vigente, si dovrà tenere conto dell'eventuale trasferimento di funzioni alle regioni e alle autonomie locali nel corso del corrente anno e alla conseguente revisione delle strutture ministeriali, da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge n. 59 del 1997.

Le singole amministrazioni dovranno, comunque, fornire esplicita indicazione del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997, del suo andamento nel corso del 1998 e del 1999 (con l'indicazione del numero delle cessazioni e dei nuovi ingressi per ciascun anno), nonché dei preconsuntivi per il 2000 e, da ultimo, delle previsioni per il 2001, inclusivi delle cessazioni, dei presumibili nuovi ingressi e del numero dei dipendenti in servizio alla fine del 2001. Per le retribuzioni unitarie, la previsione dovrà essere formulata proiettando le retribuzioni previste dai contratti vigenti. Nella eventualità in cui i contratti non dovessero essere ancora definiti, per il 2001 si potrà procedere ipotizzando solo l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale.

2.1.2. Per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2000 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Gli stanziamenti preposti per il 2001 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2000;

b) per le spese per consumi intermedi, valgono per ciascuna amministrazione le seguenti indicazioni:

*b*1) per i consumi intermedi relativi a spese per armi e materiale bellico (cod. econ. 02.01.03), e a spese connesse con la gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13), le previsioni per il 2001 dovranno essere contenute entro l'importo degli stanziamenti iniziali per l'anno 2000;

*b*2) per gli altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra indicati, dovrà essere assicurata da ciascuna amministrazione, globalmente, una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2000, al netto della riduzione conseguente ai trasferimenti alle regioni di personale disposti dai decreti attuativi della legge n. 59 del 1997.

Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche in connessione con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'art. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma.

Al riguardo, va sottolineato che il recente decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha individuato nella Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., società posseduta interamente, in via indiretta, dal tesoro, l'organismo di cui ci si avvale per la definizione delle «convenzioni quadro» e degli altri servizi connessi, ai sensi della normativa vigente. A tale società sono affidate le seguenti attività:

assistenza delle Amministrazioni centrali e periferiche nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni;

definizione delle «convenzioni quadro» per l'acquisto di beni e servizi;

utilizzazione di strumenti di information technology per la gestione delle convenzioni, il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, ricorrendo prioritariamente anche alle tecniche di e-commerce;

comunicazione alle amministrazioni delle «convenzioni quadro» e delle relative condizioni utilizzando strumenti informatici;

definizione delle modalità di utilizzo delle convenzioni stesse, garantendo le connesse attività di supporto, compreso un bollettino periodico sulle attività svolte.

Sarà cura di ciascuna amministrazione instaurare con tale organismo i più proficui rapporti di servizio al fine di utilizzare appieno le potenzialità offerte dal nuovo sistema.

Nell'ambito dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'art. 24 della medesima legge finanziaria. Con riguardo alle previsioni per il

2001, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella riduzione delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni, nella misura minima dell'8 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2000 (comma 2); nonché nell'istituzione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprietà pubblica, utilizzati gratuitamente, da quantificare in corrispondenza della contestuale riduzione delle spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria (commi 4 e 5). A tale ultimo fine, in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, per l'anno 2001 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprietà pubblica ad uso gratuito delle amministrazioni viene presuntivamente determinato in L. 12.000 al metro quadrato.

Le amministrazioni avranno cura di assicurare, comunque, per i capitoli interessati, le riduzioni disposte dalla legge, che concorreranno alla formazione della prevista riduzione complessiva dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento.

Al fine di dare uniformità applicativa all'indicata riduzione delle spese per consumi intermedi, anche con riferimento alle amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile — le cui dotazioni, gestite in specifiche unità previsionali di base, risultano generalmente determinate con la tabella *C* della legge finanziaria — si dispone che le amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2001.

2.1.3. Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2000.

2.2. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovrà essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entità delle relative autorizzazioni di cassa dovrà essere definita per il 2001 in modo che le disponibilità sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 2001, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente.

Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza già portato avanti negli ultimi anni.

2.3. In conclusione, ciascun centro di responsabilità amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2000, potrà concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2001 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sarà possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unità previsionale.

2.4. La previsione per il biennio successivo dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2002 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2003, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento.

2.5. La formazione del bilancio potrà utilmente avvalersi anche delle modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali modifiche recepiscono le innovazioni recate dal provvedimento di riforma del bilancio.

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica n. 1.

3. *Budget economico.*

Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute per l'anno 2001 alla compilazione del budget economico con i criteri, le regole per la valorizzazione dei costi e la tempistica degli adempimenti descritti nella nota tecnica n. 2.

Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO 1

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001
E PER IL TRIENNIO 2001-2003

NOTA TECNICA N. 1

N.B.: I direttori degli Uffici centrali del bilancio, cui l'art. 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2000-2002, il progetto di bilancio 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003 — ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1997 — devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti.

È appena il caso di evidenziare che è da considerare legislazione vigente anche la normativa recata dalla legge finanziaria 2000.

1.2. Le singole amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una revisione rigorosa delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unità previsionali, segnerà il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza di ogni amministrazione; eventuali maggiori necessità

connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale.

2. BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2001-2003 si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997.

La distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la nuova normativa (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato nella circolare in ordine alle spese per consumi intermedi, in massima parte attinenti alle spese di funzionamento incluse nelle specifiche unità previsionali di base, le quali dovranno essere per ciascuna amministrazione, globalmente ridotte almeno del 10 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali del 2000, limitando la previsione alle spese necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi ed escludendo quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

La riduzione non riguarderà le spese classificate con i seguenti codici economici, per le quali, invece, vale il criterio dell'invarianza, globalmente per ciascuna amministrazione, rispetto alle previsioni iniziali 2000:

02.01.03 - armi e materiale bellico per usi militari;

02.02.05 - corsi di formazione;

02.02.06 - spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;

02.02.09 - compensi per incarichi continuativi;

02.02.13 - indennità di missione e rimborsi spese viaggi.

Sempre a proposito delle indicazioni riportate nella circolare, poi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 2, 4 e 5, della legge finanziaria 2000, secondo le quali le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni devono essere in ogni caso ridotte della quota percentuale complessiva dell'8 per cento (rispetto agli stanziamenti iniziali del 2000), mentre a seguito della valutazione dei costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito delle amministrazioni stesse, nei pertinenti stati di previsione della spesa devono essere introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste (appositi capitoli) corrispondenti al costo d'uso degli immobili in questione. Per queste poste le relative dotazioni andranno costituite a seguito della riduzione, per importo corrispondente, degli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria.

L'attività propositiva va effettuata in linea con le vigenti indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonché degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si farà cenno in seguito.

Come per i decorsi esercizi per la formulazione delle proposte operative per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, dovranno essere utilizzate le consuete «schede-capitolo» appositamente predisposte dal sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le quali, peraltro, non si differenziano sostanzialmente da quelle delle precedenti previsioni.

2.1. *Schede-capitolo.*

Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione — contestualmente a quelle per l'assestamento del bilancio 2000 — sono conformi al fac-simile allegato alla presente (allegato n. 1).

In via preliminare va tenuto presente che, pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna amministrazione con riferimento alle unità previsionali, la concreta attività propositiva viene posta in essere mediante le schede concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle unità previsionali per la decisione parlamentare e nel contempo la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano simili al passato.

La principale innovazione è da riconnettere alla circostanza che già dall'anno 2000 la gestione potrà essere condotta, in alcuni casi, per «articoli», sicché la scheda capitolo si potrà sviluppare in più pagine a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge la gestione del capitolo.

In sostanza, la scheda capitolo (pagina 1) riguarderà la situazione complessiva e riassuntiva del capitolo; vi saranno poi successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.

L'introduzione dell'articolazione di alcuni capitoli si è resa necessaria in relazione alla nuova classificazione economica di adeguamento ai criteri della classificazione adottati in contabilità nazionale (SEC 95).

Si richiama in proposito la specifica circolare n. 3 del 31 gennaio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2000.

Un ampio riquadro posto al centro della scheda capitolo è riservato alle funzioni - obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto dell'attività amministrativa. La classificazione funzionale delle spese per funzioni-obiettivo si sviluppa nel predetto riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni istituzionali (funzioni-obiettivo). A tale riguardo è prevista la possibilità per ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di dieci missioni istituzionali (funzioni obiettivo) per ciascuna scheda. Giova avvertire che la percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da riferire al cento per cento.

Per quanto riguarda le proposte in termini di cassa, occorre precisare che nella scheda vanno formulate con riferimento all'articolo sia per l'assestamento, che per le previsioni 2001.

2.1.1. La configurazione delle spese aventi «carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale» è richiesta, com'è noto, in relazione all'art. 2, comma 4-*quater*, della legge n. 468/1978, come modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed è volta a pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie, sulle quali non potrà esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza.

Da ciò consegue che la configurazione giuridica delle suddette spese e le rispettive aree influenzerà la responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali, tenuto conto che l'area delle spese discrezionali risulterà ampia in ragione inversa alla delimitazione dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.

Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovrà riguardare le spese classificate «fabbisogno» (FB); correlativamente, i capitoli interessati, nell'ambito di ciascuna unità previsionale, andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura «natura della spesa», le amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate che verrà a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni.

Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significherà che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio.

2.1.2. Altra informazione resa necessaria per dare concreto contenuto operativo alla programmata riduzione delle spese per consumi intermedi, riguarda la determinazione e la comunicazione, in sede di scheda-capitolo, della quota di spesa destinata a consumi intermedi per gli enti e organismi statali dotati di particolare autonomia amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici capitoli nell'ambito delle relative unità previsionali di base. Si ricorda che le erogazioni destinate a tali organismi risultano generalmente determinate in tabella *C* della legge finanziaria.

Le amministrazioni interessate avranno cura di indicare la quota di stanziamento del capitolo competente destinata a consumi intermedi, nella predetta scheda capitolo, utilizzando il riquadro concernente la «natura della spesa» riportato tra gli «attributi del capitolo di formazione». In tal modo si pongono le basi per un possibile intervento riduttivo in sede di disegno di legge finanziaria per il 2001.

In assenza di tale indicazione, l'intero importo dell'erogazione sarà considerato attinente a consumi intermedi.

2.1.3. Com'è noto la legge n. 94 del 1997 prescrive, tra l'altro, alcuni adempimenti concernenti elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come «regionalizzazione della spesa statale».

È da ricordare che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è tenuto a presentare al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

Viene prescritta, poi, la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unità previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree depresse e svantaggiate relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive; nonché le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti dalle indicazioni che le amministrazioni dovranno riportare su apposite schede che — come per il passato — verranno inviate a parte per la specifica rilevazione della «regionalizzazione della spesa statale».

Tali schede recheranno l'indicazione dell'amministrazione interessata, del centro di responsabilità amministrativa e del capitolo con la relativa collocazione nella pertinente unità previsionale di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonché la quota non ripartita.

Le amministrazioni, come di consueto, avranno quindi cura di indicare nella parte prospettica gli importi da riferire — distintamente per ciascuna regione — alle aree depresse, alle aree di cui al decreto-legge n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993, nonché alle aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita e della quota ripartibile già programmata o da programmare. Nel caso di risorse ripartite o ripartibili già programmate, all'indicazione quantitativa dovrà accompagnarsi una sintetica indicazione degli interventi previsti.

Nel mantenere l'analoga impostazione sperimentale già attuata per l'anno 2000, i dati relativi dovranno riguardare le sole spese d'investimento e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree depresse e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unità previsionali allocate sotto le «spese in conto capitale».

Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di cui un fac-simile viene accluso alla presente nota tecnica (allegato n. 2), verranno messe a disposizione delle amministrazioni una volta che le proposte di previsioni per l'anno finanziario 2001 saranno state sottoposte a revisione da parte di questo Dicastero e quindi comunicate alle amministrazioni ai fini della predisposizione della nota preliminare di cui al successivo punto 5.7. Le amministrazioni provvederanno alla trasmissione delle predette schede debitamente compilate ai coesistenti uffici centrali del bilancio, ai fini dell'immissione dei dati nel sistema informativo, entro il 31 luglio 2000.

In tal modo le amministrazioni saranno in grado di compilare anche le schede in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno definiti.

Nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono «fondi da ripartire», l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione.

2.1.4. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2001 dovranno essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal sistema informativo, le quali tengono conto ovviamente della struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge n. 94 del 1997 e risultano in sintonia con le correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1.

2.2. *Criteri di definizione delle proposte di spesa.*

2.2.1. Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare per l'anno 2001 deve essere quello autorizzato per tale anno con la tabella *C* della legge finanziaria 2000, comprensivo dell'eventuale incremento riveniente dall'utilizzazione dello specifico fondo di riserva.

Le proposte dovranno essere riportate nelle «schede-capitolo» che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 2000-2002 — non ancora recepite nelle «schede-capitolo» e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei «fondi speciali», con riduzioni di spesa o con - maggiori entrate — dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene alle spese pluriennali, la quota dell'anno 2001 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella tabella *E* della legge finanziaria 2000.

È importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 2000-2002, nel bilancio di previsione 2001 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 2000 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.2.2. La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 2000, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse amministrazioni.

A tale fine, le «schede capitolo» messe a disposizione delle amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto — come per i decorsi anni — per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 2001. In virtù del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati nei limiti del livello dei servizi in essere, escludendo le eventuali occorrenze volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.

In questa linea è da perseguire il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

A tal fine, giova richiamare la norma presente nella legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato, cui in precedenza si è fatto cenno, la quale offre, ove del caso, la possibilità di operare variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base, con decreti del Ministro competente.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio, di acquisto beni e materiali, forniture, utenze varie, ecc. e in quelle che le amministrazioni potranno effettuare con i fondi disponibili sui propri bilanci.

In questa opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, servizi antincendi, Corpo forestale, servizi penitenziari) e che concentrano nel funzionamento notevoli spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di «potenziamento».

In via generale, circa le spese per consumi intermedi si richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con la circolare, tutte intese ad assicurare una loro complessiva riduzione, per ciascuna amministrazione, di almeno il 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2000.

2.2.3. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, nel confermare la linea tenuta nei decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 2000, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie «di stanziamento» o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonché ai criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'art. 4-*bis* della legge n. 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi.

2.3. *Criteri di definizione delle proposte di entrate.*

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. BILANCIO ANNUALE DI CASSA

Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Le più recenti misure poste in essere con le previsioni di bilancio degli ultimi anni hanno recepito tale impostazione, costituendo uno degli aspetti più significativi delle manovre di finanza pubblica.

Per ciascun capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In tali casi, le proposte delle amministrazioni dovranno considerare un livello di autorizzazioni di cassa compatibile con l'obiettivo di ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o delle contabilità speciali interessate, alla data del 31 dicembre 2001, entro il limite massimo del 10 per cento circa della spesa dell'ente o organismo interessato.

In via generale, poi, le amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza già portato avanti negli ultimi anni.

4. BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. *Spese.*

Le previsioni di spesa per il 2002 e per il 2003 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 2002, secondo quanto indicato nella tabella *F* della legge finanziaria 2000. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 2000-2002, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 2002 e per il 2003 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2001.

Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2004 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, nell'anno 2002 dovranno essere gli stessi previsti nella tabella *C* allegata alla legge finanziaria 2000, ove del caso integrati con gli avvenuti utilizzi del relativo fondo di riserva;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati da alcuna quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell'1 per cento annuo.

I bozzoni rimessi alle amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 2001-2003 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento.

4.2. *Entrate.*

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 2001, dovrà essere effettuata, come si è già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

5. ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. *Eliminazione dei residui.*

5.1.1. Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti «buoni di sgravio e tolleranze».

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

5.1.2. - Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dalla vigente normativa. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'art. 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 468 del 1978, le amministrazioni, per il tramite dei coesistenti uffici centrali del bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 2001.

Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilità in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state definite con la già nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto.

5.2. - *Particolari adempimenti del Ministero della difesa.*

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte — secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo art. 1 della citata legge n. 436 del 1988 — apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.3 - *Spese di personale.*

La corretta applicazione della disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale introdotta dagli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificati ed integrati, da ultimo, dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, dovrà rientrare tra gli obiettivi prioritari delle amministrazioni nel perseguimento delle finalità di contenimento della spesa indicate dalle predette disposizioni.

Le innovazioni normative citate impongono, infatti, alla generalità delle amministrazioni dello Stato, il conseguimento, alla data del 31 dicembre 2001, di una riduzione complessiva del personale in servizio di misura non inferiore al 3,5 per cento per i comparti diversi dalla scuola e del 4 per cento per la scuola, rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

Per la definizione delle proposte di previsione per il 2001, le amministrazioni dovranno compilare gli appositi modelli di rilevazione, che saranno successivamente predisposti e forniti con le relative istruzioni, determinando la spesa per il personale in servizio al 31 dicembre 2000 e considerando l'incidenza conseguente alle cessazioni che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno 2001.

Non dovrà pertanto tenersi conto dell'eventuale spesa relativa alle assunzioni che si dovrebbero effettuare nell'anno 2001 per la quale si provvederà, in correlazione con i provvedimenti di autorizzazione ad assumere, utilizzando il fondo di riserva per le spese obbligatorie opportunamente adeguato.

Si dovrà comunque considerare che nell'anno 2001 continueranno a trovare applicazione a regime i benefici contrattuali del biennio 1998-1999, con gli effetti di trascinamento nel corrente anno 2000, quelli relativi al maturando biennio 2000-2001, nonché, per il personale non contrattualizzato, gli incrementi della retribuzione previsti dalla vigente normativa.

Le amministrazioni avranno cura di indicare la retribuzione media che si prevede per i dipendenti in servizio nel 2001, nella quale dovranno essere considerati gli effetti dell'applicazione dei contratti già conclusi ovvero, in mancanza, dell'indennità di vacanza contrattuale. Avranno altresì cura di porre a confronto tale retribuzione con quella media che si prevede per l'anno 2000 e con quella di consuntivo del 1999.

Gli obiettivi di riduzione, ai cui princìpi peraltro si dovranno adeguare anche le amministrazioni pubbliche non comprese nell'ambito del settore statale, dovranno necessariamente orientare i comportamenti delle singole amministrazioni, ai fini del fabbisogno di personale da determinare sulla base delle effettive esigenze operative e previa adozione di ogni idonea iniziativa finalizzata ad una congrua allocazione delle risorse umane già disponibili.

L'avvertita esigenza di sostenere e migliorare la qualità della sequenza programmatoria, rendendo così sempre più agevoli e tempestive le funzioni decisionali, suggerisce la definizione presso le singole amministrazioni di adeguati strumenti di supporto, alla stregua di quelli operanti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: ciò allo scopo di dare più incisività, spessore ed efficacia al monitoraggio e alla valutazione della consistenza del personale in servizio e delle relative spese nelle varie fasi gestionali.

Il delineato disegno di riduzione del personale, coniugato con il sistema autorizzatorio delle assunzioni, pone le amministrazioni al centro di un complesso processo di ammodernamento delle strutture da realizzare, però, senza mortificare le esigenze operative delle stesse, che dovrà necessariamente portare ad una più attenta analisi delle funzioni da svolgere ed a una più opportuna e puntuale allocazione delle risorse umane nel tempo disponibili.

Ciò obbliga le amministrazioni a sensibilizzare la propria attenzione sul processo in corso e a disporsi ad affrontare i problemi anche di ordine funzionale che tale processo comporta, nonché a adottare misure idonee a consentire l'acquisizione dei dati in tempo reale. L'adozione di dette misure si impone non solo per porre le amministrazioni nella condizione di disporre con immediatezza dei dati utilizzabili a consuntivo, ma, soprattutto, per impostare una politica di previsione e di pianificazione delle risorse umane compatibile con quella più vasta della programmazione delle assunzioni del pubblico impiego, raccordata, quindi, con le esigenze di finanza pubblica.

In tale quadro, fondamentale importanza assume l'andamento delle consistenze di personale nel tempo, al fine soprattutto della determinazione dei fabbisogni futuri compatibili con gli obiettivi fissati dalla legge.

A tale fine si è predisposto il modello di rilevazione (allegato n. 3), che si compone di due distinti quadri, nel primo dei quali dovranno essere esposti i dati a consuntivo, già rilevati e trasmessi in sede di programmazione delle assunzioni, da rendere coerenti con l'analoga e più analitica tabella degli allegati al bilancio di previsione (mod. B), mentre nel secondo dovranno essere formulate, in termini numerici, le ipotesi programmatiche relative al fabbisogno di personale.

Il predetto modello, debitamente compilato da parte di ciascuna amministrazione, sarà trasmesso ai coesistenti uffici centrali del bilancio, unitamente alle schede capitolo, entro il 15 maggio 2000.

5.4. - *Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.*

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica, si confermano le istruzioni impartite in passato.

5.5. - *Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.*

Come già evidenziato al precedente punto 2.1.2., ciascuno stato di previsione deve essere corredato di un apposito allegato dove vengono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5 della legge n. 468 del 1978 e alle singole realtà regionali.

I dati utilizzati per la costruzione dei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle amministrazioni tramite le specifiche schede-capitolo sulla regionalizzazione.

Si invitano, quindi, le amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.

Corre poi l'obbligo di avvertire che le schede relative alla regionalizzazione della spesa, richiamate al precedente punto 2.1.2. dovranno essere integrate con specifiche note informative sui programmi e progetti finanziati. Qualora la regionalizzazione risultasse ancora in via di programmazione, essa potrà essere effettuata alla stregua di criteri semplici e più possibile lineari, basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.

Le amministrazioni interessate dovranno altresì acquisire presso gli enti interessati da finanziamenti a titolo di trasferimento (ANAS, Ferrovie, ecc.) i dati necessari a regionalizzare lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa.

5.6. - *Articoli del disegno di legge.*

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.7. - *Note preliminari degli stati di previsione.*

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una «nota preliminare» ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui «nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento» (art. 2, comma 4-*quater*, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997).

Nelle note preliminari della spesa sono altresì riportati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.

Si rileva, inoltre, l'esigenza di correlare gli obiettivi ai centri di responsabilità e, nell'ambito di ciascuno di essi, è necessario fornire sintetiche informazioni per ogni intervento (considerando in modo unitario quelli eventualmente ripartiti tra parte corrente e capitale) evidenziando l'oggetto, i principali meccanismi normativi e le caratteristiche strutturali. Appare opportuno indicare a questo livello, anziché nell'allegato tecnico, le informazioni relative «ai tempi di esecuzione dei programmi e progetti». È opportuno in particolare specificare se l'intervento consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua realizzazione risorse proprie (interventi diretti o misti). In quest'ultimo caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unità «funzionamento» che viene utilizzata per la sua gestione (quota di personale, di beni e servizi e informatica).

La valutazione dei risultati deve essere evidenziata mediante l'esposizione di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio: rapporto tra massa spendibile ed impegni, rapporto tra massa spendibile e pagamenti (considerando nel caso di utilizzazione di conti della tesoreria la loro effettiva movimentazione), livello delle economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono essere integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo specifico intervento. Per le unità di intervento diretto o misto va evidenziato anche il rapporto tra massa spendibile, impegni e pagamenti con le spese di personale, di beni e servizi e di informatica utilizzate.

Per l'unità «funzionamento» relativa a ciascun centro di responsabilità deve essere evidenziata la ripartizione percentuale, distinguendo tra spese di personale, beni e servizi ed informatica, tra i vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento generale della struttura.

Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, entro il 31 luglio 2000.

5.8. - *Elenchi da allegare alla tabella n. 3 (Tesoro).*

Gli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti:

spese obbligatorie e d'ordine (elenco n. 1);

capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (elenco n. 2);

capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (elenco n. 3).

5.9. - *Nomenclatore degli atti.*

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unità previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

Ciò risulta ancora più indispensabile, atteso che le leggi di spesa assumono rilevanza, ai fini gestionali, per l'emissione dei mandati informatici.

6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Occorre, innanzitutto, premettere che il calendario degli adempimenti non potrà risultare molto dissimile a quello dell'anno passato, tenuto conto che le schede capitolo concernono le proposte per le nuove previsioni unitamente a quelle per l'assestamento del bilancio 2000, adempimento, questo, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2000 con la presentazione al Parlamento del disegno di legge prescritto per lo scopo dall'art. 17 della legge n. 468 del 1978.

Le proposte di previsione contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 2000 — andranno quindi riportate nelle più volte richiamate «schede-capitolo» per il bilancio annuale di competenza e di cassa 2001 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2001-2003: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1. dovranno essere ritirate a cura degli Uffici centrali del bilancio — per il successivo inoltro alle competenti amministrazioni — il 17 aprile 2000 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre n. 97.

Le richiamate «schede-capitolo», debitamente compilate, dovranno essere restituite ai coesistenti Uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 15 maggio 2000, unitamente al modello di rilevazione del personale di cui al punto 5.3.

I medesimi Uffici centrali, avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate «schede-capitolo» entro il 26 maggio 2000.

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio — Divisione III — le stampe delle proposte di bilancio 2001 da sottoporre ai competenti consigli di amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 2001 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 2001-2003, nonché tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente entro il 30 maggio 2000.

ALLEGATO 2

- SOMME DESTINATE ALLE REGIONI - ARTICOLO 2 L. 468/78 COMMA 5,6 E 6 BIS

STATO DI PREVISIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'

	COMMA 6 BIS			AREE DEPRESSE			AREE DI CUI AL DL 148/93 - L 236/93			AREE MONTANE		
REGIONE	QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE		QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE		QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE		QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE	
		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE
	QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.			QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.			QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.			QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.		

ALLEGATO 3

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE:

ANDAMENTO DEI PRESENTI NEL TRIENNIO 1997-1999 E PREVISIONI FABBISOGNO 2000-2001

	DATI A CONSUNTIVO			PREVISIONI	
	1997	1998	1999	2000	2001
PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO: TOTALE					
di cui personale a tempo indeterminato full time					
di cui personale a tempo indeterminato part time					
di cui comandati e fuori ruolo					
altro					
CESSAZIONI NELL'ANNO - TOTALE (1)					
di cui personale a tempo indeterminato full time					
di cui personale a tempo indeterminato part time					
di cui comandati e fuori ruolo					
altro					
USCITI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI: TOTALE					
di cui personale full time					
di cui personale part time					
ASSUNTI NELL'ANNO - TOTALE (1)					
TRAMITE AUTORIZZAZIONE CON D.P.R - TOTALE					
di cui per mobilità					
di cui part time					
TRAMITE IMMISSIONI DA ALTRI ENTI EX ART. 39 L 449/97: TOTALE					
di cui personale full time					
di cui personale part time					
ENTRATI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI: TOTALE					
di cui personale full time					
di cui personale part time					
IPOTESI PROGRAMMATICA DI ASSUNZIONI					
PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE: TOTALE					

(1) In questa sezione non vanno compresi i movimenti di personale per trasferimento di funzioni. Il totale al 31 dicembre di ogni anno deve corrispondere al totale del 1° gennaio dell'anno successivo.

BUDGET PER L'ANNO 2001

NOTA TECNICA N. 2

LINEE GENERALI

1. *Premessa.*

Per l'anno 2001, congiuntamente alla formulazione del bilancio di previsione finanziario, le amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate alla predisposizione del budget economico.

Tale attività si pone nell'arco del processo di attuazione del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo — avviato nel 1999 con la predisposizione del budget 2000 — rivolto alla valutazione economica della gestione, e specificatamente del costo dei servizi e delle attività prodotti dalle diverse realtà amministrative, cioè dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.

Questo nuovo sistema contabile è caratterizzato dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, e consente di verificare periodicamente, nel corso dell'esercizio, l'aderenza fra quanto previsto in termini economici e l'effettivo andamento dei costi di gestione, ponendosi in via strumentale all'esercizio del controllo di gestione.

La sequenza del nuovo processo annovera, come noto, quattro momenti fondamentali: la programmazione, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si individuano le risorse, le azioni ed i tempi necessari al loro raggiungimento; la gestione, cioè il processo attivo di realizzazione degli obiettivi, nella quale vengono rilevati, in termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano; il controllo, cioè l'azione, svolta con cadenze periodiche infrannuali, con cui si verifica che la gestione si svolga in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la consuntivazione, nella quale si dà conto delle definitive risultanze della gestione.

Per l'anno 2000 è già stata eseguita la fase di programmazione con la predisposizione dei budget da parte di ciascun centro di costo ed è in corso la gestione: per rilevare i connessi fenomeni si da luogo all'avvio del processo di contabilizzazione dei costi. Le stesse strutture organizzative sono ora chiamate a definire il budget per l'anno 2001 sulla base delle proposte di obiettivi e programmi da perseguire, formulate dai rispettivi titolari (dirigenti generali o equiparati), esposte in apposite note illustrative di accompagnamento (allegato n. 1). Tali indicazioni potranno rappresentare un utile riferimento per l'emanazione dell'apposita direttiva ministeriale concernente l'assegnazione delle risorse per l'anno 2001. Il criterio di base per la formulazione del budget economico è — come già noto — quello del previsto utilizzo delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) nel periodo amministrativo di riferimento, e si diversifica da quello di acquisizione delle risorse stesse che, viceversa, è posto a base delle previsioni finanziarie di spesa. Al fine della formulazione del budget 2001 può essere utile ed opportuno dar luogo ad un raffronto con quello per il 2000 (già in possesso di tutti i centri di costo) in considerazione degli obiettivi e dei programmi da realizzare nel 2001.

In tale contesto, si rinnova l'indirizzo di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione per gestire i nuovi flussi di informazioni e di adottare strumenti di supporto, anche informatici, idonei alla misurazione ed alla rilevazione delle informazioni stesse.

2. *La formulazione del budget economico.*

Per predispone un budget economico in grado di esprimere il piano operativo degli obiettivi da perseguire nell'esercizio, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono a stabilire gli obiettivi, a definire le modalità operative che i centri di costo sono chiamati ad attuare per realizzare i compiti ad essi assegnati, e a garantire le risorse per il loro funzionamento.

Questo contesto programmatorio è preliminare al processo di predisposizione del budget per il 2001 da parte dei diversi centri di costo. In tale ottica, sulla base delle proposte di obiettivi e di programmi da perseguire, formulate dai titolari di uffici dirigenziali generali (o equiparati) all'autorità politica, ogni centro di costo è tenuto a definire il proprio budget economico identificando i costi previsti secondo le voci del piano dei conti (decreto legislativo n. 279/1997, tabella B). La previsione dei costi, anche per il 2001, viene richiesta solo al livello organizzativo di centro di costo; successivamente verrà sviluppata secondo la logica completa del nuovo processo e, quindi, articolata per le funzioni e per i servizi svolti da ogni centro di costo.

Appare opportuno rinnovare che, con riferimento ad un centro di costo, rappresentare le modalità operative nel budget significa:

collocare temporalmente le attività che si intende porre in essere ed individuare per ciascuna di esse quali e quante risorse sono necessarie al loro svolgimento, indipendentemente dall'organo che gestisce il processo di spesa ad esse correlato;

considerare l'utilizzo delle risorse nel periodo di riferimento, indipendentemente dall'esercizio in cui sono stati previsti gli stanziamenti finanziari necessari alla loro acquisizione;

associare le risorse agli elementi in base ai quali si vogliono monitorare i risultati della gestione.

In occasione della formulazione del budget 2000, tale processo totalmente innovativo ha richiesto l'adozione di alcune semplificazioni nell'applicazione delle regole e dei criteri alla base del medesimo, al fine di contenere sia l'onere delle rilevazioni, sia la naturale difficoltà culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegi i risultati.

Anche per il budget 2001, si ritiene opportuno mantenere, per gli stessi scopi, le seguenti semplificazioni:

la programmazione degli obiettivi deve essere effettuata con cadenza annuale. In una fase successiva, come già indicato nella circolare n. 32/99, è previsto che tale programmazione vada formulata per periodi infrannuali;

gli elementi di costo devono essere riferiti unicamente ai centri di costo. In una fase successiva, il processo richiede che i dati economici vadano riferiti anche alle funzioni ed ai servizi. Per la rappresentazione dei costi ci si avvale della apposita scheda budget (allegato n. 2), che espone le sole voci di costo del piano dei conti le cui previsioni vanno formulate da parte delle amministrazioni; per le rimanenti voci contabili, gli oneri verranno desunti dalle previsioni finanziarie da parte del richiamato servizio;

i centri di costo, rispetto ai quali determinare gli elementi economici sono quelli già definiti in occasione del budget 2000. Le eventuali modificazioni che fossero nel frattempo intervenute a seguito dei processi di ristrutturazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato generale per le politiche di bilancio — Servizio analisi dei costi e dei rendimenti secondo l'unita scheda (allegato n. 3); restano confermate le indicazioni già formulate per le amministrazioni organizzate su base dipartimentale, qualora a tale assetto organizzativo corrisponda un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B.

Ogni eventuale problematica che dovesse emergere potrà essere risolta con il concorso delle stesse amministrazioni e del richiamato servizio.

In relazione alle esigenze di conoscenza e di controllo è comunque nella facoltà delle amministrazioni la possibilità di estendere il livello di analisi anche a strutture organizzative di livello inferiore ai centri di costo già identificati;

l'espressione dei costi per natura è limitata al secondo livello delle voci del piano dei conti (previsto dal decreto legislativo n. 279/1997 — tabella B, e descritte nell'allegato n. 4, con le seguenti eccezioni:

per la voce «Ammortamenti» è richiesta una formulazione delle previsioni al terzo livello;

per la voce «Esborso da contenzioso» è richiesta una formulazione delle previsioni al solo primo livello del piano dei conti.

Per l'anno 2001, analogamente a quanto stabilito per il budget 2000, l'unica quantificazione in termini di unità di riferimento è richiesta la risorsa «Personale», che i centri di costo già gestiscono con un buon livello di dettaglio. Per tutte le altre risorse la previsione di costo richiesta riguarda direttamente la valorizzazione monetaria della risorsa individuata.

Nel predisporre il piano operativo per realizzare i propri obiettivi (il budget), inoltre, l'amministrazione deve, comunque, tenere sempre presente che l'utilizzo delle risorse è vincolato alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione e, quindi, le previsioni economiche di ogni centro di costo devono essere effettuate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, previsti nel bilancio finanziario a legislazione vigente.

È da sottolineare che va, comunque, garantita l'esigenza di riconciliare le risultanze della contabilità economica e di quella finanziaria, che forniscono due visioni complementari della stessa realtà, allo scopo di collegare i costi del centro con i relativi esborsi finanziari.

Per consentire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di elaborare la riconciliazione tra il bilancio di previsione economico e quello finanziario, è previsto che i centri di costo forniscano alcune informazioni di supporto a tale elaborazione.

A questo proposito va ricordato che:

ai costi previsti da un centro possono corrispondere risorse finanziarie stanziate su bilanci di altri esercizi;

agli stessi costi possono corrispondere risorse finanziarie stanziate su bilanci di altri centri di responsabilità, anche appartenenti ad altre amministrazioni, oppure assegnate ad altri organismi;

sul bilancio finanziario del centro di responsabilità di riferimento possono essere stanziate risorse corrispondenti ai costi sostenuti da altri centri di costo, anche appartenente ad amministrazioni diverse;

nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio finanziario delle amministrazioni, infine, possono essere ricomprese risorse finanziarie che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività dei Ministeri, e che non devono essere rilevati nei budget delle amministrazioni, ma che, comunque, rappresentano costi per lo Stato nella sua globalità (ad esempio: il fondo sanitario, le spese per il funzionamento degli organi costituzionali, gli oneri del debito pubblico, ecc.).

3. *Il procedimento.*

Ciascuna amministrazione centrale comunicherà le previsioni economiche formulate dai propri centri di costo con le schede budget, ove possibile anche con evidenze informatiche, ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, che provvederanno ad inserirle nell'apposito sistema informatico.

I termini per la definizione dei budget e per i successivi aggiornamenti sono correlati a quelli previsti per il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 e conseguenti variazioni, ed indicati nel successivo calendario degli adempimenti.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per le politiche di bilancio — Servizio analisi dei costi e dei rendimenti curerà, d'intesa con le amministrazioni, l'armonizzazione ed il raccordo dei budget economici con il bilancio finanziario, anche al fine della presentazione al Parlamento di un apposito documento conoscitivo, sia in sede di presentazione che di approvazione della legge di bilancio per il 2001.

Successivamente all'approvazione della legge di bilancio, lo stesso Ispettorato provvederà ad inoltrare alle amministrazioni i budget definiti, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio, al fine di consentire l'emanazione delle conseguenti direttive ministeriali e la connessa assegnazione delle risorse (art. 3, comma 1, lettera *c)*, e art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 29/1993, e art. 2, comma 4-*bis*, della legge n. 468/1978).

Al fine di favorire una rapida assimilazione del nuovo processo, si segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per le politiche di bilancio — Servizio analisi dei costi e dei rendimenti è disponibile per l'azione di supporto alle amministrazioni centrali, già prestata in sede di predisposizione del budget 2000. Al richiamato servizio, inoltre, potranno essere, comunque, richiesti maggiori elementi di specifica e di ragguaglio per migliorare l'applicazione del nuovo procedimento (tel. 06/47614080-4081-4613-4792; e-mail Sacr@rgs.tesoro.it).

Di seguito sono riportate le indicazioni relative alla formulazione del budget 2001, ed in particolare il calendario degli adempimenti, le regole e criteri per la valorizzazione dei costi e le informazioni per la riconciliazione contabile.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le amministrazioni dovranno compilare e restituire le schede budget e la nota illustrativa, ai coesistenti Uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 12 giugno 2000.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di comunicare tempestivamente all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio — Servizio analisi dei costi e dei rendimenti l'avvenuta ricezione delle schede e ad inviarne copia al suddetto servizio; l'inserimento dei dati nel sistema informativo dovrà avvenire inderogabilmente entro il 20 giugno 2000.

Le variazioni dei costi derivanti dagli aggiornamenti apportati alle previsioni di bilancio fino al 31 luglio, devono essere trasmesse dalle amministrazioni agli uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 7 settembre. Questi ultimi provvederanno ad informare tempestivamente il servizio analisi dei costi e dei rendimenti e ad inserire le nuove informazioni nel sistema informativo entro e non oltre il 13 settembre 2000.

Le ulteriori revisioni che intercorrono fino alla presentazione del disegno di legge di bilancio, saranno analizzate congiuntamente dalle amministrazioni interessate e dal richiamato servizio al fine di individuare le eventuali variazioni dei costi.

Nel corso dell'iter parlamentare, per adeguare il budget economico alle variazioni del bilancio finanziario, le amministrazioni dovranno tempestivamente comunicare le modifiche intervenute nei costi ai coesistenti Uffici centrali del bilancio.

A tal fine, le predette modifiche che intercorrono fino alla approvazione della legge di bilancio, saranno analizzate congiuntamente dall'amministrazione e dal richiamato servizio al fine di individuare le eventuali variazioni dei costi.

REGOLE E CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COSTI

PERSONALE

La previsione per la voce personale deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti ed espressa sia in termini quantitativi che monetari.

Con riferimento a ciascun centro di costo, il costo del personale è determinato in base all'impiego delle risorse umane previsto, espresso in anni/persona (aa/p), ed al costo di riferimento:

costo del personale = aa/p × costo di riferimento.

Impiego del personale.

Devono essere determinati gli anni/persona per ciascuna «posizione economica» relativa ai vari comparti secondo la classificazione prevista dalla circolare, in via di emanazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante le istruzioni per la compilazione dei modelli per la predisposizione degli allegati della spesa di personale al bilancio di previsione per l'anno 2001. Gli anni/persona relativi alle risorse umane di cui il centro di costo necessita per lo svolgimento delle proprie attività, andranno determinati in base al procedimento di seguito descritto:

si sottraggono agli aa/p relativi al personale in forza presso il centro di costo, gli aa/p relativi al personale in forza al centro di costo ma che si prevede presterà servizio presso altri centri, ottenendo gli aa/p del solo personale in forza al centro che svolgerà la propria attività per esso;

si aggiungono gli aa/p del personale che si prevede lavorerà per il centro ma che non è in forza al centro stesso perché proveniente dall'esterno, ovvero:

da altri centri di costo dello stesso centro di responsabilità amministrativa;

da altri centri di costo di altri centri di responsabilità amministrativa;

da organismi esterni ai Ministeri,

ottenendo il personale che di fatto lavorerà per il centro di costo.

aa/p relativi alle risorse umane necessarie = aa/p relativi al personale in forza presso il centro di costo + aa/p relativi al personale che svolge attività di servizio presso il centro di costo ma in forza ad altri centri di costo dello stesso centro di responsabilità + aa/p relativi al personale che svolge attività di servizio presso il centro di costo ma in forza ad altri centri di responsabilità + aa/p relativi al personale che svolge attività di servizio presso il centro di costo ma in forza ad altri organismi esterni ai Ministeri − aa/p relativi al personale in forza al centro di costo che presta servizio presso altri centri di costo.

Determinazione degli anni/persona del centro di costo.

Gli anni/persona per centro di costo sono determinati, sulla base di informazioni detenute dall'ufficio del personale e dal centro stesso, ripartendoli fra impiego in orario contrattuale e in orario straordinario.

Il procedimento da seguire per determinare l'impiego delle risorse umane in orario contrattuale presso un centro di costo prevede le seguenti regole:

gli anni persona devono essere calcolati per «posizione economica» in base al personale che si prevede operi presso il centro di costo;

ciascuna unità di personale che si prevede presti servizio presso il centro di costo per tutto l'anno è quantificata 1 aa/p;

ciascuna unità di personale entrata nel centro di costo nel corso dell'anno è quantificata in base alla percentuale dell'anno di prevista presenza (ad es. una persona che entra ad aprile è quantificata per 0,75 anni/persona);

ciascuna unità di personale uscita dal centro di costo nel corso dell'anno è quantificata in base alla percentuale dell'anno di prevista presenza (ad es. una persona che esce alla fine di marzo e quantificata per 0,25 anni/persona);

il personale che ottiene un cambiamento di qualifica è quantificato in uscita per la qualifica che lascia, ed in entrata per la qualifica che consegue, seguendo le regole di quantificazione temporale;

il personale che si prevede in part-time è quantificato in base alle percentuali di presenza per le diverse tipologie di part-time concesso (ad esempio: una persona in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona, al 30% equivale a 0,3 anni/persona);

il personale impiegato su più centri di costo è quantificato su ciascun centro in relazione alla percentuale di impiego prevista (ad esempio: 0,3 anni/persona sul centro A) e 0,7 anni/persona sul centro B).

Per determinare l'impiego delle risorse umane in orario straordinario i centri di costo procedono ad una previsione delle ore di lavoro straordinario per ciascuna «posizione economica». Per il personale, civile e militare, ai cui centri di costo vengono assegnati finanziamenti per lavoro straordinario in sede di bilancio di previsione, dovrà essere effettuata anche la relativa determinazione del costo per ciascuna «posizione economica».

Nella scheda di budget di «Dettaglio della voce del personale» le informazioni quantitative che devono essere indicate per ciascuna «posizione economica» sono le seguenti:

gli anni/persona relativi alle risorse umane previste per l'anno;

gli anni/persona relativi alle risorse umane previste per l'anno e provenienti da altri centri di responsabilità e che costituisce una quota parte del valore previsto dal punto 1);

gli anni/persona relativi a risorse umane in forza al centro di costo ma che presta servizio presso altri centri di costo.

Determinazione del costo di riferimento per «posizione economica».

L'ufficio del personale, quale ufficio deputato alla gestione del trattamento economico dei dipendenti, deve fornire ai centri di costo il costo di riferimento annuo per «posizione economica». Il costo di riferimento si determina calcolando il costo di ciascuna componente del costo del personale, ovvero:

il costo del trattamento base viene valorizzato sulla base della retribuzione lorda prevista per singola «posizione economica» dal contratto nazionale;

il costo delle indennità e dello straordinario è determinato rapportando il valore globale che si prevede di erogare nell'anno per il numero dei dipendenti gestiti dall'ufficio;

il costo dei contributi a carico del datore di lavoro è calcolato in base alla percentuale di contribuzione media.

Determinazione dei costi del centro di costo.

Per attribuire il costo del personale al centro di costo il procedimento da seguire prevede quanto segue:

a) si determina per ciascuna «posizione economica» in attività presso il centro di costo, il numero di anni persona relativo all'impiego del personale medesimo presso il centro stesso;

b) si valorizza l'impiego previsto del personale applicando il costo di riferimento per «posizione economica»;

c) il costo complessivo dell'impiego previsto è dato dalla somma dei costi per «posizione economica».

Nella scheda di budget di «Dettaglio della voce del personale» le informazioni di costo devono essere fornite per singola «posizione economica».

Missioni.

La previsione dei costi delle missioni deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.

Per ciascuna delle due voci (missioni italiane e missioni estere) si devono includere:

i costi sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente in missione affronta per svolgere l'attività di competenza (indennità di missione);

i costi sostenuti direttamente o sotto forma di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale in missione (spese di missione).

Nella determinazione del costo delle missioni, italiane ed estere, si procede attraverso i seguenti passi:

1) il centro di costo deve stabilire il numero delle missioni, distinte in italiane ed estere, che si prevede vengano effettuate dal personale per lo svolgimento delle attività di servizio, anche se il relativo pagamento graverà sulle dotazioni finanziarie di altri centri di costo;

2) l'ufficio del personale identifica il costo medio di riferimento delle missioni per l'Italia e per l'estero: tale valore può essere determinato sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti;

3) il centro di costo, sulla base del numero di missioni previste per l'anno e del costo medio di missione, ottiene il costo complessivo moltiplicando il numero delle missioni per il corrispondente costo medio. Conseguentemente, a seconda della diversa localizzazione della missione, attribuisce il costo determinato alle voci missioni italiane e missioni estere.

Il costo complessivo di ciascuna delle voci come sopra determinato viene riferito al centro di costo considerato.

Altri compensi al personale.

La previsione dei costi che confluiscono nella voce altri compensi al personale deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.

Le risorse che si riferiscono ad entrambe le voci (particolari prestazioni e contributi ed oneri a favore del personale) sono generalmente gestite centralmente dall'ufficio del personale e pertanto a quest'ultimo compete la determinazione dei relativi costi.

I costi per contributi ed oneri a favore del personale, ad eccezione di quelli relativi ai buoni pasto, non sono correlati alle prestazioni fornite dal personale nell'ambito dei centri di costo e pertanto il costo, che coincide con la spesa prevista per l'anno, va attribuito al centro di costo al quale appartiene l'ufficio del personale.

I costi per i buoni pasto vanno determinati per ciascun centro di costo ed ad essi attribuiti in funzione del personale che si prevede ne usufruirà nel corso dell'anno.

I costi per particolari prestazioni devono essere attribuiti ai centri di costo fruitori della prestazione. L'ufficio del personale, quindi, determinato il costo complessivo previsto, deve ripartire tale valore fra i centri di costo interessati in base al numero dei percettori.

Nel caso in cui i compensi relativi a particolari prestazioni vengano gestite dal centro di costo che fruisce delle prestazioni, i relativi costi vengono determinati dal centro stesso.

Beni di consumo.

La previsione dei costi per i beni di consumo deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.

Per ciascuna voce («beni inventariati» e «beni non inventariati») deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore dei beni che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2001.

Nella determinazione del costo occorre far riferimento alle presumibili necessità del centro di costo nel periodo di riferimento, ed, eventualmente, si deve tenere conto delle quantità che, per singola tipologia di bene, sono state acquistate nell'anno precedente e prese in carico dal consegnatario.

Nel costo complessivo, in particolare, devono essere inclusi i beni acquisiti ed utilizzati nel 2001:

la cui spesa verrà sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;

la cui spesa, già impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita nel conto dei residui), verrà pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.

Nella determinazione del costo non vanno, invece, considerati quei beni di consumo che sono stati acquisiti ed utilizzati nell'esercizio 2000, la cui spesa verrà pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.

Quando l'acquisizione e la gestione di tali beni è effettuata da un ufficio centralizzato, quale ad esempio l'ufficio del consegnatario, questo deve collaborare con il centro di costo nella valorizzazione dei beni che il centro prevede di impiegare.

Prestazioni di servizi da terzi.

La previsione dei costi delle prestazioni di servizi da terzi deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.

Per ciascuna delle voci indicate (consulenza, assistenza, promozione, servizi ausiliari, formazione e addestramento, manutenzione ordinaria, servizi ristorazione, noleggi e locazioni, utenze e canoni) deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore delle prestazioni di servizi da terzi che si prevede di utilizzare nel 2001.

Nella determinazione del costo occorre far riferimento sia alle prestazioni che il centro di costo prevede di acquisire nell'anno sia a quelle che sono state acquisite l'anno precedente ma non ancora completamente utilizzate.

Nel costo complessivo, in particolare, devono essere incluse le prestazioni da acquisire ed utilizzare nel 2001:

la cui spesa verrà sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;

la cui spesa, già impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita nel conto dei residui), verrà pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.

Nella determinazione del costo non vanno, invece, considerate quelle prestazioni che sono state acquisite ed utilizzate nell'esercizio 2000, la cui spesa verrà pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.

Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi è effettuata da un ufficio centralizzato, quale ad esempio l'ufficio del consegnatario, questo deve:

effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;

provvedere alla ripartizione tra i diversi centri che ne usufruiscono, secondo il criterio ritenuto più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare può fare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse oppure ad un parametro che ne esprime l'impiego);

comunicare ai centri interessati i costi di loro competenza, affinché possano predisporre il budget.

Altre spese.

La previsione dei costi che confluiscono nella voce altre spese deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.

Per ciascuna voce (compensi per doveri assolti da cittadini, amministrative, quote associative, straordinarie) deve essere fornito il costo complessivo che si prevede di sostenere per le tipologie di spese considerate, facendo riferimento alle presumibili necessità, e tenendo conto, per singola tipologia, di quelle che sono state eventualmente sostenute nell'anno precedente.

Per le tipologie di risorse incluse nelle voci, il costo generalmente coincide con la spesa ad eccezione delle assicurazioni, il cui premio viene pagato anticipatamente rispetto al periodo di competenza che può anche superare l'anno.

Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi è effettuata da un ufficio centralizzato, questo deve:

effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;

provvedere alla ripartizione tra i diversi centri che ne usufruiscono, secondo il criterio ritenuto più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare può fare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse oppure ad un parametro che ne esprime l'impiego);

comunicare ai centri interessati i costi di loro competenza, affinché possano predisporre il budget.

Esborso da contenzioso.

La previsione dei costi per esborso da contenzioso deve essere effettuata al primo livello del piano dei conti.

I costi che confluiscono nella voce esborso da contenzioso devono essere stimati:

dall'ufficio del personale, per quanto riguarda il contenzioso con il personale dipendente;

dall'ufficio del consegnatario, per quanto riguarda il contenzioso con i fornitori;

dal centro di costo responsabile dell'erogazione del servizio che è oggetto del contenzioso.

Il costo complessivo deve essere attribuito al centro di costo che lo gestisce.

Tributi.

La previsione dei costi dei tributi deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.

Per ciascuna voce (imposte, tasse) deve essere fornito il costo complessivo che si prevede di sostenere al relativo titolo.

Nel caso in cui i tributi siano gestiti centralmente da un unico ufficio centralizzato (ad esempio: l'ufficio affari generali), è a questo ufficio cui compete il calcolo del costo.

Il costo globale dei tributi deve essere ripartito fra i centri di costo secondo il criterio più opportuno a rappresentare la previsione di utilizzo della risorsa di ciascuno di essi (es. tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani), o devono essere interamente attribuiti ai centri di costo che utilizzeranno le risorse per lo svolgimento della propria attività.

Ammortamenti.

La previsione dei costi degli ammortamenti deve essere effettuata al terzo livello del piano dei conti.

Per prevedere il costo dei beni durevoli, nel predisporre il budget 2001 si è ritenuto opportuno applicare la stessa semplificazione indicata per il budget 2000; non deve essere, pertanto, effettuata la ricognizione dell'intero patrimonio esistente, ossia non vanno considerati i beni la cui acquisizione ed inizio di utilizzazione sono anteriori all'esercizio 2000.

A differenza della previsione effettuata per l'esercizio 2000, tuttavia, la determinazione del costo per il budget 2001 non riguarda solo i beni che si prevede di acquistare e di iniziare ad utilizzare nel corso dell'esercizio di previsione, ma anche i beni il cui utilizzo è iniziato nell'anno precedente.

Per ciascuna voce di massimo dettaglio del piano dei conti deve essere determinato l'ammortamento previsto per le immobilizzazioni secondo la classificazione prevista dal piano dei conti.

Per il calcolo del costo dei nuovi beni, cui rapportare le quote di ammortamento, si deve fare riferimento ai beni che il centro di costo prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nell'anno cui si riferisce il budget. Il procedimento da seguire per il calcolo delle quote di ammortamento relative ai beni il cui utilizzo inizia nell'esercizio 2001 prevede le seguenti fasi:

1) si considerano le singole immobilizzazioni che si prevede di acquisire e di iniziare ad utilizzare nell'esercizio 2001:

la cui spesa verrà sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;

la cui spesa, già impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita nel conto dei residui), verrà pagata nell'esercizio 2001 in conto residui;

2) per ciascuna di tali immobilizzazioni si determina la spesa complessiva (valore patrimoniale);

3) i valori indicati nel punto 2) sono sommati insieme in relazione all'appartenenza dei beni alle tipologie rappresentate;

4) si calcolano le quote di ammortamento in base alle aliquote definite nella tabella di seguito riportata.

Per pervenire all'ammortamento relativo a tutti i beni pluriennali impiegati nell'anno 2001, oltre alle quote di ammortamento calcolate come descritto ai punti precedenti, devono essere considerate le quote di ammortamento per i beni che sono stati acquisiti ed hanno cominciato ad essere utilizzati nel 2000. Tali quote vanno calcolate applicando le stesse aliquote impiegate nel 2000 per la valorizzazione dei suddetti beni.

Gli ammortamenti vanno inseriti nei budget dei centri di costo che prevedono di utilizzare i beni.

La stessa procedura può essere seguita per la determinazione dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie.

Nel caso in cui l'acquisizione e la gestione delle immobilizzazioni sia effettuata da un ufficio centralizzato (ad esempio: l'ufficio affari generali), è a questo ufficio che compete la determinazione dei valori patrimoniali, il conseguente calcolo delle quote di ammortamento, ed eventualmente la ripartizione del costo tra i diversi centri di costo che utilizzano il bene, secondo il criterio ritenuto più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni:

Esempio 1:

Il centro di costo prevede di impiegare autovetture aventi le seguenti caratteristiche:

tre autovetture già impiegate nel 1999 e nel 2000 ed acquisite nel 1999 per una spesa complessiva di 80 milioni;

due autovetture già impiegate ed acquisite nel 2000 per una spesa complessiva di 50 milioni;

quattro autovetture da impiegare ed acquisire nel 2001 per una spesa complessiva di 100 milioni.

Il centro di costo, nella determinazione dei costi relativi alle autovetture, procede come segue:

1) non valorizza l'utilizzo delle tre autovetture acquisite nel 1999, in applicazione della semplificazione sopra indicata, e quindi non considera la corrispondente quota di ammortamento;

2) il valore patrimoniale per le due autovetture acquisite nel 2000 ed ancora utilizzate dal centro nel 2001 è uguale a 50 milioni; per calcolare la quota di ammortamento imputabile all'esercizio, il centro applica l'aliquota relativa alla voce «mezzi di trasporto stradali leggeri» (pari al 20%), ovvero: 50 ml x 20% = 10 ml;

3) il valore patrimoniale delle quattro autovetture che il centro prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel 2001 è uguale a 100 milioni; per calcolare la quota di ammortamento imputabile all'esercizio, il centro applica l'aliquota relativa alla voce «mezzi di trasporto stradali leggeri» (pari al 20%), ovvero: 100 ml x 20% = 20 ml;

4) nell'esercizio 2001 l'ammortamento complessivo che il centro di costo prevede alla voce «mezzi di trasporto stradali leggeri» è uguale a: 20 ml + 10 ml = 30 ml.

Esempio 2:

È in corso di realizzazione un aeroporto per il quale il centro utilizzatore prevede di sostenere una spesa pari a 100 miliardi nel 2001.

Caso A: la realizzazione dell'opera è iniziata nel 1998, e il centro di costo prevede che verrà terminata ed impiegata nell'esercizio 2001; la spesa complessiva è uguale alla somma delle spese sostenute nel 1998 (100 mld), nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200 mld) e alla spesa prevista nel 2001 (100 mld): spesa complessiva = 600 mld = 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 + 200 mld spesa nel 1999 + 100 mld spesa nel 1998.

Per l'anno 2001 il centro per calcolare la quota di ammortamento da attribuire alla voce «infrastrutture portuali ed aereoportuali», applica l'aliquota di ammortamento che corrisponde alla suddetta voce (pari al 2%) al valore patrimoniale del bene, rappresentato dalla somma delle spese sostenute per realizzarlo: 600 mld x 2% =12 mld.

Caso B: la realizzazione dell'opera è iniziata nel 1999, e il centro di costo prevede che verrà terminata nel 2002; la spesa complessiva è uguale alla somma delle spese sostenute nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200 mld) e alla spesa prevista nel 2001 (100 mld): spesa complessiva = 500 mld = 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 + 200 mld spesa nel 1999.

Per l'anno 2001 il centro di costo non deve calcolare la quota di ammortamento in quanto il bene non ha ancora iniziato la sua vita utile: la spesa sostenuta nel 2001 sarà rappresentata nella voce «opere in corso» nella quale confluiscono le spese previste nell'esercizio per la realizzazione di opere in economia il cui utilizzo inizierà negli anni successivi.

TABELLA ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

Tipo di cespite	Aliquota
Immobilizzazioni immateriali:	
Diritti d'autore	20%
Brevetti	20%
Opere d'ingegno	20%
Immobilizzazioni materiali (beni immobili):	
Vie di comunicazione	2%
Infrastrutture idrauliche	2%
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2%
Opere per la sistemazione del suolo	2%
Fabbricati civili	2%
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2%
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	2%
Fabbricati militari	2%
Immobilizzazioni materiali (beni mobili):	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Armi pesanti	10%
Mezzi terrestri da guerra	5%
Mezzi aerei da guerra	5%
Mezzi navali da guerra	5%
Opere artistiche	2%
Animali	20%

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO

La voce include i costi relativi agli organi dello Stato che, essendo dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, non sono tenuti alla formulazione delle previsioni economiche ed alla successiva consuntivazione secondo il sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che i valori imputati a tale voce, rappresentano costi da attribuire direttamente a livello di Stato e che, pertanto, non devono essere rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinate a tali organi.

Contributi a carico dello Stato.

La voce include i costi che lo Stato sostiene per perseguire le sue finalità, attraverso enti ed organismi decentrati di spesa o attraverso l'erogazione diretta di contributi, per interventi di tipo sociale ed economico. Sono pertanto costi da attribuire a livello di Stato, che non devono essere rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinati alla realizzazione di tali interventi.

Costi per il finanziamento dello Stato.

La voce include gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato, ed è un costo da attribuire direttamente a livello di Stato: pertanto, non deve essere rilevato nell'ambito dei budget dei centri di costo.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinate al pagamento degli oneri derivanti dal finanziamento.

INFORMAZIONI PER LA RICONCILIAZIONE CONTABILE

Per ricondurre la previsione economica a quella finanziaria è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Tali disallineamenti derivano dalla circostanza che il periodo previsto per l'impiego della risorsa può differire dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (disallineamento temporale) o dalla diversa allocazione delle risorse finanziarie rispetto al centro che impiegherà la risorsa (disallineamento strutturale).

L'operazione di riconciliazione si ottiene integrando e rettificando il valore di budget, rappresentato dai costi previsti nell'anno da tutti i centri di costo inclusi nel centro di responsabilità amministrativa, con le poste che giustificano i disallineamenti derivanti dall'applicazione dei due approcci.

A tale scopo i centri di costo devono indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa prevista rispetto alla manifestazione dei costi.

In particolare i centri di costo devono fornire:

per ogni tipologia di costo previsto, informazioni analitiche sulla provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la loro acquisizione («informazioni analitiche per la riconciliazione con il bilancio finanziario»);

a livello di centro di costo, informazioni sintetiche relative alle risorse finanziarie destinate all'acquisizione di risorse utilizzate da altri centri di responsabilità amministrativa («informazioni sintetiche per la riconciliazione con il bilancio finanziario»).

INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO

I centri di costo possono prevedere di acquisire le risorse che impiegheranno nel corso dell'esercizio, utilizzando risorse finanziarie provenienti da: stanziamenti in conto competenza, sia del proprio centro di responsabilità amministrativa che di altri centri (informazioni richieste nelle colonne denominate «costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa», «costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilità amministrativa dello stesso Ministero», «costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilità amministrativa di altri Ministeri»);

fondi esterni al Bilancio dello Stato (informazioni richieste nella colonna denominata «costi relativi a spese da sostenere su fondi esterni al bilancio dello Stato»);

stanziamenti in conto residui (informazioni richieste nella colonna denominata «costi relativi a spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti»).

Pertanto, le informazioni che devono pervenire alla Ragioneria generale dello Stato sono:

costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa.

In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli del centro di responsabilità amministrativa cui appartiene il centro di costo;

costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilità amministrativa dello stesso Ministero.

In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli dei centri di responsabilità amministrativa, dello stesso Ministero, cui non appartiene il centro di costo.

Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, interni alla stessa amministrazione;

costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilità amministrativa di altri Ministeri.

In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli di centri di responsabilità amministrativa di Ministeri diversi da quello a cui appartiene il centro di costo.

Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, che coinvolgono amministrazioni diverse;

costi relativi a spese da sostenere su fondi esterni al bilancio dello Stato.

In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste da impiegare (costi) utilizzando fondi provenienti da organismi esterni ai Ministeri o da fondi gestiti fuori bilancio.

Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, derivanti dall'utilizzo di risorse finanziarie non previste dal bilancio dello Stato;

costi relativi a spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti.

In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) pagate con risorse finanziarie stanziate nei bilanci relativi agli anni precedenti al 2001.

La colonna è valorizzata quando il costo rilevato nell'anno non corrisponde all'utilizzo di risorse finanziarie stanziate nel bilancio di competenza dell'esercizio corrente.

INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO

Le informazioni relative alle spese che il centro di responsabilità non prevede di sostenere per i propri centri di costo riguardano:

spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa per altri centri di responsabilità amministrativa dello stesso Ministero, ovvero le spese previste per il personale impiegato da altri centri di responsabilità della stessa amministrazione;

altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa per altri centri di responsabilità amministrativa dello stesso Ministero, ovvero le spese previste per l'acquisto di risorse, esclusa la risorsa personale, impiegate da altri centri di responsabilità della stessa amministrazione;

spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa per altri Ministeri, ovvero le spese previste per il personale impiegato da amministrazioni diverse da quella di appartenenza del centro di responsabilità amministrativa;

altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa per altri Ministeri, ovvero le spese previste per l'acquisto di risorse, esclusa la risorsa personale, impiegate da amministrazioni diverse da quella di appartenenza del centro di responsabilità amministrativa;

spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa cui non corrispondono costi nell'esercizio, le spese da sostenere nell'anno 2001 con risorse previste dagli stanziamenti di competenza a cui non corrispondono risorse impiegate nello stesso esercizio.

Opere in corso.

Per completare la rilevazione delle informazioni necessarie a ricondurre la previsione economica a quella finanziaria vengono richiesti i dati che si riferiscono all'andamento della spesa relativa ai lavori in economia che non verranno completati e di cui non è previsto l'utilizzo nell'esercizio di budget.

Le informazioni devono essere rilevate in corrispondenza della voce opere in corso dal centro di costo responsabile dello svolgimento dei lavori. Nel caso in cui l'opera venga conclusa ed utilizzata nell'anno, le modalità di trattamento delle informazioni rientrano in quelle che riguardano la voce ammortamenti.

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA ILLUSTRATIVA

Per il budget 2001, a completamento della scheda budget, è stata prevista, per ogni centro di costo, una «Nota illustrativa» degli obiettivi della gestione, composta delle tre parti descritte di seguito, allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative del budget di ulteriori elementi conoscitivi.

1. *Motivazioni dei costi.*

Nella prima parte della tabella devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa riportata, le motivazioni che concorrono alla composizione del costo e gli obiettivi correlati che assumono, nell'impiego delle singole tipologie di risorse, carattere di rilevanza o di novità rispetto al passato. In particolare andranno evidenziati quelli diretti o comunque connessi alle politiche ambientali. L'individuazione degli obiettivi va effettuata con riferimento al quarto livello della classificazione funzionale.

Per quanto riguarda il personale, considerando che questa risorsa viene generalmente impiegata per tutti gli obiettivi assegnati al centro di costo, dovranno essere indicati soltanto quelli per i quali è stata prevista una variazione di risorse, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto all'anno precedente, oppure si riconoscono ulteriori componenti retributive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e dai contratti integrativi.

Occorre, inoltre, sottolineare la peculiarità della voce ammortamenti, che rappresentano la quota di costi relativa ai beni ad utilità pluriennale e alle manutenzioni straordinarie. Con riferimento a questa specifica voce si dovrà, pertanto, tenere conto, oltre che degli obiettivi da perseguire attraverso beni da acquisire e manutenzioni da realizzare nell'anno di budget, anche di quelli da perseguire con l'impiego di beni acquisiti nell'esercizio 2000, e la cui quota di ammortamento grava sul budget 2001.

2. *Note sugli aspetti organizzativi.*

La seconda parte della tabella dovrà essere compilata dai centri di costo che hanno subito modifiche organizzative o dai centri di costo di nuova istituzione. È destinata ad accogliere una sintetica descrizione delle attribuzioni del centro ed ogni aspetto di tipo organizzativo utile a fornire informazioni significative per comprendere la dimensione economica del centro che ha trovato espressione nel budget 2001, soprattutto in relazione all'esercizio 2000.

A titolo esemplificativo:

per un centro già esistente a cui sono state assegnate nuove attività, si potrebbe indicare se queste attività erano in precedenza assegnate ad altro centro, e se ciò ha comportato significative variazioni di organico;

per un centro di nuova istituzione potrebbe essere utile indicare se la nuova struttura accorpa più vecchi centri o se, al contrario, è una delle parti in cui è stato frazionato un altro centro.

3. *Altre informazioni significative.*

La terza parte della tabella è destinata a contenere le ulteriori informazioni che il centro di costo ritiene utile fornire per consentire una più chiara interpretazione dei propri costi.

Allegato n. 1

BUDGET - NOTA ILLUSTRATIVA

MINISTERO: ____________________

CENTRO DI COSTO: ____________________

Centro di Responsabilità Amministrativa: ____________________

Tipologie di risorse impiegate	Motivazione dei costi in relazione agli obiettivi
PERSONALE	
MISSIONI	
BENI DI CONSUMO	
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	
ALTRE SPESE	
AMMORTAMENTI	

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ______________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ______________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ______________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO				
		Costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	*Costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero*	*Costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*	*Costi relativi a spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Costi relativi a spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
010. PERSONALE						
020. MISSIONI						
010. ITALIANE						
020. ESTERE						
030. ALTRI COMPENSI AL PERSONALE						
010. PER PARTICOLARI PRESTAZIONI						
020. CONTRIBUTI ED ONERI A FAVORE DEL PERSONALE						
040. BENI DI CONSUMO						
010. INVENTARIATI						
020. NON INVENTARIATI						
050. PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI						
010. CONSULENZA						
020. ASSISTENZA						
030. PROMOZIONE						
040. SERVIZI AUSILIARI						
050. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO						
060. MANUTENZIONE ORDINARIA						
070. SERVIZI RISTORAZIONE						
080. NOLEGGI E LOCAZIONI						
090. UTENZE E CANONI						
060. ALTRE SPESE						
010. COMPENSI PER DOVERI ASSOLTI DAI CITTADINI						
020. AMMINISTRATIVE						
030. QUOTE ASSOCIATIVE						
040. STRAORDINARIE						

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ____________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO				
		Costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	Costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	Costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri	Costi relativi a spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato	Costi relativi a spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti
070. TRIBUTI						
010. IMPOSTE						
020. TASSE						
100. ESBORSO DA CONTENZIOSO						

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ____________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO				
		Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri	Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato	Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti
080. AMMORTAMENTI						
010. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
010. BREVETTI						
020. DIRITTI D'AUTORE						
030. OPERE DELL'INGEGNO						
020. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)						
010. VIE DI COMUNICAZIONE						
020. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE						
030. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI						
040. OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO						
050. FABBRICATI CIVILI						
060. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE						
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO						
080. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO						
090. FABBRICATI MILITARI						
030. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)						
010. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI						
020. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI						
030. MEZZI DI TRASPORTO AEREI						
040. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI						
050. MACCHINARI PER UFFICIO						
060. MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO						

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ______________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ______________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ______________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO				
		Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri	Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato	Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti
030. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI) -segue						
070. MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
080. MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO						
090. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO						
100. HARDWARE						
110. ARMI LEGGERE						
120. ARMI PESANTI						
130. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA						
140. MEZZI AEREI DA GUERRA						
150. MEZZI NAVALI DA GUERRA						
160. OPERE ARTISTICHE						
170. ANIMALI						
040. MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
010. FABBRICATI CIVILI						
020. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE						
030. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO						
040. VIE DI COMUNICAZIONE						
050. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE						
060. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI						
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.						
080. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI						
090. MEZZI DI TRASPORTO AEREI						
040. MANUTENZIONI STRAORDINARIE - segue						

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ____________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	*INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO*				
		Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*	*Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
100. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI						
110. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO						
120. SISTEMA INFORMATIVO						
130. ARMI PESANTI						
140. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA						
150. MEZZI AEREI DA GUERRA						
160. MEZZI NAVALI DA GUERRA						
170. FABBRICATI MILITARI						

SCHEDA BUDGET

INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO

MINISTERO: ____________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________
descrizione

Spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa per altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	
Altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa per altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	
Spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa per altri Ministeri	
Altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa per altri Ministeri	
Spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa cui non corrispondono costi nell'esercizio	

OPERE IN CORSO	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*	*Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
090. OPERE IN CORSO					
010. IN COSTRUZIONE					
020. IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

NOTE ESPLICATIVE DELLA PREVISIONE DI COSTO

MINISTERO: ____________________

CENTRO DI COSTO: ____________________

Centro di Responsabilità Amministrativa: ____________________

1/1

Allegato n. 3

CENTRI DI COSTO DELL'AMMINISTRAZIONE

MINISTERO: ____

descrizione

CENTRI DI COSTO (ufficio dirigenziale generale diretto da un dirigente generale di livello C, o equiparato)	CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	
descrizione	*cod. (1)*	*descrizione*
....	....	....
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....	....	....
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		

(1) Il codice del Centro di Responsabilità Amministrativa da indicare è desumibile dallo stato di previsione della spesa del Ministero di riferimento.

00A3942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 aprile 2000

Dollaro USA	0,9594
Yen giapponese	102,61
Dracma greca	334,85
Corona danese	7,4485
Corona svedese	8,2680
Sterlina	0,60550
Corona norvegese	8,1765
Corona ceca	36,390
Lira cipriota	0,57511
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,32
Zloty polacco	3,9850
Tallero sloveno	203,8525
Franco svizzero	1,5718
Dollaro canadese	1,4017
Dollaro australiano	1,6099
Dollaro neozelandese	1,9236
Rand sudafricano	6,3200

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4033

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Sciacca, di Cento e di Putignano 2000 - Estrazione 26 marzo 2000.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del carnevale di Sciacca, di Cento e di Putignano, avvenuta in Roma il 26 marzo 2000:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie E n. 20713 di L. 3.000.000.000 abbinato al carro del Carnevale di Viareggio «ABRACADABRA» di Simone Politi;

2) biglietto serie U n. 49509 di L. 200.000.000 abbinato al Cavaliere Luca Figus della Sartiglia di Oristano;

3) biglietto serie I n. 10600 di L. 150.000.000 abbinato al carro del Carnevale di Sciacca «E CENTO DI QUESTE MASCHERE» dell'Ass.ne Culturale «SMA...NIOSA»;

4) biglietto serie D n. 29419 di L. 100.000.000 abbinato al carro vincitore del Carnevale di Cento della Soc. Il Guercino;

5) biglietto serie Q n. 76512 di L. 60.000.000 abbinato al Carro del Carnevale di Putignano «ADDIO VECCHIO SECOLO» del Gruppo Mastrangelo.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie E 20713	L. 4.000.000;
2) biglietto serie U 49509	L. 2.000.000;
3) biglietto serie I 10600	L. 1.500.000;
4) biglietto serie D 29419	L. 1.000.000;
5) biglietto serie Q 76512	L. 500.000.

00A3953

Comunicato di rettifica relativo alla circolare 19 gennaio 2000, n. 13/E

In relazione alla circolare n. 13/E del 19 gennaio 200, concernente «Art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di pagamento concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Icp) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000 - serie generale dove è scritto «Circolare 13 gennaio 2000, n. 13/E» leggasi «Circolare 19 gennaio 2000, n. 13/E.

00A3933

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento dello scioglimento della cooperativa «Edilnova 81», in Roma

Con decreto 8 marzo 2000, il decreto ministeriale 19 novembre 1986 con il quale la società cooperativa «Edilnova 81» con sede in Roma, alla via Conegliano n. 18, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Rodolfo Premonte, è annullato.

00A3934

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione al decreto di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «For Liver».

Decreto n. 800.5/R.M.256/D54/bis del 31 marzo 2000

Con il decreto n. 800.5/R.M.256/D54/bis del 31 marzo 2000, con decorrenza immediata, la ditta Tosi farmaceutici S.a.s. è stata autorizzata a smaltire le scorte della specialità medicinale FOR LIVER:

os 8 fl. liof. + 8 f., A.I.C. n. 020808022,

fino alla data di scedenza dell'ultimo lotto podotto.

00A3864

Integrazione al decreto di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unifer».

Con il decreto n. 800.5/R.M.256/D55bis del 31 marzo 2000, con decorrenza immediata, la ditta Tosi farmaceutici s.a.s. è stata autorizzata a smaltire le scorte della specialità medicinale UNIFER:

20 capsule 40 mg, A.I.C. n. 024628113;

20 bustine 40 mg, A.I.C. n. 024628125;

10 flaconcini orali 40 mg, A.I.C. n. 024628137;

20 bustine 62,5 mg, A.I.C. n. 024628152,

fino alla scadenza del prodotto.

003849

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal suini»

Decreto n. 54 del 17 marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi RINTAL SUINI:

Titolare AIC: Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Modifiche apportate:

tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è di 10 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3857

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipozid»

Decreto n. 800.5/R.M.365/D137 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale LIPOZID:

7 bustine granulato 1,2 g, A.I.C. n. 025443072;

«TC» 10 bustine granulato 900 mg, A.I.C. n. 025443084.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto Italiana S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A3850

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buscopan compositum».

Decreto n. 800.5/R.M.45/D138 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale BUSCOPAN COMPOSITUM:

AD 6 supposte, A.I.C. n. 012416020;

BB 6 supposte, A.I.C. n. 012416032;

20 confetti, A.I.C. n. 012416044;

30 confetti, A.I.C. n. 012416057.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A3851

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roipnol»

Decreto n. 800.5/R.M.20/D139 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale ROIPNOL:

10 compresse 2 mg, A.I.C. n. 023328014;

30 compresse 2 mg, A.I.C. n. 023328026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A3852

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bassado»

Decreto n. 800.5/R.M.365/D140 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale BASSADO:

5 capsule 100 mg, A.I.C. n. 021635014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto Italiana S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A3853

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitradisc»

Decreto n. 800.5/R.M.365/D141 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Specialità medicinale NITRADISC:

15 sistemi transdermici 160 mg, A.I.C. n. 026287019;

15 sistemi transdermici 320 mg, A.I.C. n. 026287021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta G.D. Searle & Company, titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Monsanto italiana S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A3854

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Demalit»

Decreto n. 800.5/R.M.123/D133 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale DEMALIT:

50 compresse, A.I.C. n. 021398019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A3855

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lurselle»

Decreto n. 800.5/R.M.178/D134 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale LURSELLE:

30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 024560031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gruppo Lepetit S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A3856

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topsyn»

Decreto n. 800.5/R.M.73/D135 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale TOPSYN:

unguento derm. 30 g 0,05%, A.I.C. n. 022556043;

«neomicina» pomata g 30, A.I.C. n. 022556056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A3858

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norzetam»

Decreto n. 800.5/R.M.87/D136 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale NORZETAM:

40 compresse 800 mg, A.I.C. n. 023845011;

gocce orali 30 ml, A.I.C. n. 023845023;

10 fiale 5 ml, A.I.C. n. 023845047;

4 fiale 15 ml, A.I.C. n. 023845050.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta I.P.F.I. industria farmaceutica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A3859

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algocetil»

Decreto n. 800.5/R.M.377/D142 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale ALGOCETIL:

10 supposte 200 mg, A.I.C. n. 024656047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A3860

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardip»

Decreto n. 800.5/R.M.377/D143 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale CARDIP:

30 confetti 20 mg, A.I.C. n. 026075010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A3861

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kloxil»

Decreto n. 800.5/R.M.422/D144 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale KLOXIL:

12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 023502014;

BB polvere 40 mg, A.I.C. n. 023502038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A3862

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polibil»

Decreto n. 800.5/R.M.365/D145 del 31 marzo 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale POLIBIL:

flacone sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 017263029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A3863

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Estinzione del Consorzio interprovinciale universitario in Bologna

Con decreto ministeriale 24 marzo 2000 è stato estinto il Consorzio interprovinciale universitario con sede in Bologna.

00A3939

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto decreto del Ministero della sanità n. 216 del 28 gennaio 2000 recante: «Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 74, seconda colonna, al ventisettesimo rigo, dove è scritto: «classe: *C* - Nota: 37 e 71-bis», leggasi: «classe: A - Nota: 37 e 71-bis».

00A3955

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.